

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (II e XI)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)	»	18
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	19
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	22
GIUSTIZIA (II)	»	27
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	41
DIFESA (IV)	»	42
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	44
FINANZE (VI)	»	52
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	68
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	72

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	<i>Pag.</i>	88
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	98
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	99
AFFARI SOCIALI (XII)	»	106
AGRICOLTURA (XIII)	»	114
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	116
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	126
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	127
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	128
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	»	129
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	130
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE .	»	131
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI	»	133
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	134

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*)

3

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 gennaio 2016. — Presidenza del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 3513 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 gennaio 2016.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI fornisce taluni chiarimenti relativi, in particolare, agli aspetti concernenti la quantificazione degli oneri e la copertura finanziaria degli stessi, come evidenziati nell'apposita documentazione predisposta dagli uffici.

Con riguardo all'articolo 1, comma 1, nel confermare che le disposizioni in esame non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, fa presente

che la spesa per la proroga delle assunzioni di personale a tempo indeterminato da effettuare entro il 31 dicembre 2016, riferendosi alla legislazione previgente, risulta già scontata ai fini dei tendenziali di finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 1, comma 2, osserva che si tratta delle assunzioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che gravano sull'apposito fondo di cui all'articolo 1, comma 90, della legge n. 228 del 2012, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, conferma l'effettiva disponibilità, anche su base pluriennale, delle risorse del citato Fondo.

Con riferimento all'articolo 1, comma 3, nel confermare che le disposizioni in esame non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, fa presente che la spesa per la proroga delle assunzioni di personale a tempo indeterminato da effettuare entro il 31 dicembre 2016, riferendosi alla legislazione previgente, risulta già scontata ai fini dei tendenziali di finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 1, comma 8, conferma la non onerosità della disposizione in quanto la stessa prevede che il transito in aspettativa per riduzione di

quadri delle posizioni eccedentarie avvenga solo previa compensazione nelle dotazioni complessive di ciascun grado fissato per i ruoli dell'Arma, in modo tale che non venga alterato né il numero delle promozioni, né la consistenza organica.

Con riferimento all'articolo 1, comma 9, che prevede che le province possano prorogare fino al 31 dicembre 2016 i contratti a tempo determinato, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 101 del 2013, osserva che la natura solo eventuale dei rinnovi in questione, condizionati peraltro alle effettive necessità, alle risorse disponibili e ai vincoli complessivamente previsti per gli enti locali, escludono l'insorgenza, in via generale, di obblighi di assunzione a tempo indeterminato per superamento dei 36 mesi del personale precario in questione qualora le amministrazioni provvedano al rinnovo dei contratti operando un'attenta analisi, da svolgere caso per caso, sulla durata complessiva dei contratti e sui relativi i termini di scadenza.

Con riferimento all'articolo 4, comma 2, conferma che gli interventi verranno effettuati nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per la realizzazione degli interventi in esame rinviando per le informazioni di dettaglio al competente Ministero dell'interno ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Con riferimento all'articolo 4, comma 5, precisa che le risorse disponibili nelle contabilità speciali sono scontate nei tendenziali di spesa per il 2016 e che le eventuali risorse che rimarranno disponibili al termine dell'anno 2016 costituiranno economia di spesa e saranno versate sul capitolo 3560 (Conto entrate eventuali diverse del Ministero dell'Interno) dello stato di previsione dell'entrata. Con riferimento all'articolo 5, fornisce rassicurazioni in merito al fatto che la disposizione, di natura ordinamentale, non comporta effetti finanziari negativi, rinviando ai chiarimenti che potrà fornire il Dipartimento delle finanze.

Con riferimento all'articolo 6, comma 2, osserva che i risparmi ascritti all'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012, come evidenziato in dettaglio nella relazione tecnica al medesimo provvedimento, si riferiscono a commi diversi da quelli oggetto di proroga. Pertanto, conferma la neutralità finanziaria della disposizione in quanto, come espressamente disposto dall'articolo 15, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, il predetto nuovo sistema di remunerazione deve « garantire l'invarianza dei saldi di finanza pubblica ». In tali termini, il differimento dell'entrata in vigore dello stesso non comporta effetti finanziari.

Con riferimento all'articolo 7, comma 1, fa presente che l'anticipazione prevista incide soltanto sul profilo temporale dei pagamenti e sulla spendibilità delle risorse.

Con riferimento all'articolo 7, comma 7, conferma che la disposizione in esame non comporta effetti negativi per la finanza pubblica in quanto la relazione tecnica dell'articolo 26 del decreto-legge n. 66 del 2014, nello stimare il risparmio derivante dalla misura per le amministrazioni aggiudicatrici, aveva precisato che « il suddetto risparmio concorre alla riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 8 » del medesimo decreto-legge. In sostanza, gli effetti positivi per la finanza pubblica sono stati comunque colti per effetto degli obiettivi di risparmio e delle riduzioni di spesa disposti dall'articolo 8, commi 4-7, e dall'articolo 50 del decreto-legge n. 66 del 2014.

Con riferimento all'articolo 7, comma 11, conferma che la proroga in esame è compatibile con la programmazione finanziaria relativa ai mutui stipulati per il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica.

Con riferimento all'articolo 8, comma 2, conferma che il testo proposto è compatibile con le disposizioni comunitarie. Peraltro, la disposta « proroga dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2017 dei termini per l'aggiornamento dei valori limite di emissione » non si applica a tutti i « grandi

impianti di combustione, di cui all'articolo 273, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 » ma solo a quelli per i quali è in corso, su istanza dei gestori, il rilascio con autorizzazione di specifiche deroghe, deroghe che appunto sanciranno definitivamente la non applicabilità dei limiti in questione a tali impianti, a determinate condizioni la cui sussistenza è già stata verificata in fase di ricevibilità delle istanze di deroga. Al riguardo, precisa che nel recepimento delle corrispondenti disposizioni comunitarie si era deciso di subordinare in ogni caso la concessione di tali deroghe ad un preventivo aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), di fatto inasprendo il disposto comunitario che in alcuni casi configurava tali deroghe come semplici eccezioni, senz'altro applicabili al verificarsi di determinate condizioni, ed in altri rimetteva allo Stato membro – verificate determinate condizioni – di disciplinare come concedere le deroghe, non escludendo la loro applicazione *ex lege*, senza pertanto comportare necessariamente l'applicazione delle complesse procedure AIA al caso. La modifica normativa proposta non rimuove l'obbligo – specificamente previsto dal solo ordinamento italiano – di aggiornare le autorizzazioni, ma proroga di un anno il termine per effettuare tale aggiornamento, garantendo nelle more, verificato il rispetto dei requisiti comunitari, la applicabilità *ex lege* delle deroghe, in coerenza con il disposto comunitario.

Con riferimento all'articolo 8, comma 3, concernente la proroga in merito al divieto del conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico oltre i 13.000 kJ/Kg, conferma che la disposizione in oggetto non è di matrice comunitaria e pertanto lo slittamento dei termini di attuazione non deroga a nessun adempimento a cui lo Stato italiano deve ottemperare ai sensi di una direttiva europea.

Con riferimento all'articolo 9, conferma che le operazioni di pagamento e di riscossione previste dall'articolo 1, comma 298, della legge di stabilità per il 2014, sono effettuate nell'ambito delle risorse

disponibili e senza alterare le previsioni di cassa scontate in base alla previgente normativa.

Con riferimento all'articolo 10, comma 2, evidenzia che né alla norma originaria né alle successive proroghe sono stati ascritti effetti finanziari. Ribadisce, pertanto, che la riduzione del 12 per cento dei coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con deliberazione del 16 del 1998 garantirà lo stesso livello di gettito, essendo tale misura restrittiva del quantitativo di combustibile ammesso all'uso agevolato ed in ragione anche dei miglioramenti tecnologici intervenuti nella particolare tecnica produttiva in materia di cogenerazione.

Con riferimento all'articolo 10, comma 3, conferma che la mancata imputazione di effetti di risparmio, accertabili a consuntivo, risponde a ragioni prudenziali.

Con riferimento all'articolo 10, comma 5, segnala che sull'apposito capitolo 3334 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano versamenti di euro 88.177.148,51 per il 2014 e di euro 124.430.491,95 per il 2015. Ciò posto, ritiene opportuno evidenziare che sul predetto capitolo sono versate tutte le somme provenienti dalle riduzioni di spesa connesse all'adozione delle misure di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Con riferimento all'articolo 10, comma 7, nel ribadire che l'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana presenta notevoli criticità della situazione economico-finanziaria, sia con riferimento alla massa debitoria che al consistente ricorso all'anticipazione di cassa, osserva come la norma in questione potrebbe contabilmente comportare una riduzione della cassa, a cui ovviamente dovrà essere correlata una contestuale diminuzione dei debiti alla data di riferimento. Sul punto, precisa altresì che detta norma si inserisce nell'insieme delle misure riferite alla Croce Rossa Italiana, di cui all'articolo 1, comma 397, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che prevede, tra l'altro, il trasferimento della quota dell'at-

tivo patrimoniale corrispondente ai rapporti con gli enti previdenziali derivanti dalle procedure di mobilità.

Con riferimento all'articolo 11, comma 1, conferma che gli interventi verranno effettuati nei limiti delle risorse disponibili per tali finalità. Con riferimento inoltre alla richiesta, evidenziata dal relatore, di confermare che le spese da erogare per l'esercizio 2016 siano già scontate ai fini dei saldi tendenziali di finanza pubblica e che tutte le attività del Commissario, anche di carattere amministrativo, possano trovare copertura nell'ambito delle somme disponibili per le finalità in esame, fornisce rassicurazioni in merito all'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 12, fa presente, per quanto di competenza, che la proroga prevista dal medesimo articolo estende al 2016 il riconoscimento del credito di imposta, e che il decreto attuativo, non ancora emanato, potrà prendere in considerazione anche investimenti effettuati nel 2015, pertanto la disposizione risulta coerente con quanto esplicito nella relazione tecnica. Quanto poi alle osservazioni in merito alla copertura dell'agevolazione, fa presente che l'importo esatto di euro 13,3 milioni di euro risulta pari ai risparmi (4,8 milioni di euro) conseguiti dalla rideterminazione dei rimborsi spettanti alla società Poste Italiane S.p.A, accertati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2014, integrati per euro 8,5 milioni in applicazione del comma 335 dell'articolo 1 della legge

27 dicembre 2013, n. 147, e destinati alla medesima finalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 63 del 2012. L'importo complessivo di euro 13,3 milioni è stato quindi versato in entrata nell'ultimo bimestre 2014 e riassegnato ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'esercizio 2015, per poi essere trasferito nel medesimo anno alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Tale importo costituisce dunque un limite di spesa complessivo entro il quale concedere le agevolazioni ai sensi delle modalità e procedure che saranno individuate con il sopracitato decreto attuativo. Conferma, infine, che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all'attualizzazione dei contributi pluriennali presenta le disponibilità sufficienti per la copertura della disposizione e che il suo utilizzo non pregiudica interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime disponibilità.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare del provvedimento in titolo. Dopo aver rammentato che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 12 della giornata di domani, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. C. 3169-B.

7

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 20 gennaio 2016.

**Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
C. 3169-B.**

Il Comitato si è riunito dalle 14 alle 14.10.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE	8
-------------------------	---

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 20 gennaio 2016.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle
9 alle 10.25.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00391 Alberti: Revisione della disciplina concernente l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito e misure a sostegno del commercio elettronico.	
7-00433 Causi: Revisione della disciplina concernente l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito e misure a sostegno del commercio elettronico.	
7-00465 Capezzone: Revisione della disciplina concernente l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito e misure a sostegno del commercio elettronico (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	9
ALLEGATO 1 (<i>Testo ulteriormente riformulato della Risoluzione</i>)	11
ALLEGATO 2 (<i>Testo riformulato della Risoluzione</i>)	14

RISOLUZIONI

Mercoledì 20 gennaio 2016. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.40.

7-00391 Alberti: Revisione della disciplina concernente l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito e misure a sostegno del commercio elettronico.

7-00433 Causi: Revisione della disciplina concernente l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito e misure a sostegno del commercio elettronico.

7-00465 Capezzone: Revisione della disciplina concernente l'obbligo di accettare pagamenti mediante

carte di debito e misure a sostegno del commercio elettronico.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

Le Commissioni riunite proseguono la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 16 dicembre scorso.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che il deputato Alberti ha ulteriormente riformulato il testo della sua risoluzione 7-00391 (*vedi allegato 1*) e che il deputato Causi ha riformulato il testo della sua risoluzione 7-00433 (*vedi allegato 2*).

Dino ALBERTI (M5S) rinuncia ad illustrare il testo, ulteriormente riformulato, della sua risoluzione, riservandosi di intervenire successivamente alle valutazioni che saranno espresse dal Governo.

Michele PELILLO (PD), nell'illustrare la riformulazione del testo della risoluzione Causi 7-00433, di cui è cofirmatario, evidenzia come essa tale riformulazione si sia resa necessaria alla luce delle modifiche normative recentemente intervenute in materia.

Auspica quindi che su di esso le Commissioni possano sviluppare una proficua discussione.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI, nel condividere l'opportunità della scelta, effettuata dai presentatori, di riformulare i testi delle rispettive risoluzioni tenendo

conto dell'evoluzione della normativa in materia, ritiene opportuno rinviare il seguito della discussione ad altra seduta, al fine di consentire al Governo di svolgere gli opportuni approfondimenti e di addivenire a una compiuta valutazione sugli atti di indirizzo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta, da convocare nel corso della prossima settimana.

La seduta comincia alle 14.45.

ALLEGATO 1

Risoluzione n. 7-00391 Alberti: Revisione della disciplina concernente l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito e misure a sostegno del commercio elettronico.

TESTO ULTERIORMENTE RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE

Le Commissioni VI e X,

premesso che:

l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha stabilito che a decorrere dal 1o gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito;

al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito (POS), con l'articolo 9, comma 15-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, è stata prorogata la decorrenza dell'obbligo al 30 giugno 2014;

successivamente, con decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 gennaio 2014, sono stati definiti gli ambiti di applicazione prevedendo l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito per tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro;

il comma 2 dell'articolo 2 dello stesso decreto, visti gli effetti della norma e dato il numero dei soggetti destinatari delle disposizioni, ritenuto di dover individuare dei criteri di gradualità e sostenibilità per l'applicazione di questa imposizione, prevede che in sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014, l'obbligo si applichi limitatamente ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti esercenti il cui fatturato dell'anno prece-

dente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento sia superiore a duecentomila euro;

la data del 30 giugno 2014 indicata nel predetto comma 2 dell'articolo 2 coincide con quella per cui l'obbligo di dotazione è già previsto per tutte le categorie, dal decreto – legge a cui lo stesso fa riferimento (decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179);

la finalità dello stesso comma 2 è prevedere una agevolazione che rimandi temporalmente l'obbligo di dotazione per una determinata fascia di reddito e per questo motivo si deve intervenire posticipando il termine di almeno sei mesi;

l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito impone costi organizzativi ed economici connessi al doversi dotare di un POS (tecnologia di accettazione multipla di strumenti di pagamento);

questa imposizione risulta vessatoria per tutti i professionisti e le imprese italiane, ai quali vengono imposte spese obbligatorie facilmente evitabili attraverso altri strumenti, quali ad esempio il bonifico elettronico e assegni bancari, strumenti che garantiscono gli stessi livelli di tracciabilità e di trasparenza per qualsiasi movimento di denaro;

si introduce obbligatoriamente e ingiustamente un intermediario, la banca, alla quale viene garantito un introito aggiuntivo a discapito degli esercenti, pur non svolgendo alcun ruolo reale e concreto nel rapporto tra lo stesso e l'utente;

l'obbligo di dotazione di un POS genera un'ulteriore spesa fissa aggiuntiva anche per le nuove piccole e medie imprese (*start-up*);

l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito non è legato al reddito dell'impresa o del professionista e quindi risulta particolarmente vessatorio per piccole e micro imprese;

è considerata scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi, ai sensi dell'articolo 21, comma 4-*bis*, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dall'articolo 15, comma 5-*quater*, del sopracitato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;

il comma 5 dell'articolo 15 dello stesso decreto-legge n. 179 del 2012 prevede che, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengano disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui sopra;

è chiaro che la normativa su descritta ha provocato lo scontento tra i professionisti e le imprese cui toccherà, dal 30 giugno, dotarsi di POS e accettare i pagamenti effettuati con bancomat;

la diffusione della moneta elettronica è importante anche sotto l'aspetto del mercato *e-commerce* in Italia, secondo le stime attese, nel 2013, ha raggiunto gli 11 miliardi di euro, determinando un aumento di competitività sui prezzi dei prodotti a vantaggio dei clienti;

mai come oggi appare importante ed urgente concedere l'opportunità di effettuare la connessione ad internet mediante l'infrastruttura telematica a « banda larga », e ciò al fine di poter usufruire, in modo conveniente e rapido, ma anche attraverso un prodotto di qualità, di tutti i servizi che si sono sviluppati in rete

(dall'*e-government*, all'*e-business*, all'*e-commerce*, all'*e-learning* e all'*e-health*);

gli operatori italiani, nonostante gli elevati livelli raggiunti in termini di attrattività e di qualità dei prodotti, presentano ancora molte difficoltà nell'approcciare mercati europei ed internazionali a causa della mancanza del *know-how* specifico relativamente a sistemi di pagamento, logistica, distributiva, abitudini/comportamenti di acquisto, comunicazione *online*,

impegnano il Governo:

ad assumere ogni iniziativa normativa necessaria al fine di:

a) predisporre misure di monitoraggio preposte ad accertare le eventuali violazioni delle disposizioni nazionali ed europee a tutela dei consumatori da parte delle azioni nell'uso e nella gestione dei servizi relativi all'*e-commerce*;

b) rafforzare lo sviluppo del commercio elettronico promuovendo:

1) la nascita di distretti industriali dotati di banda larga adeguati ai diversi livelli di *business*;

2) la formazione delle imprese, anche mediante sinergie tra università ed associazioni di categoria;

3) le certificazioni Netcomm (Consorzio del commercio elettronico che garantisce l'affidabilità del sito *e-commerce*, cosiddetto « bollino blu »);

c) promuovere la realizzazione delle misure previste dall'Agenda digitale europea preposte al contrasto del *digital divide* che di fatto frena la diffusione dell'*e-commerce*;

d) escludere dall'obbligo di dotazione di strumenti di pagamento mediante POS tutte le nuove attività per un periodo non inferiore a due anni;

e) prevedere che, per i professionisti, le ditte individuali, le micro e piccole imprese, ogni genere di costo o commis-

sione derivanti dall'obbligo di accettare pagamenti mediante POS sia a carico delle banche;

f) ridurre il costo delle commissioni per le transazioni effettuate mediante l'utilizzo del POS introducendo un limite massimo pari a:

1) 7 millesimi nell'ipotesi di transazioni effettuate con carte di debito;

2) 1 centesimo nell'ipotesi di transazioni effettuate con carte di credito.

g) istituire un sistema di pagamento pubblico e gratuito preposto alla gestione dei pagamenti e del trasferimento di fondi nell'ambito della Pubblica Amministrazione e tra quest'ultima e gli utenti.

(7-00391) « Alberti, Barbanti, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Pisano, Pesco, Crippa, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani ».

Risoluzione n. 7-00433 Causi: Revisione della disciplina concernente l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito e misure a sostegno del commercio elettronico.

TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE

Le Commissioni VI e X,

premesso che:

il libro verde «Verso un mercato integrato dei pagamenti» mira alla costruzione graduale di un'area unica dei pagamenti in euro (AUPE) – basata cioè sul presupposto che non vi sia distinzione tra pagamenti elettronici al dettaglio (bonifici, addebiti diretti e carte di pagamento) in euro, transfrontalieri e nazionali – attraverso l'introduzione di misure che favoriscano la diffusione dei pagamenti elettronici;

requisito essenziale per il funzionamento e lo sviluppo di un'economia è l'efficienza dei sistemi di pagamento che dimostrino di rispondere ai requisiti di trasparenza, sicurezza e velocità delle transazioni;

nell'attuale contesto di forte evoluzione tecnologica, di progressiva dematerializzazione e di interconnessione su scala globale delle dinamiche produttive e finanziarie, i pagamenti effettuati con strumenti alternativi al contante, quali carte di credito e debito, computer e dispositivi mobili, stanno assumendo un ruolo sempre più centrale, anche nell'agenda strategica degli Stati e delle istituzioni sovranazionali;

accelerare la transizione verso sistemi socio-economici non più principalmente basati sull'uso della carta moneta è un passaggio obbligato per i Paesi avanzati;

secondo quanto emerge dal rapporto dello studio Ambrosetti, tra il 2001

e il 2012 il numero delle transazioni elettroniche nel mondo è più che raddoppiato, arrivando a 333 miliardi di transazioni, pari al 60 per cento del valore dei pagamenti totali (oltre 20 mila miliardi di dollari); le economie emergenti in Asia, Africa, Est Europa e Sud America segnano tassi di crescita tra il 15 per cento e il 20 per cento all'anno, mentre Europa e Nord America, pur con incrementi più moderati, pesano per i due terzi delle transazioni complessive;

una ricerca del CNEL del 23 gennaio 2014 intitolata «Moneta elettronica: osservazioni e proposte» sottolinea i benefici sociali della moneta elettronica in termini di: riduzione del costo del contante (che la Banca d'Italia stima in 8 miliardi di euro annui, pari allo 0,52 per cento del prodotto interno lordo, di cui il 49 per cento a carico delle banche e il 51 per cento a carico delle imprese e delle famiglie); tracciabilità di tutte le transazioni con evidenti riflessi positivi rispetto alla lotta alla evasione fiscale, al riciclaggio e alla corruzione; semplificazione della contabilità per le banche, le imprese e la pubblica amministrazione; riduzione dei costi sociali (furti, scippi, rapine); possibilità di creazione di nuove imprese dedicate all'implementazione di nuove tecnologie; stimolo alla diffusione di una cultura digitale;

in Italia l'uso del contante è ancora predominante: anche se il numero di operazioni *pro-capite* effettuate con strumenti elettronici ha mostrato un incremento nel corso degli ultimi anni, esso è ancora al di sotto della media dei Paesi europei;

secondo i dati della Banca d'Italia, in Italia, nel 2013, sono state regolate 74 operazioni pro-capite con strumenti alternativi al contante contro le 194 dei Paesi dell'area dell'euro (ultimo dato disponibile al 2012);

un impulso alla diffusione di strumenti elettronici è in grado di produrre effetti benefici per i consumatori, le imprese, le amministrazioni pubbliche e l'economia nel suo complesso; infatti, il sommerso e l'economia criminale sono fortemente correlati con l'uso del contante e incidono per oltre il 27 per cento del prodotto interno lordo;

sempre secondo la Banca d'Italia, nel confronto internazionale e tra le regioni italiane emerge che tra le principali determinanti del basso utilizzo di strumenti di pagamento elettronici figurano le differenze nel reddito *pro capite* e nel grado di sviluppo e di diffusione dei punti di accettazione delle carte di pagamento presso le imprese e i liberi professionisti;

a livello europeo, la Commissione europea ha adottato una comunicazione che definisce 16 azioni concrete volte a raddoppiare entro il 2015 la quota di *e-commerce* delle vendite al dettaglio – attualmente al 3,4 per cento – oltre alla quota dell'economia *online* sul PIL europeo complessivo, che al momento è inferiore al 3 per cento;

la direttiva sui servizi di pagamento (direttiva 2015/2366) ha innovato il mercato dei pagamenti, introducendo un nuovo quadro giuridico e regolatorio per stimolare la concorrenza, facilitando l'ingresso nel mercato di nuovi fornitori, e consentendo lo sviluppo di metodi innovativi di pagamento, soprattutto mobile;

il recente Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, inoltre, ha introdotto un tetto alle commissioni interbancarie dello 0,2 per cento sulle operazioni effettuate con carte di debito (bancomat) e dello 0,3 per cento sulle operazioni con carte di credito;

sul fronte interno, il decreto 14 febbraio 2014, n. 51 del MEF ha dettato alcune regole per contenere i costi delle commissioni per i pagamenti elettronici e ha individuato gli obblighi a carico dei soggetti che gestiscono i pagamenti elettronici; le commissioni devono essere differenziate sulla base dei volumi delle transazioni eseguite con carta presso ciascun esercente ovvero presso gruppi di esercenti unitariamente convenzionati; inoltre, le commissioni devono essere riviste almeno annualmente, valutandone un abbassamento correlato al volume e al valore delle operazioni di pagamento effettuate presso l'esercente. Per i pagamenti di importo non superiore a trenta euro devono essere applicate commissioni inferiori qualora siano effettuati con terminali evoluti di accettazione multipla (ovvero POS con tecnologie ulteriori rispetto alla banda magnetica e al *microchip*);

per quanto riguarda i pagamenti nei settori del commercio e dei servizi, dal 1° luglio 2014 le imprese ed i professionisti che effettuano vendita di prodotti e prestazione di servizi sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati con carte di debito (cosiddetto «obbligo di POS» di cui all'articolo 15 del decreto – legge n. 179 del 2012); il decreto 24 gennaio 2014 del Ministero dello sviluppo economico ha previsto l'obbligo di accettare pagamenti con carte di debito per acquisiti superiori a 30 euro;

da ultimo, la legge di stabilità 2016 estende l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica; inoltre si introduce l'obbligo di accettare pagamenti elettronici anche con riferimento ai dispositivi di controllo di durata della sosta;

occorre dare ulteriore impulso alla maturazione del mercato italiano dei pagamenti elettronici e adottare misure che favoriscano l'adozione spontanea di terminali POS, fisici o virtuali, da parte di commercianti e professionisti;

secondo un comunicato stampa diffuso l'8 luglio 2014 dal presidente di Netcomm – Consorzio del commercio elettronico italiano – lo sviluppo del commercio elettronico e dei servizi *online* rappresenta un notevole potenziale portatore di benefici economici, sociali e societari; l'economia di internet crea 2,6 posti di lavoro per ogni lavoro perso e offre una maggiore scelta ai consumatori anche nelle zone rurali e remote;

secondo il citato comunicato, in Italia le imprese che vendono *online* sono solo il 4 per cento del totale, l'accesso alla banda larga rimane carente e i finanziamenti necessari per attivare gli investimenti risultano problematici; i servizi digitali della pubblica amministrazione sono di difficile accesso e una parte consistente di italiani non ha fiducia negli acquisti online;

impegnano il Governo:

a provvedere già in occasione della legge di delegazione europea al recepimento della Direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento;

ad assumere iniziative per potenziare l'utilizzo delle carte di pagamento, incentivando – eventualmente con detrazioni fiscali – i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, all'installazione di terminali POS, che prevedano il pagamento anche tramite dispositivi mobili;

ad assumere iniziative per introdurre, intanto, un *pricing* fisso per le transazioni effettuate presso gli impianti di distribuzione di carburante e presso le rivendite di tabacchi per i servizi prestati dalle stesse per conto dello Stato;

a prevedere che le commissioni pagate dagli esercenti che svolgano la funzione di intermediari nei confronti di soggetti pubblici o di società partecipate dagli enti pubblici siano poste a carico della pubblica amministrazione beneficiaria del pagamento;

a istituire un tavolo di confronto tra il Governo, le banche e i rappresentanti degli operatori economici e professionali, al fine di ridurre al minimo i costi di utilizzo delle carte di pagamento a carico di commercianti, artigiani e professionisti, anche prevedendo la possibilità per le banche di offrire contratti di comodato gratuito di terminali POS, nonché la possibilità per le medesime banche di facilitare le anticipazioni e i finanziamenti in relazione alle operazioni transate o prenotate con le carte di credito, nel rispetto del merito creditizio;

a prevedere misure premiali per i consumatori che utilizzino carte di pagamento e sistemi di pagamento avanzati, privilegiando carte e sistemi a più contenuto costo totale;

a verificare l'opportunità di una revisione della « *non discrimination rule* » in linea con le indicazioni del Libro verde della Commissione europea del 2012 « Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti », nonché possibili misure premiali per gli esercenti correlate all'incremento del fatturato rispetto all'anno precedente;

ad assumere iniziative per introdurre un « indicatore sintetico di costo » (ISC) che chiarisca il costo complessivo di tutte le spese sostenute dall'esercente nel corso di un anno per il terminale POS e garantisca la vera trasparenza e il confronto tra gli operatori;

a incentivare la possibilità per gli utenti di effettuare *online* i pagamenti dei servizi resi dalla pubblica amministrazione e consentire alle imprese di integrare la fatturazione elettronica verso le amministrazioni con le procedure di pagamento al fine di ridurre i costi di esecuzione delle attività amministrative, contabili e finanziarie;

a provvedere alla contestuale e necessaria dotazione di POS presso tutte le strutture della pubblica amministrazione;

a realizzare un'adeguata campagna di comunicazione istituzionale volta a infor-

mare i consumatori sui benefici sociali determinati della moneta elettronica e sui livelli di sicurezza delle carte, ad oggi percepiti come inadeguati dal pubblico, nonché per la familiarizzazione e il corretto uso dei nuovi strumenti di pagamento;

ad assumere iniziative per definire standard di sicurezza per le transazioni *online* orientati alla tutela del consumatore, al fine di migliorare la fiducia nell'utilizzo di piattaforme di acquisto telematico, con particolare riguardo alla trasparenza e alla chiarezza delle informazioni, alla garanzia dei prodotti venduti e dei servizi offerti, nonché all'esigenza di evitare le cosiddette truffe telematiche a danno dei cittadini;

ad attuare iniziative per favorire l'interoperabilità nel settore dei pagamenti mobili e dei pagamenti elettronici, distinguendo tra interoperabilità tecnica e inte-

roperabilità commerciale, ossia la possibilità per i commercianti di scegliere gli *acquirer* e per i clienti di scegliere gli emittenti, indipendentemente dal luogo in cui operano;

ad attuare le necessarie iniziative volte al potenziamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione previste all'Agenda digitale europea, nonché dalla Strategia per la crescita digitale e dalla Strategia italiana per la banda ultralarga, con lo scopo di sfruttare al meglio le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per favorire lo sviluppo dell'*e-commerce*, l'innovazione, la crescita economica e la competitività.

(7-00433) « Causi, Benamati, Bargerò, Basso, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Folino, Fragonelli, Gutgeld, Lodolini, Montroni, Senaldi, Sberna, Tarranto, Tidei, Paglia, Ricciatti, Ferrara ».

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 gennaio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.20 alle 15.30.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio. COM(2015)337 final e allegati (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	19
---	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 20 gennaio 2016. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 15.35.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio.

COM(2015)337 final e allegati.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 17 novembre 2015.

Lorenzo BECATTINI (PD), *relatore per la X Commissione*, illustra i punti qualificanti della proposta di documento finale, che sta elaborando insieme alla relatrice per la VIII Commissione, Stella Bianchi, il quale — a suo giudizio — può rappresen-

tare una sintesi efficace del lavoro istruttorio svolto a partire dalle audizioni.

Ricorda come la proposta di direttiva in esame si prefigge obiettivi ambiziosi al fine di perfezionare e migliorare le norme del sistema dell'ETS per il periodo post 2020, allineandole all'obiettivo di riduzione delle emissioni.

Ricorda che il sistema ETS è stato istituito dalla direttiva 2003/87/CE — di cui l'atto in esame propone la modifica — a partire dal 2005 ed applica all'Europa il meccanismo di *cap&trade* introdotto a livello mondiale dal Protocollo di Kyoto. L'EU-ETS costituisce il primo e il maggior mercato delle emissioni di carbonio e rappresenta un'esperienza basilare per i sistemi di mercato del carbonio nel resto del mondo.

Rileva che nella prima fase (2005-2007), per effetto dell'imprecisione dei dati sulle emissioni forniti da diversi Paesi, sui quali si basava l'allocatione dei permessi, sono stati distribuiti permessi in eccesso. Durante la seconda fase (2008-2012), la concomitanza della crisi economica e di politiche sulle energie rinnovabili e sull'efficienza energetica ha prodotto nuovamente un'eccedenza di permessi di emis-

sione sul mercato, aggravata dal fatto che, nelle prime due fasi dell'ETS europeo, la maggior parte dei permessi sono stati assegnati gratuitamente anziché collocati all'asta. Con la vendita dei permessi tramite asta, quale criterio prevalente per l'allocazione dei permessi nella terza fase (2013-2020), l'efficienza del mercato è, infatti, migliorata, riducendo il numero di permessi ripartiti a titolo gratuito, che sono scesi al 43 per cento rispetto alla quasi totalità dei periodi antecedenti. La quarta fase riguarderà i periodi 2021-2030.

Sottolinea che un altro aspetto di rilievo riguarda il forte ridimensionamento del tetto delle emissioni che passa dall'1,74 per cento su base annua al 2,2 a partire dal 2021. Viene inoltre istituito un fondo speciale per investimenti nei Paesi con maggiori difficoltà. Al riguardo, ricorda l'osservazione svolta dal presidente Rea-lacci nel suo intervento dello scorso 28 ottobre 2015 presso la Commissione Ambiente, in cui si invita a valutare se il sistema possa essere potenziato nella sua efficacia tramite la fissazione di un fattore di riduzione, eventualmente ancora più elevato, contestualmente assumendo a riferimento un arco temporale più ampio. Osserva che il punto di forza del meccanismo delle aste è rappresentato dal procedimento innovativo a livello internazionale, il punto di debolezza si è concentrato essenzialmente nella vendita gratuita delle quote. Evidenzia che dal 2021 le quote messe all'asta dagli Stati saranno pari al 57 per cento. I proventi saranno destinati per il 2 per cento a sostenere gli Stati con un PIL *pro capite* inferiore del 60 per cento alla media europea su base 2014, il 90 per cento agli Stati, mentre la restante parte agli Stati membri a reddito più basso. Sottolinea quindi l'importanza per l'Italia delle previste misure di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. Ricorda che nel biennio 2012-2013 i ricavi delle aste sono stati di circa 1,2 milioni di euro e che il prezzo di asta per tonnellata di carbonio in Italia è stato superiore rispetto alla media europea.

In conclusione, nell'esprimere un giudizio complessivamente favorevole sulla proposta di direttiva, valuta favorevolmente l'introduzione di misure finanziarie per i settori a rischio di delocalizzazione. Auspica tuttavia l'adozione di linee guida per determinare, presso gli Stati membri, criteri uniformi delle misure di sostegno per i settori a rischio di delocalizzazione, evitando così possibili distorsioni nella concorrenza fra singole imprese.

Per quanto riguarda la destinazione dei proventi delle aste occorre valutare anche la eventualità di possibili diverse finalizzazioni di una quota che superi il 50 per cento previsto dall'Unione europea, già destinato alla riduzione delle emissioni.

Stella BIANCHI (PD), *relatrice per la VIII Commissione*, evidenzia i significativi limiti del sistema per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra dell'UE (EU ETS), che ne hanno determinato un sostanziale fallimento, sottolinea l'esigenza di avviare in tempi brevi un'indispensabile riforma che renda efficace tale sistema e metta in atto una seria politica di decarbonizzazione, in coerenza con l'obiettivo generale della politica europea sul clima volto a limitare l'aumento della temperatura media globale al massimo entro i 2 gradi centigradi. Evidenzia, inoltre, la necessità di evitare che tale sistema orienti le imprese verso investimenti in tecnologie sostenibili.

Ludovico VICO (PD) vorrebbe comprendere meglio il significato e la portata della proposta di documento finale predisposto dai relatori, se abbia una valenza solo burocratica ovvero se sia destinata ad esprimere valutazioni di carattere più originale soprattutto tenendo conto delle conclusioni della Conferenza COP21. In particolare, riterrebbe opportuno richiamare nella proposta di documento finale la connessione del tema della riduzioni delle emissioni di carbonio a politiche *antidumping* a livello europeo.

Gianluca BENAMATI (PD) osserva che la proposta di direttiva in esame avrà un

impatto importantissimo sia a livello europeo sul sistema di produzione dell'energia elettrica, sia a livello nazionale sulle attività produttive. Il documento finale che sarà approvato dalle Commissioni contribuirà a definire il quadro nel quale si troveranno ad operare le aziende italiane ed europee, soprattutto con riferimento ai costi dell'energia. Sottolinea l'importanza per l'Italia che le quote di ETS siano effettivamente utilizzate per favorire la decarbonizzazione dell'economia e dei sistemi di produzione e di generazione dell'energia. Rileva che, a livello nazionale, sono stati fatti molti sforzi nei settori della generazione di energia elettrica e industriale con l'obiettivo di favorire comportamenti sostenibili rispetto ad altri Paesi dell'Unione europea, quali ad esempio la Polonia che ha un sistema di produzione energetica prevalentemente basato sul carbone. I fondi dovranno pertanto essere finalizzati alla costruzione di un'economia a basso carbonio, prevedendo un utilizzo uniforme a livello europeo al fine di evitare disparità dal punto di vista della concorrenza. Osserva inoltre che, l'estensione della finalizzazione dei fondi non solo all'innovazione tecnologica, ma anche alla rilocalizzazione delle attività, richiede necessariamente che i proventi derivanti dalla vendita delle quote siano destinati prioritariamente ad un modello di sviluppo sostenibile. Si riserva infine di fornire ai relatori indicazioni di dettaglio più precise ai fini della stesura del documento finale.

Ermete REALACCI, *presidente*, rileva che la finalizzazione dei proventi è decisa dal Ministero dell'economia.

Mirko BUSTO (M5S) condivide l'opportunità che sul provvedimento in esame sia necessario svolgere un ulteriore approfondimento, considerata l'importanza della tematica in esso trattata.

Alberto BOMBASSEI (ScpI) sottolinea come sul piano delle emissioni la principale criticità da affrontare è quella dell'inquinamento da riscaldamento piuttosto che l'inquinamento derivante dai trasporti. Ritiene che l'Italia, dal punto di vista delle fonti produzione di energia rinnovabile, si collochi fra i Paesi più virtuosi. Sottolinea quindi la necessità di incentivare a livello industriale gli investimenti per la produzione di energia pulita.

Ermete REALACCI, *presidente*, nell'invitare i membri delle Commissioni a far pervenire ai relatori del provvedimento in titolo i rilievi e le osservazioni da valutare ai fini della proposta di documento finale, da sottoporre alle Commissioni la settimana prossima, fa notare come il tema in questione sia di particolare importanza, se si considera che anche la Cina, che ha già provveduto ad abbassare dell'1 per cento le emissioni inquinanti, ha dichiarato di voler innalzare tale percentuale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. Emendamenti C. 3365-A Businarolo ed abb. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 22

SEDE REFERENTE:

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino, nonché delle province di Bergamo e Cremona. C. 1435 Gregorio Fontana (*Seguito dell'esame e rinvio*) 23

ALLEGATO (*Emendamenti*) 24

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Emendamenti C. 3169-B, approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 23

AVVERTENZA 23

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 20 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 9.25.

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

Emendamenti C. 3365-A Businarolo ed abb.
(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino, nonché delle province di Bergamo e Cremona.

C. 1435 Gregorio Fontana.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 gennaio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto nella giornata di lunedì 18 gennaio scorso. Avverte che sono stati presentati gli emendamenti del relatore 1.1 e 1.2 (*vedi allegato*).

Marco DI MAIO (PD) *relatore*, illustra gli emendamenti da lui presentati. In particolare l'emendamento 1.1 è volto a ripristinare il testo approvato dalla I Commissione in sede legislativa nella XVI legislatura mentre l'emendamento 1.2 apporta al testo una necessaria correzione formale. Raccomanda l'approvazione dei due emendamenti.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.2 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.1 e 1.2 del relatore (*vedi allegato*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che il testo in esame sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 20 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.40.

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

Emendamenti C. 3169-B, approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare.

Testo base C. 3224 cost., approvata dal Senato e C. 2060 cost. Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia.

ALLEGATO

**Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino, nonché delle province di Bergamo e Cremona.
C. 1435 Gregorio Fontana.**

EMENDAMENTI

ART. 1.


Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le circoscrizioni territoriali delle province di Bergamo e di Cremona sono modificate con riferimento alla porzione di territorio di confine tra i comuni di Torre Pallavicina, in provincia di Bergamo, e di Soncino, in provincia di Cremona,

secondo le linee risultanti dalla planimetria di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge che identifica il nuovo confine e indica in dettaglio la porzione di territorio che è oggetto di trasferimento dalla provincia di Cremona alla provincia di Bergamo.

Conseguentemente:

sostituire l'allegato 1 con il seguente:



Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente: Modifica delle circoscrizioni territoriali delle province di Bergamo e Cremona.

1. 1. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 3, dopo la parola: senza aggiungere la seguente: nuovi

1. 2. Il Relatore.

(Approvato)

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 27

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti (*Seguito dell'esame e rinvio*) 28
 ALLEGATO 1 (*Proposte emendative dei relatori*) 30
 ALLEGATO 2 (*Proposte di riformulazione*) 31
 AVVERTENZA 29

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 3513 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

David ERMINI, *relatore*, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di

termini previsti da disposizioni legislative (A.C. 3513).

Nel passare all'esame dei profili di stretta competenza della Commissione giustizia, fa presente che rilevano le disposizioni di cui all'articolo 2. In particolare, come si evince dalla relazione illustrativa, il comma 1 del predetto articolo, con riferimento a quanto disposto in materia di processo amministrativo digitale dall'articolo 38, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, prevede una proroga di sei mesi del termine di decorrenza dell'obbligo della sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti con firma digitale, per corrispondere all'esigenza di disporre dei tempi tecnici per l'adeguamento delle strutture informatiche.

Segnala che il comma 2 introduce il comma 1-*bis* nell'articolo 13 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo n. 104 del 2010, prevedendo, in attuazione del criterio di graduale intro-

duzione del processo telematico, un periodo di sperimentazione, presso i tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato, delle nuove disposizioni introdotte dall'emanando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del medesimo articolo 13, a partire dalla data di entrata in vigore di tale decreto e fino al 30 giugno 2016, stante la previsione di entrata in vigore del processo amministrativo telematico alla data del 1° luglio 2016. Dispone, inoltre, che siano gli organi della giustizia amministrativa a indicare le modalità attuative della sperimentazione.

Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Francesca BUSINAROLO (M5S) preannuncia il voto contrario dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, ritenendo che presso i tribunali amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato le disposizioni in materia di processo telematico debbano trovare rapida attuazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.35.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.

C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato alcune proposte emendative (*vedi allegato 1*) e che il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti è fissato alle ore 12 di lunedì 25 gennaio prossimo. Ricorda, altresì, che la presidenza si è riservata di valutare l'ammissibilità delle proposte emendative presentate, anche sotto il profilo finanziario.

Franco VAZIO, *relatore*, anche a nome del collega Beretta, fa presente preliminarmente che alcune delle proposte emendative presentate sono state oggetto di valutazione d'intesa con il Governo e, conseguentemente, riformulate. Esprime, quindi, parere favorevole sugli emendamenti Bonafede 1.7 e Sannicandro 1.11. Invita al ritiro della proposta emendativa Turco 1.12, degli identici emendamenti Bonafede 1.13 e Bazoli 1.14, nonché degli emendamenti Turco 1.15, Schullian 1.16, 1.17 e 1.18, Turco 1.19, Ferranti 1.20, Schullian 1.21 e Turco 1.22 e 1.23. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 1.25, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita al ritiro delle proposte emendative Sannicandro 1.28, Chiarelli 1.29 e Bonafede 1.30, mentre si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti Morani 1.73 e 1.74. Invita al ritiro delle proposte emendative Zampa 1.75, Binetti 1.76 e Schullian 1.79, mentre raccomanda l'approvazione della proposta emendativa dei relatori 1.500. Invita al ritiro degli emendamenti Chiarelli 1.84, Turco 1.85, Colletti 1.86, Turco 1.87, Bazoli 1.88, Sannicandro 1.89, degli identici emendamenti Schullian 1.90 e Sannicandro 1.91, degli emendamenti Turco 1.92 e 1.93, nonché dell'emendamento Colletti 1.95. Esprime parere favorevole sulla proposta emendativa Ferranti 1.100, purché riformulata nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), mentre si riserva di esprimere il parere sull'emendamento Colletti 1.112. Esprime

parere favorevole sulla proposta emendativa Colletti 1.113, nonché parere favorevole sull'emendamento Marotta 1.116, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*) e Marotta 1.132, ove riformulato in modo identico all'emendamento Colletti 1.113 (*vedi allegato 2*). Invita al ritiro della proposta emendativa Colletti 1.143, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Colletti 1.153 e Turco 1.154, ove riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita al ritiro della proposta emendativa Marotta 1.155 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento dei relatori 1.501. Invita al ritiro della proposta emendativa Colletti 1.157 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 1.246. Esprime, altresì, parere favorevole sulle proposte emendative Ferranti 1.203 e Bazoli 1.204 e 1.213, purché riformulate nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), mentre invita al ritiro dell'emendamento Bazoli 1.214. Esprime parere favorevole sulla proposta emendativa Ferranti 1.239, ove riformulata nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), mentre si riserva di esprimere il parere sull'emendamento Colletti 1.012. Esprime, altresì parere favorevole sull'emendamento Colletti 1.013, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), mentre si riserva di esprimere il parere sulle proposte emendative Colletti 1.029 e 1.050. Invita al ritiro della proposta emendativa Colletti 1.069, mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento dei relatori 1.502. Sulle restanti proposte emendative esprime, infine, parere contrario.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello dei relatori, ad eccezione delle proposte emendative Rossomando 1.216, 1.217, 1.218 e 1.219 e Bazoli 1.221, sulle quali si riserva di esprimere il parere in via successiva.

Giuseppe BERRETTA (PD), relatore, anche a nome del collega Bazoli, nel riconsiderare il parere contrario preceden-

temente espresso, si riserva di effettuare una più approfondita valutazione delle proposte emendative Rossomando 1.216, 1.217, 1.218 e 1.219 e Bazoli 1.221.

Andrea COLLETTI (M5S), osservando come alcune delle riformulazioni proposte dai relatori, di fatto, modifichino in radice l'impostazione degli emendamenti cui sono riferite, ritiene che sulle stesse dovrebbe essere accordata ai gruppi parlamentari la possibilità di presentare proposte subemendative.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare al collega Colletti, assicura che la questione potrà essere oggetto di valutazione nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali.

C. 2281, approvata dal Senato.

ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina della dottoressa Daniela de Robert a componente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Nomina n. 64.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.**PROPOSTE EMENDATIVE DEI RELATORI**

ART. 1.

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

« 1) valorizzazione dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice, di cui agli articoli 185 e 185-bis del codice di procedura civile, prevedendo che la mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dallo stesso ai fini del giudizio, nonché ai sensi dell'articolo 96, terzo comma, del codice di procedura civile ».

1. 500. I relatori.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« ART. 1-bis – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogate.

2. Alla trattazione dei giudizi nei quali si controverte sulla validità, l'efficacia o la legittimità dei licenziamenti ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, sono riservati specifici giorni nel calendario delle udienze del giudice, che deve trattarli e definirli con particolare speditezza.

3. I dirigenti degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della disposizione di cui al comma 2.

4. I giudizi già introdotti con ricorso depositato entro la data di entrata in vigore della presente legge sono tratta e definiti secondo le norme di cui all'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

5. Le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile, sono introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del decreto legislativo n. 198 del 2006 e 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011. La proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso.

6. Le azioni relative al licenziamento incidente sul rapporto di lavoro subordinato del socio di cooperativa, anche nel caso in cui venga a cessare, con il rapporto di lavoro, quello associativo, sono introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile e sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo ».

1. 501. I relatori.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

« ART. 1-bis. (Modifiche all'articolo 634 del codice di procedura civile). – Al secondo comma dell'articolo 634 del codice di procedura civile, infine, dopo le parole: « per tali scritture » sono aggiunte le seguenti: « nonché la fattura corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'annotazione della stessa nelle scritture contabili del creditore, resa dal medesimo ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ».

1. 502. I relatori.

ALLEGATO 2

**Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza
del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.****PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE**

ART. 1.

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) quanto al tribunale della famiglia e della persona:

1) istituire presso i tribunali ordinari e presso le Corti d'appello e sezioni distaccate di Corte d'appello le sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minori di cui ai punti 5) e 6);

2) sopprimere il tribunale per i minorenni e l'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, introducendo le conseguenti necessarie abrogazioni e modifiche delle disposizioni vigenti;

3) prevedere che i magistrati, anche onorari, addetti ai tribunali per i minorenni e agli uffici del pubblico ministero presso i predetti tribunali siano di diritto assegnati, rispettivamente, ai tribunali e alle procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello a cui, in seguito alla soppressione, sono attribuite le funzioni, salvo il diritto, ove già maturato al momento di entrata in vigore delle norme di attuazione, di proporre domanda di trasferimento ad altro ufficio o di assegnazione ad altro incarico;

4) prevedere che i presidenti dei tribunali per i minorenni e i procuratori della Repubblica presso i predetti tribunali siano assegnati, rispettivamente, ai tribunali e alle procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede la corte di appello

o la sezione distaccata della corte di appello a cui sono attribuite le funzioni in seguito alla soppressione, con le funzioni di presidente della sezione specializzata per la persona, la famiglia e i minori e di procuratore aggiunto per il coordinamento del gruppo specializzato in materia di persona, famiglia e minori; prevedere che il presidente del tribunale con provvedimento di organizzazione tabellare designi il presidente titolare della sezione;

4-bis) prevedere e disciplinare, anche con la previsione dell'emissione di decreti ministeriali, l'assegnazione del personale amministrativo al tribunale e alla procura della Repubblica presso il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi e dettare la disciplina dell'assegnazione delle attrezzature dei tribunali per i minorenni soppressi;

4-ter) prevedere l'assegnazione dei nuclei di polizia giudiziaria attualmente operanti presso le procure della Repubblica dei tribunali per i minorenni, ai gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori; istituiti presso le procure della Repubblica dei tribunali di cui al punto 6);

5) attribuire in via esclusiva alla competenza delle sezioni specializzate circondariali di cui al punto 1) in primo grado:

a) i procedimenti attualmente devoluti al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona,

rapporti di famiglia compresi i giudizi di separazione e divorzio, anche quando ci sono figli minori, nonché i procedimenti relativi alla filiazione fuori del matrimonio;

b) i procedimenti attualmente devoluti al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile e dall'articolo 32 del Regio Decreto Legge 20 luglio 1934, n. 1404, fatta eccezione per i procedimenti di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, che sono attribuiti alle sezioni specializzate distrettuali di cui n. 6, salvo nell'ipotesi in cui sia in corso tra i genitori un procedimento di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, o relativo ai figli nati fuori dal matrimonio o instaurato ai sensi dell'articolo 316 del codice civile;

5.3) i procedimenti attualmente di competenza del giudice tutelare;

6) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate distrettuali di cui al punto 1, anche i procedimenti attualmente devoluti al tribunale per i minorenni in materia penale, in materia civile dalla legge 4 maggio 1983, numero 184, dagli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, nei limiti indicati nel punto 5) lettera *b)*, nonché previsti da ogni altra disposizione in materia civile e amministrativa, oltre ai procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale;

6-bis) prevedere che i magistrati siano assegnati in via esclusiva alle sezioni specializzate di cui al punto 1) istituite presso i tribunali aventi sede coincidente con la Corte d'appello o con una sezione di Corte d'appello e che i predetti esercitino le relative funzioni in via esclusiva;

7) prevedere l'istituzione, presso le corti di appello e le sezioni distaccate di corte di appello, di sezioni specializzate per la trattazione dei procedimenti in sede di appello e in sede di reclamo contro i provvedimenti di cui ai procedimenti in-

dicati ai punti 5) e 6); prevedere che i magistrati ad esse assegnati esercitino le relative funzioni in via esclusiva, ovvero, ove ciò non sia possibile, che detti procedimenti siano comunque assegnati a un collegio specializzato;

8) assicurare alle sezioni specializzate di cui al punto 1) l'ausilio dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale o periferica, e in particolare degli enti locali, delle aziende sanitarie locali e dei servizi sociali, nonché di organismi o persone privati con esse convenzionati;

9) prevedere che le sezioni specializzate di cui al punto 6 operino nella composizione attualmente prevista per i tribunali per i minorenni dall'articolo 2 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404;

10) disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate di cui al punto 1) secondo criteri di tendenziale uniformità, speditezza e semplificazione, con specifica attenzione alla tutela dei minori e alla garanzia del contraddittorio tra le parti, valorizzando i poteri conciliativi del giudice e il ricorso alla mediazione familiare, e in particolare secondo i seguenti criteri:

10.1) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di separazione e divorzio giudiziale e in materia di filiazione fuori dal matrimonio la quale preveda:

a) introduzione con ricorso con previsione di un termine libero a comparire per la controparte di almeno 20 giorni, riducibile in caso di urgenza, d'ufficio o su istanza di parte;

b) proposizione delle domande e richieste istruttorie negli atti introduttivi;

c) celebrazione di una prima udienza davanti al presidente della sezione circondariale o distrettuale di cui al punto 1) o altro giudice da lui delegato, il quale ascolta i coniugi o i genitori, ascolta i minori (salvo che gli stessi non siano

capaci di discernimento), eventualmente dispone e acquisisce accertamenti patrimoniali, infine adotta provvedimenti provvisori e fissa udienza per l'assunzione delle prove (richieste negli atti introduttivi e eventualmente precisate all'esito dell'ascolto di parti e minori) o, se non sia ritenuta necessaria ulteriore istruttoria, invita le parti a concludere e rimette al collegio per la decisione (con o senza termini per memorie conclusionali secondo la difficoltà del caso, sentite le parti);

d) previsione della reclamabilità dei provvedimenti provvisori davanti al collegio della Corte di Appello;

e) previsione della possibilità per il giudice istruttore di farsi assistere da un ausiliario nell'ascolto del minore e di disporre consulenza tecnica d'ufficio psicologica sui minori e sulla capacità genitoriale delle parti in qualunque momento, se necessaria, sentite le parti;

f) previsione della facoltà per le parti di richiedere la pronuncia della sentenza parziale di separazione o divorzio sin dalla prima udienza, all'esito dell'adozione dei provvedimenti provvisori e del potere di emanarla in forma monocratica;

g) della concentrazione dell'istruzione probatoria e dell'attribuzione al giudice del potere di regolare le forme del contraddittorio preordinato alla decisione;

10.2) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti di separazione e divorzio consensuali/congiunti e per la richiesta congiunta di regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, la quale preveda:

a) introduzione con ricorso congiunto;

b) comparizione davanti al presidente della sezione circondariale o distrettuale di cui al punto 1) o ad altro giudice delegato il quale valuta i presupposti della domanda e la corrispondenza all'interesse del minore delle condizioni

concordate disponendone l'audizione ogniqualvolta vi sia un dubbio in merito;

c) rimessione al collegio per l'omologa delle condizioni di separazione o di disciplina della filiazione fuori dal matrimonio, per la sentenza di divorzio congiunto nel restante caso;

10.3) dettare una disciplina omogenea, per i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, nonché per l'esecuzione dei relativi provvedimenti, prevedendo in particolare, quanto al processo in materia di responsabilità genitoriale:

a) nella fase preprocessuale, che i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, quando risultino vani gli interventi di natura assistenziale, siano obbligati a riferire al più presto al pubblico ministero minorile sulle condizioni di pregiudizio in cui un minore di età si trovi e di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio;

b) nella fase introduttiva, l'ampliamento della legittimazione attiva anche della persona stabilmente convivente con il minore di età, nonché il contenuto del ricorso e le modalità di istaurazione del contraddittorio ed i casi in cui debba essere nominato il curatore speciale;

c) nella fase istruttoria una puntuale disciplina dei poteri delle parti, contemperandoli con la specificità del rito e con l'esigenza di celerità ed urgenza delle decisioni;

d) una disciplina più dettagliata dell'intervento della pubblica autorità e del rapporto di questa con la competente sezione specializzata e con l'ufficio del pubblico ministero di cui al punto 13), nei casi di pericolo grave ed attuale per la vita ed integrità fisica del minore di cui all'articolo 403 del codice civile;

e) l'applicazione ai provvedimenti urgenti, in quanto compatibili, le disposizioni del procedimento cautelare uniforme;

f) un regime delle impugnazioni che tenga conto della tipologia dei provvedimenti minorili, individuando, quelli reclamabili in Corte di Appello, con riserva di collegialità ai sensi dell'articolo 50-*bis* del codice di procedura civile, e prevedendo la ricorribilità in Cassazione, per violazione di legge, dei provvedimenti che decidono sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale;

g) una disciplina della fase di attuazione dei provvedimenti, che individui la competenza, indichi il rito e le sanzioni eventualmente applicabili in caso di inosservanza.

10.4). assicurare che:

a) sia assicurata l'adeguata considerazione dell'interesse del minore effettuandone l'ascolto diretto con l'assistenza di un ausiliario specializzato in psicologia o psichiatria ove lo ritenga opportuno; salvo che il giudice valuti che il minore non sia capace di discernimento;

b) sia assicurato il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di protezione dell'infanzia e delle linee guida del Consiglio d'Europa in materia di giustizia a misura di minore;

11) prevedere che le attribuzioni del pubblico ministero nei procedimenti di cui ai punti 5) e 6) sono esercitate dalla procura della repubblica presso il tribunale ordinario garantendo la specializzazione dei magistrati addetti a tali funzioni;

12) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate di cui al punto 6) i procedimenti penali di cui all'articolo 9 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404;

13) istituire presso le procure della repubblica presso i tribunali di cui al punto 6) gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori; e prevedere, presso le procure generali, l'individuazione, nell'ambito del programma di organizzazione dell'ufficio, di uno o più magistrati con competenze specialistiche;

14) prevedere che in ambito penale le sezioni specializzate di cui al punto 6) esercitino la giurisdizione secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, nella stessa composizione prevista dall'ordinamento giudiziario ai sensi dell'articolo 2 di detto decreto per ciascuna delle funzioni previste;

15) prevedere che costituisca titolo preferenziale ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate, all'ufficio distrettuale del pubblico ministero di cui al punto 13 il precedente esercizio di funzioni in materia di famiglia e minori e l'aver partecipato ad azioni di formazione, e che i magistrati privi di titoli per pregresse esperienze in materia di famiglia e minori che siano comunque assegnati alle sezioni specializzate debbano svolgere corsi di formazione presso la scuola superiore della magistratura secondo le indicazioni del consiglio superiore della magistratura;

16) prevedere che i magistrati delle sezioni specializzate civili e penali, dell'ufficio distrettuale del pubblico ministero e i magistrati addetti alla trattazione degli affari di famiglia nelle Procure della Repubblica siano tenuti a partecipare annualmente a specifiche azioni di formazione, che saranno organizzate dalla Scuola Superiore della Magistratura e che avranno come obiettivo l'acquisizione di conoscenze giuridiche, di conoscenze extragiuridiche propedeutiche al migliore esercizio delle funzioni di giudice e PM della famiglia e dei minori, di buone prassi di gestione dei procedimenti, di buone prassi per l'ascolto del minore;

17) prevedere la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate circondariali e distrettuali di cui al punto 1) nonché degli uffici del pubblico ministero adeguandole alle nuove competenze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei medesimi tribunali, assicurando l'esercizio in via esclusiva delle funzioni attribuite

alle sezioni specializzate distrettuali di cui al punto 6) senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; prevedere che successive modificazioni delle relative piante organiche del personale di magistratura e amministrativo siano disposte, fermi restando i limiti complessivi delle rispettive dotazioni organiche, con decreti del Ministero della giustizia;

18) prevedere l'emanazione delle necessarie norme transitorie, di attuazione, di esecuzione, nonché quelle di coordinamento dello stesso con le leggi che si occupano della tutela morale, fisica ed economica dei minorenni, e tutte le altre norme integrative che il nuovo ordinamento renderà necessarie ».

1. 25. Ferranti.

Al comma 2, lettera a), sostituire i numeri 2) e 3) con i seguenti:

« 2) assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela, al fine di garantire la ragionevole durata del processo;

3) modifica dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione della oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie;

4) collocazione del procedimento sommario di cognizione, ridenominato in rito semplificato di cognizione di primo grado, nell'ambito del libro II del codice di procedura civile, prevedendone l'obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro, assegnando al giudice la facoltà di fissare termini perentori per la precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, nonché per l'indicazione dei mezzi di prova e per le produzioni documentali, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario;

5) previsione dell'obbligatorietà del rito ordinario di cognizione per le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al procedimento sommario di cognizione;

6) in conformità ai criteri di cui ai numeri 2), 3) e 4), modifica delle disposizioni del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e individuazione dei procedimenti speciali, disciplinati dal codice di procedura civile, dal codice civile e dalle leggi speciali, da assoggettare al rito semplificato di cognizione di primo grado ».

1. 100. Ferranti.

Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:

« 2-bis) Prevedere che all'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione, il giudice istruttore se ritiene che la causa sia matura per la decisione, senza bisogno di assunzione di prova, rimette alle parti davanti al collegio, nonché prevedere che alla stessa udienza il giudice istruttore, rimetta le parti davanti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione avente carattere preliminare, quando la decisione di essa può definire il giudizio ».

1. 116. Marotta.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

« 2-bis) estendere la possibilità anche per le cause di competenza del collegio delle decisioni di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, prevedendo altresì una diversa sistematizzazione nel codice di procedura civile, preferibilmente dopo gli articoli 190 e 190-bis del codice di procedura civile, insieme ad una diversa sistematizzazione dell'articolo 281-quinquies ».

1. 132. Marotta.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

« 3-bis) prevedere la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, anche per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, prevedendo che la stessa negoziazione assistita possa essere curata da professionisti specializzati e che le parti entro il termine di trenta giorni possano adire il giudice e revocare il proprio consenso; »

* **1. 153.** Colletti.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

« 3-bis) prevedere la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, anche per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, prevedendo che la stessa negoziazione assistita possa essere curata da professionisti specializzati e che le parti entro il termine di trenta giorni possano adire il giudice e revocare il proprio consenso; »

* **1. 154.** Turco.

Al comma 2, lettera d), sostituire il numero 1) con i seguenti:

« 1) rendere obbligatoria, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, la vendita dei beni immobili con modalità telematiche, in conformità a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;

2) prevedere che, quando si sono svolti tre esperimenti di vendita del bene immobile sottoposto ad espropriazione forzata senza che siano state mai formulate offerte o istanze di assegnazione, il giudice, previa effettiva liberazione del

bene ovvero assicurando anche con modalità informatiche la possibilità ad ogni interessato di visionare compiutamente l'immobile, dispone un ultimo esperimento di vendita a prezzo libero, all'esito del quale, in caso di mancanza di offerte, dichiara la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche se non ricorrono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;

3) includere tra i beni mobili impignorabili i beni di uso quotidiano, privi di un apprezzabile valore di mercato, nonché degli animali di affezione o di compagnia, prevedendo che l'impignorabilità, anche nei casi diversi da quello di cui alla presente lettera, è rilevabile d'ufficio;

4) individuare il valore del credito azionato nei confronti di una pubblica amministrazione, al di sotto del quale il terzo deve, a norma dell'articolo 546 del codice di procedura civile, accantonare una somma pari all'importo del credito aumentato di tre volte; ».

1. 203. Ferranti.

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2) inserire i seguenti:

« 2-bis) rideterminazione del ruolo dell'ufficiale giudiziario quale agente dell'esecuzione coinvolto e motivato all'efficiente gestione del processo esecutivo, mediante:

a) previsione della rotazione, anche obbligatoria, degli incarichi all'interno del singolo ufficio;

b) previsione della redazione con modalità informatiche dei processi verbali e dell'utilizzo della firma digitale, e dell'indicazione degli orari di apertura e chiusura delle operazioni eseguite;

c) istituzione di un sistema di dichiarazione giurata o solennemente asseverata del debitore sulla composizione del proprio patrimonio, da rendere davanti all'ufficiale giudiziario, la cui mancanza o

falsità sia oggetto di fattispecie incriminatrice penale con sanzioni pari a quelle della truffa ma con perseguibilità d'ufficio ed estinzione del reato in caso di pagamento del credito per cui si procede;

d) istituzione di un sistema di constatazioni formali, affidate all'ufficiale giudiziario, in grado di attestare lo stato e le condizioni di cose, luoghi o persone, quali accertamenti finalizzati all'esecuzione di un titolo e idonei a tenere luogo di formali azioni di accertamento o di opposizioni all'esecuzione in ordine alla presenza o meno delle situazioni di fatto legittimanti la successiva esecuzione;

e) regolamentazione della consegna delle chiavi delle serrature sostituite dall'ufficiale giudiziario in occasione degli accessi agli immobili per l'espropriazione mobiliare e, se necessario, per l'esecuzione per rilascio di immobili, prevedendone il deposito in pubblici uffici diffusi sul territorio, come quelli del Comune in cui l'immobile si trova, o presso l'U.N.E.P.;

2-ter) in caso di pignoramento dei veicoli, disciplinato dall'articolo 521-bis del codice di procedura civile, previsione dell'iscrizione degli estremi del veicolo in un sistema informatico gestito dal centro elettronico nazionale della Polizia di Stato, con individuazione del soggetto che deve richiedere l'iscrizione, prescrizione di modalità e tempi per la richiesta di iscrizione e per ogni successiva annotazione o cancellazione, previsione della procedibilità d'ufficio per il reato di sottrazione di veicolo sottoposto a pignoramento o a sequestro giudiziario o conservativo, previsione che le forze di polizia devono consegnare il veicolo immediatamente dopo il controllo all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto o ad un soggetto delegato dal medesimo istituto vendite;

2-quater) introduzione di meccanismi di maggiore celerità e tutela dei proprietari non debitori nei casi di espropriazione di beni indivisi, tra cui l'armonizzazione dei meccanismi di avvio del giu-

dizio di divisione endoesecutiva e la previsione dell'espropriazione dei beni in comunione legale mediante pignoramento dell'intero e restituzione al coniuge non debitore della metà del controvalore del bene, al lordo delle spese di liquidazione;

2-quinquies) anticipazione del momento ultimo per l'emanazione dell'ordine di liberazione degli immobili pignorati all'atto della nomina del custode, con esclusione dei soli casi in cui l'immobile pignorato è la prima casa di abitazione del debitore, e previsione della attuazione diretta dell'ordine da parte del giudice dell'esecuzione che lo ha emesso, se del caso per il tramite del custode o di altri ausiliari a tale scopo previsti ».

1. 204. Bazoli.

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

« e) adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico, anche mediante l'inserimento nel codice di procedura civile delle relative norme di attuazione, e prevedendo altresì:

i. l'adeguamento delle modalità di identificazione ed autenticazione degli utenti conformi al sistema pubblico di identità digitale;

ii. l'individuazione delle modalità di deposito telematico degli atti processuali e dei documenti;

iii. il rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito in via automatica da parte del sistema informatico al momento del caricamento degli atti processuali e dei documenti;

iv. la previsione di un sistema di monitoraggio della funzionalità e delle interruzioni del sistema informatico, con automatica rimessione in termini delle parti processuali per l'ipotesi di impossibilità di rispetto di termini processuali generata da mancata funzionalità del sistema informatico del Ministero della Giu-

stizia, che non consenta alla parte di caricare il caricamento degli atti processuali e dei documenti;

v. la previsione di uno schema informatico per la predisposizione degli atti processuali che, ferma restando l'immodificabilità del loro contenuto informativo, consenta: (i) la agevole fruizione sulla maggior parte degli strumenti informatici indipendentemente dalle dimensioni dell'apparato di visualizzazione; (ii) la fruizione attraverso gli apparati informatici ad ausilio delle persone diversamente abili; (iii) la creazione di collegamenti ipertestuali tra varie parti del testo, con i documenti prodotti, con risorse esterne; (iv) l'inserimento di immagini, filmati, tracce sonore;

vi. il divieto di sanzioni processuali sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico dell'atto, quando questo abbia comunque raggiunto lo scopo; la previsione di sanzioni pecuniarie a carico della parte, quando gli atti difensivi, anche se sottoscritti da un difensore, redatti in difformità delle specifiche tecniche, ledono l'integrità del contraddittorio o rendono inattendibili le rilevazioni statistiche

vii. individuare i casi in cui il giudice è tenuto ad effettuare il deposito telematico dei propri provvedimenti, in particolare al fine di consentire le rilevazioni statistiche o per evitare il pericolo di falsificazione dei provvedimenti di autorizzazione al prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice

viii. previsione che la designazione del giudice nei procedimenti civili sia effettuata con sistemi automatici

ix. individuazione dei tipi di firma elettronica da utilizzare per la sottoscrizione degli atti processuali e dei documenti;

x. disciplina delle modalità di tenuta e conservazione degli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico, nonché le modalità per accedere al fascicolo e

per facilitare la reperibilità degli atti e dei documenti nonché delle informazioni ivi contenute;

xi. introduzione, in via generale, del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, per assicurare un'agevole consultabilità degli atti e dei provvedimenti informatici, prevedendo le conseguenze, anche processuali, dell'eventuale inosservanza;

xii. prevedere la trasmissione con modalità telematiche del fascicolo d'ufficio al giudice dell'impugnazione, ivi inclusi gli atti e i documenti presenti su supporto analogico;

xiii. emanare un testo unico in materia di processo civile telematico, comprendente, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari

xiv. disciplinare le modalità di spedizione e rilascio della copia esecutiva, riservando i relativi compiti al cancelliere, eliminando il divieto di spedizione di più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte e prevedendo la possibilità per la parte di procedere esecutivamente in forza di copia munita di attestazione di conformità alla copia esecutiva rilasciata dal cancelliere.

Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti previsti nel presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

1. 213. Bazoli.

Al comma 2, lettera h), aggiungere il seguente periodo:

« In particolare prevedere:

1) che l'Indice nazionale di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contenga

anche i dati identificativi di tutte le imprese e di tutti i professionisti, ivi compresi i recapiti telefonici, prevedendo le opportune disposizioni per porre a carico dei consigli degli ordini o dei collegi professionali e del Registro delle imprese l'obbligo di inserire i predetti dati, in tempo reale e con sistemi automatizzati, nonché le sanzioni in caso di inadempimento;

2) che, quando il destinatario è un'impresa o un professionista, l'avvocato effettua obbligatoriamente la notificazione esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 3-*bis* della legge 21 gennaio 1994, n. 53; che allo stesso modo procede il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale direttamente per stare in giudizio personalmente;

3) che in tutti i casi in cui la notificazione all'impresa o al professionista, eseguita con modalità telematiche, non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'atto da notificarsi sia inserito in un'area web riservata del portale gestito dal soggetto di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per la gestione dell'Indice di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; prevedere che all'area web riservata possa accedere esclusivamente il destinatario della notificazione con modalità telematiche; porre a carico del notificante l'obbligo di pagare una somma determinata tenendo conto degli importi dovuti per la notificazione a norma dell'articolo 140 del codice di procedura civile;

4) prevedere che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

5) prevedere che le norme attuative della disposizione prevista dal numero 3), per il caso di mancato perfezionamento della notificazione effettuata con modalità telematiche, si applicano anche quando la notificazione dell'atto introduttivo del procedimento è eseguita a cura della cancelleria;

6) prevedere che quando il destinatario è un soggetto diverso da quelli di cui al numero 2), l'avvocato o il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale direttamente per stare in giudizio personalmente effettuano la notificazione esclusivamente a mezzo del servizio postale a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53; prevedere che ai fini del presente numero l'avvocato allega all'atto da notificarsi una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta l'assenza di procedimenti disciplinari pendenti a suo carico e di non aver riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione;

7) prevedere che l'ufficiale giudiziario procede alla notificazione degli atti esclusivamente: *a)* quando l'istanza proviene da una parte che dichiara di non essere assistita da un difensore; *b)* il difensore istante attesta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, che per specifiche ragioni oggettive, individuate dal legislatore delegato, non è possibile procedere a norma dei numeri precedenti; *c)* è fatta espressa istanza che si notifichi a mani del destinatario;

8) prevedere che, quando la notificazione è eseguita, a richiesta dell'ufficiale giudiziario o della cancelleria, a mezzo del servizio postale, l'atto da notificare e l'avviso di ricevimento siano trasmessi con modalità telematiche rispettivamente all'ufficio postale incaricato della spedizione e alla cancelleria, anche attribuendo i necessari poteri di certificazione della conformità della copia informatica all'originale; prevedere che l'ufficiale giudiziario, di regola, si avvale del servizio postale anche per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi nel Comune ove ha sede l'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti ».

1. 239. Ferranti.

All'articolo 1, comma 2, lettera h), aggiungere il seguente periodo:

« In particolare prevedere:

1) che il Ministero della giustizia deve mettere a disposizione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, sistemi di riconoscimento vocale e di redazione con modalità automatiche del processo verbale

e che in tal caso non si procede alla redazione del verbale in altra forma;

2) che il Ministero della giustizia deve mettere a disposizione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attrezzature e sistemi informatici che consentano la partecipazione a distanza all'udienza ».

1. 013. Colletti.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle priorità strategiche regionali e di sicurezza della politica estera dell'Italia, anche in vista della nuova strategia di sicurezza dell'Unione europea.

Audizione di giornalisti ed esperti, con particolare riferimento ai fatti avvenuti a Colonia il 31 dicembre 2015 nel quadro dei rapporti tra Unione europea, Medio Oriente e Africa
(Svolgimento e conclusione)

41

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 20 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulle priorità strategiche regionali e di sicurezza della politica estera dell'Italia, anche in vista della nuova strategia di sicurezza dell'Unione europea.

Audizione di giornalisti ed esperti, con particolare riferimento ai fatti avvenuti a Colonia il 31 dicembre 2015 nel quadro dei rapporti tra Unione europea, Medio Oriente e Africa.

(Svolgimento e conclusione).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Svolge, quindi, un intervento introduttivo.

Karima MOUAL, *editorialista ed inviata del quotidiano marocchino Al-Akhbar e direttrice del sito del Consiglio della Co-*

munità marocchina all'estero, Tobias PILLER, *corrispondente del quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung*, Aldo CAZZULLO, *giornalista del Corriere della Sera e scrittore*, e Carlo PANELLA, *scrittore e giornalista*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Maria Chiara CARROZZA (PD), Gianni FARINA (PD), Franco CASSANO (PD), Maria Edera SPADONI (M5S) e Giuseppe Stefano QUINTARELLI (SCpI).

Tobias PILLER, *corrispondente del quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung* e Carlo PANELLA, *scrittore e giornalista*, rispondono, a più riprese, ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Gaetano Giunta, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00652 Bolognesi, sulla riqualificazione energetica degli impianti delle infrastrutture in uso al Ministero della difesa 42

SEDE CONSULTIVA:

DL 201/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 42

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 43

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 gennaio 2016.

Audizione del dottor Gaetano Giunta, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00652 Bolognesi, sulla riqualificazione energetica degli impianti delle infrastrutture in uso al Ministero della difesa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 201/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 3513 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2016.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Vincenzo D'ARIENZO (PD) ricorda che l'onorevole Villecco Calipari, in qualità di relatrice sulle proposte di legge in materia di rappresentanza militare, sta portando avanti dall'inizio della legislatura un impegnativo lavoro che dovrebbe condurre, a distanza di quasi trent'anni, all'attesa riforma di tale istituto.

Poiché l'obiettivo che la relatrice e la Commissione si sono dati è quello di concludere quanto prima il lavoro in Commissione, nell'auspicio che la riforma possa essere rapidamente approvata da entrambe le Camere e divenire legge, ri-

tiene opportuno evitare di avviare la procedura per l'elezione dei nuovi organi della rappresentanza, in modo da scongiurare il pericolo che questi vengano a trovarsi in carica per un periodo di tempo estremamente limitato, considerato che con la riforma decadrebbero gli organi in carica.

Ringrazia, pertanto, la collega Villecco Calipari per aver predisposto un emendamento al decreto-legge in titolo, volto per l'appunto a prorogare di dodici mesi il mandato degli attuali organi della rappresentanza, da presentare alle Commissioni di merito. Fa presente quindi che l'emendamento è già stato sottoscritto da numerosi deputati, appartenenti a gruppi parlamentari diversi e che è tuttora aperto alla firma di chi intenda sostenerlo.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) ricorda che il personale delle Forze armate, oltre che dalla riforma della rappresentanza militare, della quale si sta discutendo in Parlamento e precisamente in questa Commissione, è interessato dai provvedimenti di riordino preannunciati dalla Ministra della difesa con il Libro bianco per la difesa e la sicurezza nazionale. Ritene pertanto che, oltre ad impegnarsi per accelerare e portare a compimento i lavori sulla riforma della rappresentanza militare, i componenti la Commissione dovrebbero stimolare il Governo, eventualmente attraverso la presentazione di un apposito atto di indirizzo, a procedere in

tempi ragionevoli all'adozione ovvero alla presentazione al Parlamento dei citati provvedimenti di riordino.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) rileva che la riforma della rappresentanza militare, da una parte, e il riordino dei vari istituti di interesse del personale militare di cui parla il Libro bianco, dall'altra parte, viaggiano su due percorsi distinti e autonomi. Nel ribadire quindi la validità dell'iniziativa emendativa cui ha fatto cenno il collega D'Arienzo e nel sottolineare come la stessa sia già stata sottoscritta da diversi componenti della Commissione, appartenenti a più gruppi parlamentari, invita il collega Artini a sottoscriverla a sua volta.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, osserva che la relatrice valuterà come tenere eventualmente conto nella sua proposta di parere degli spunti emersi nel dibattito di oggi. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. Testo unificato C. 2497 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	44
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Nuovo testo unificato C. 698 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	45
Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso agli utenti. Nuovo testo C. 2520 (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	46
Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. Testo unificato C. 1454 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	46
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	48
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	49

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.30.

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.

Testo unificato C. 2497 e abb.
(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, fa presente che il provvedimento in esame, risultante dall'abbinamento di due proposte di legge di iniziativa parlamentare, reca modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. Osserva, altresì, che oggetto di esame è il testo unificato delle richiamate proposte di legge, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), e che il medesimo non è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle norme che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Con riferimento all'articolo 1, ritiene che andrebbe precisato se l'estensione

delle misure di sostegno previste dalla legge n. 77 del 2007 anche al patrimonio culturale immateriale possa determinare l'esigenza di un incremento delle risorse da destinare alle medesime misure di sostegno.

Con riferimento all'articolo 2 non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, essendo l'onere limitato all'entità della spesa autorizzata.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 2 autorizza la spesa di 800 mila euro per il 2016 per gli interventi di riqualificazione e valorizzazione previsti dallo stesso articolo 2. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito in esito della procedura di riaccertamento straordinario dei residui passivi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 66 del 2014. Al riguardo, osserva che la disposizione presenta i seguenti profili problematici: la natura della spesa oggetto di copertura; l'esatta individuazione del fondo da cui vengono attinte le risorse per provvedere alla copertura degli oneri; la mancanza di un collegamento tra le novelle introdotte dall'articolo 1 alla legge n. 77 del 2006 e la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 2.

Per quanto riguarda il primo aspetto rileva che gli oneri potrebbero riguardare non solo spese di conto capitale, ma anche di parte corrente, che dovrebbero essere pertanto coperte con risorse della stessa natura. Per quanto riguarda il secondo profilo, osserva che il provvedimento non precisa a quale fondo, istituito in esito alla procedura di accertamento straordinario dei residui, si debba fare riferimento, posto che, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 66 del 2014, i fondi istituiti sono due, uno di parte corrente e uno di conto capitale. Peraltro, segnala che, al momento, nello stato di previsione del Ministero dei beni culturali, ambientali e del turismo risulta presente il solo fondo di conto capitale (capitolo 7945) con uno stanziamento pari a 4,6 milioni di euro per il 2016, che è di per sé inidoneo a coprire oneri di parte

corrente. Per quanto riguarda il terzo ed ultimo aspetto, rileva che gli interventi oggetto di copertura ai sensi dell'articolo 2 sono solo in parte sovrapponibili ai nuovi interventi previsti dalle novelle introdotte alla legge n. 77 del 2006 e si riferiscono al solo anno 2016, mentre le citate novelle, poiché introdotte a regime, appaiono suscettibili di determinare oneri anche per gli anni successivi al 2016. Di conseguenza gli ulteriori interventi previsti dalle novelle in esame dovrebbero trovare autonoma copertura nell'ambito delle risorse già stanziata dalla legge n. 77 del 2006.

Tutto ciò considerato, ritiene pertanto necessario che il Governo chiarisca, da un lato, la natura degli oneri oggetto di copertura e del fondo a cui gli oneri stessi sono imputati, e dall'altro, la sussistenza di eventuali disponibilità nell'ambito delle risorse stanziata dalla legge n. 77 del 2006 per far fronte agli ulteriori interventi previsti dalle novelle di cui all'articolo 1.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire chiarimenti in ordine alle questioni evidenziate dalla relatrice.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

Nuovo testo unificato C. 698 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 settembre 2015.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è ancora in attesa della relazione tecnica sul provvedimento, la cui richiesta è stata deliberata nella seduta del 23 settembre 2015.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel fare presente che la relazione tecnica non risulta ancora predisposta a causa delle verifiche e degli approfondimenti tuttora in corso da parte dei vari Dicasteri interessati, assicura che la stessa dovrebbe comunque essere perfezionata nell'arco di pochi giorni.

Francesco BOCCIA, *presidente*, preso atto delle rassicurazioni fornite dalla rappresentante del Governo, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso agli utenti.

Nuovo testo C. 2520.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame reca disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti, evidenziando che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. Rivela che oggetto di esame è il nuovo testo elaborato in sede referente dalla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni). Passando all'esame delle norme che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Circa gli articoli da 1 a 4-ter, concernenti la tutela della concorrenza e della libertà di accesso nei servizi della rete internet, non rileva effetti finanziari di carattere diretto in relazione alle norme che disciplinano i profili, sopra illustrati, concernenti l'offerta e la domanda di mercato nei settori delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. Quanto ad eventuali implicazioni di carattere indiretto, osserva che esse non appaiono pre-

figurabili sulla base delle mere definizioni e previsioni di carattere generale contenute nel testo. In proposito ritiene comunque utile acquisire l'avviso del Governo.

Riguardo alle funzioni amministrative previste dal testo, inerenti in particolare compiti di regolazione, di controllo, di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento del Governo al fine di verificare se le autorità competenti – Ministero dello sviluppo economico, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità garante della concorrenza – dispongano, a normativa vigente, delle risorse necessarie per fare fronte agli adempimenti richiesti.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire chiarimenti in ordine alle questioni evidenziate dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.

Testo unificato C. 1454 e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel ribadire quanto già dichiarato nella seduta di ieri, in particolare con riguardo al fatto che la quota massima di 20 milioni di euro, di cui al comma 1 dell'articolo 3, ha ad oggetto i finanziamenti previsti dall'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge n. 69 del 2013, il cui importo è stato rideterminato da ultimo nella misura di 5 miliardi di euro, con-

ferma altresì che i suddetti finanziamenti sono stati finora utilizzati nella misura del 54 per cento. Precisa inoltre che l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge n. 69 del 2013, come integrata dall'articolo 1, comma 243, della legge n. 190 del 2014, presenta le necessarie disponibilità per far fronte all'erogazione dei contributi in conto interessi derivanti dalla concessione della suddetta quota di finanziamenti relativa agli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità delineato dal provvedimento in esame.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo unificato della proposta legge C. 1454 e abb. recante Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

i finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge n. 69 del 2013, come rideterminati dall'articolo 1, comma 243, della legge n. 190 del 2014, pari a 5 miliardi di euro, sono stati finora utilizzati nella misura del 54 per cento;

risulta pertanto effettivamente disponibile, nell'ambito dei finanziamenti stessi, l'importo di 20 milioni di euro che l'articolo 3 del presente provvedimento destina agli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità;

l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge n. 69 del 2013, come integrata dall'articolo 1, comma 243, della legge n. 190 del 2014, presenta le necessarie disponibilità per far fronte all'ero-

gazione dei contributi in conto interessi derivanti dalla concessione dei citati finanziamenti alle predette imprese;

appare necessario introdurre un'apposita clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

ritenuto, pertanto, che:

all'articolo 3, risulti necessario precisare che una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese previsti dall'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge n. 69 del 2013, come rideeterminato dall'articolo 1, comma 243, della legge n. 190 del 2014, sia destinata, anziché alle agevolazioni, agli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità, ai fini della concessione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, secondo periodo, del medesimo decreto-legge, come integrata dall'articolo 1, comma 243, della legge n. 190 del 2014;

dopo l'articolo 4 debba essere inserita un'apposita clausola di invarianza finanziaria, nei termini risultanti dai chiarimenti resi dal Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3 sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei

finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come rideterminato dall'articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è destinata agli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità di cui alla presente legge, ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, secondo periodo, del medesimo decreto-legge n. 69 del 2013, come integrata dall'articolo 1, comma 243, della legge n. 190 del 2014.

Conseguentemente ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 e nella relativa rubrica sostituire, ovunque ricorra, la parola: agevolazioni con la seguente: contributi.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente: Art. 4-*bis*. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

Testo unificato C. 259 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*), dalla quale emerge la necessità, stante l'ampiezza degli adempimenti che il provvedimento in titolo prevede in capo alle pubbliche amministrazioni, di acquisire una relazione tecnica.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, nel concordare con la rappresentante del Governo in ordine alla necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento, auspica che la medesima possa essere trasmessa quanto più celermente possibile.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di quattro giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di responsabilità professionale
del personale sanitario. Testo unificato C. 259 e abb.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

9342



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE

Roma,

19 GEN 2016

All'Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

Prot. N. 3501
Rif. Prot. Entrata N.
Allegati:
Risposta a nota del:

UFFICIO VIII

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO p.c.
Atti Parlamentari Economia e Finanze

19 GEN. 2016

All'Ufficio del Coordinamento
Legislativo
SEDE

Prot. n. 1-179

OGGETTO: AC 259 e abb. - Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario - Testo unificato e dossier del Servizio bilancio della Camera dei Deputati.

Sono stati esaminati il testo del disegno di legge in oggetto e il dossier della Camera dei Deputati.

Al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.

Il disegno di legge è diretto ad introdurre nuove disposizioni in materia di:

- 1) implementazione delle attività di gestione del rischio sanitario, con attivazione di funzioni specifiche, anche di audit e formazione continua del personale (articolo 2)
- 2) istituzione in ogni regione di Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente e istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità presso l'AGENAS. Le disposizioni prevedono che alle nuove funzioni si provveda ad invarianza di oneri per la finanza pubblica (articoli 3 e 4);
- 3) pubblicazione dei dati relativi ai risarcimenti danni erogati nell'ultimo quinquennio (articolo 5)
- 4) responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria (articolo 6);
- 5) fissazione della responsabilità per inadempimento in capo alla struttura sanitaria, per l'opera degli esercenti di cui la stessa si avvalga, ancorché non dipendenti, ivi compresi gli esercenti nello svolgimento dell'attività sanitaria

- privatistica in regime di libera professione intramuraria e dell'attività di telemedicina; responsabilità dell'esercente la professione sanitaria (articolo 7);
- 6) tentativo obbligatorio di conciliazione e azione di rivalsa (articoli 8 e 9);
 - 7) obblighi di assicurazione delle strutture sanitarie e degli esercenti la professione sanitaria e procedibilità dell'azione diretta del danneggiato verso l'assicuratore (articoli 10 e 11);
 - 8) fondo di garanzia per i soggetti danneggiati e altri adempimenti di natura procedimentale (articoli 12 e 13).

Al riguardo, preliminarmente si rappresenta che le disposizioni di cui all'articolo 2 sono già contenute nell'identico testo nell'articolo 1, commi 538-540, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) e che il provvedimento non è corredato della necessaria relazione tecnica.

In considerazione degli importanti adempimenti e degli obblighi che le disposizioni pongono in capo alle strutture pubbliche, è necessario che la **relazione tecnica illustri, per ciascuno degli articoli di cui il provvedimento si compone, il relativo impatto, anche in termini finanziari**. In particolare:

- con riferimento alle disposizioni sintetizzate nel precedente punto 2) è necessario che la relazione dimostri la sostenibilità delle nuove funzioni amministrative, da parte di tutte le singole amministrazioni coinvolte, in condizioni di neutralità finanziaria, come stabilito dalle norme stesse. Con particolare riferimento all'articolo 4, comma 1, diretto a stabilire l'istituzione di un Osservatorio presso l'AGENAS, la previsione normativa andrebbe integrata con la previsione che detto osservatorio è istituito con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- con riferimento alle restanti norme la relazione dovrà dimostrare che non si producono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (diversamente detti oneri dovranno essere puntualmente quantificati e coperti), specificando anche quali disposizioni risultano innovative rispetto alla legislazione vigente (ci si riferisce in particolare agli obblighi già posti in capo alle aziende sanitarie di munirsi di assicurazioni per rischi ex articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014).

Rilevano in special modo le disposizioni sintetizzate nel precedente punto 5) che sembrerebbero ampliare la responsabilità posta in capo alle aziende sanitarie pubbliche (chiamate a rispondere dei danni arrecati dal personale non dipendente e dal personale che svolge attività libero-professionale in regime di intramoenia) con ciò determinando, quanto meno in una prima fase, un incremento degli oneri.

Per le medesime norme si rende altresì necessario prevedere, una volta dimostrate l'effettiva neutralità finanziaria, apposite clausole di invarianza.

Il richiamato dossier del Servizio bilancio della Camera dei deputati rileva rischi di insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica con particolare riferimento agli articoli 3, 4, e da 6 a 12, e pertanto richiede elementi informativi al Governo.

Per quanto sopra rappresentato in ordine alla necessità che il provvedimento sia corredato di relazione tecnica ai fini della relativa valutazione, si concorda con il Servizio bilancio della Camera.

Il Ragioniere Generale dello Stato



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	52
Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2016. Atto n. 254 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	53
Proposta di nomina del dottor Giuseppe Maria Berruti a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Nomina n. 61 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
Proposta di nomina del dottor Carmine Di Noia a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Nomina n. 62 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	55

SEDE CONSULTIVA:

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	56
--	----

RISOLUZIONI:

7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	64
7-00838 Barbanti: Sospensione delle attività di riscossione dell'IRAP con riferimento ai medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (<i>Discussione e rinvio</i>)	64
ERRATA CORRIGE	67

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.40.

Sull'ordine dei lavori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di proce-

dere ad un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, all'esame dello schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2016 (Atto n. 254), poi all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 3513, di conversione del decreto-legge n. 210 del 2015, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, quindi alla discussione delle risoluzioni 7-00553 Pagano e 7-00838 Barbanti e, infine, all'esame delle proposte di nomina del dot-

tor Giuseppe Maria Berruti e del dottor Carmine Di Noia a componenti della CONSOB (Nomine nn. 61 e 62).

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2016.

Atto n. 254.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione Finanze sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto ministeriale recante l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2016 (Atto n. 254).

Rammenta che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 722 del 1955, la Commissione dovrà esprimere il parere sul provvedimento entro il 10 febbraio prossimo.

Per quanto riguarda il contesto normativo in cui si inquadra lo schema di decreto, ricorda in primo luogo che, ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 722 del 1955, come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 62 del 1990, l'individuazione, fino ad un massimo di dodici, delle lotterie nazionali da effettuare ogni anno, oltre ad una lotteria internazionale, è rimessa ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 dicembre di ogni anno, previo parere parlamentare.

Quanto agli utili di ciascuna lotteria, è stabilito che essi siano versati in conto entrata al Bilancio dello Stato, e che, per le lotterie eventualmente abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni, un terzo degli utili sia devoluto ai comuni stessi, con uno specifico vincolo di destinazione. Tali introiti, infatti, devono essere utilizzati dagli enti locali per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio

artistico, culturale e ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

Rammenta inoltre che la gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali a estrazione differita sono riservati al Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a seguito dell'accorpamento operato ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012, che vi provvede direttamente ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica. A partire dalla Lotteria Italia 2010, la gestione delle lotterie non viene espletata secondo meccanismi basati sul regime concessorio, ma direttamente dall'Agenzia delle Dogane avvalendosi della fornitura di alcuni servizi da parte di Lotterie Nazionali s.r.l. (Lottomatica), in quanto concessionario delle lotterie istantanee (cosiddetti «gratta e vinci»), avente l'obbligo, a titolo gratuito, di distribuire nella sua rete di vendita i biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione differita. A tale soggetto sono state in particolare affidate, con apposita convenzione, gli aspetti relativi alla gestione della stampa e distribuzione dei biglietti, nonché all'assistenza alle procedure di estrazione, al pagamento dei premi ed alla realizzazione di attività promozionali.

In merito fa presente che la Relazione tecnica allegata allo schema di decreto evidenzia come Lotterie Nazionali s.r.l. sia stato l'unico soggetto che ha manifestato interesse a partecipare alle procedure selettive previste per la fornitura di tali servizi.

Passando a esaminare il contenuto dello schema di decreto, evidenzia innanzitutto come, anche per l'anno 2016, si sia ritenuto opportuno confermare sostanzialmente il processo di riduzione del numero delle lotterie nazionali a estrazione differita già avviato negli anni scorsi (per il 2008 ne erano state previste 4, per il 2009 ne erano previste 3, per il 2010 ne sono state previste 2, per il 2011, il 2012, il 2013 e il 2014 una sola e per il 2015 di nuovo 2 lotterie), fissandone il numero a due sole

lotterie nazionali a estrazione differita (laddove la disciplina vigente in materia consentirebbe in astratto, come già indicato in precedenza, di istituire un numero massimo di dodici lotterie, più una internazionale).

In particolare, lo schema di decreto prevede, per l'anno in corso, come già previsto per il 2015, lo svolgimento di due sole lotterie: la tradizionale Lotteria Italia, la quale, come d'uso, non è stata abbinata ad alcuna manifestazione o evento, nonché un'altra lotteria, cui sarà abbinata la manifestazione «Premio Louis Braille», organizzata dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.

Come già avvenuto negli anni scorsi, la Lotteria Italia è collegata a trasmissioni radiofoniche e televisive di notevole richiamo che possono assicurare un impatto mediatico positivo: tale collegamento, nonché la circostanza che non sono state previste altre lotterie, induce a ritenere possibile un andamento positivo della predetta Lotteria.

In tale ambito segnala come, secondo gli elementi indicati dalla Relazione tecnica allegata allo schema di decreto, la scelta di limitare anche quest'anno a 2 il numero delle lotterie nazionali sia legata innanzitutto a ragioni di carattere economico già segnalate negli anni scorsi, in quanto le lotterie tradizionali ad estrazione differita hanno evidenziato un andamento sostanzialmente negativo e non risultano pertanto remunerative per lo Stato.

Le ragioni del costante andamento negativo nell'andamento delle lotterie a estrazione differita risiedono, da un lato, alla disaffezione da tale tipologia di gioco da parte dei giocatori, i quali sono interessati a formule di gioco che assicurano una tempistica più immediata e prevedono premi più alti, e, dall'altro lato, nel fatto che si è ormai perso il senso dell'abbinamento a manifestazioni ed eventi tradizionali, da cui deriva il disinteresse degli organizzatori di tali manifestazioni.

Tuttavia la relazione governativa segnala come i lievi segnali di ripresa nel numero di biglietti delle lotterie tradizio-

nali venduti nel 2015 abbiano indotto il Governo a confermare anche per il 2016, accanto alla Lotteria Italia, una seconda Lotteria, abbinata al «Premio Louis Braille», la quale ha ottenuto, secondo quanto riferito dal Governo, un significativo successo, testimoniato dalla vendita di circa 990.000 biglietti e da un utile erariale di circa 830.000 euro, al netto dei 414.000 euro destinati all'Associazione organizzatrice del Premio, l'Unione Italiana Ciechi. Al riguardo, la Relazione governativa evidenzia come l'andamento positivo di tale Lotteria sia legata al suo carattere solidaristico e al notevole impegno profuso dall'Unione Italiana Ciechi, che, grazie alla sua diffusione sul territorio nazionale, ha assicurato una capillare distribuzione dei biglietti della Lotteria stessa.

Per quanto attiene alla Lotteria Italia, viene inoltre confermato come il collegamento di quest'ultima Lotteria a trasmissioni televisive e/o radiofoniche di grande richiamo costituisca un elemento imprescindibile per suscitare la curiosità e l'interesse dei giocatori.

In tale contesto ricorda che la raccolta 2015 della Lotteria Italia per il 2015 ha registrato, rispetto al 2014, un incremento di circa il 13,5 per cento: sono stati venduti un numero di biglietti pari a 8.689.860. La raccolta ammonta a 43.449.300 euro, mentre la quota da versare al bilancio dello Stato a titolo di utile erariale ammonta a 10.618.500 euro. È stata devoluta a favore del bilancio dello Stato anche l'ulteriore somma di 868.986 euro relativa al rimborso delle spese di gestione, inserita fra le spese della lotteria e pari al 2 per cento dell'entrata lorda, precedentemente riconosciuta all'ex Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad una seduta da convocare nel corso della prossima settimana il seguito dell'esame.

Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.45, è ripresa alle 14.

Proposta di nomina del dottor Giuseppe Maria Berruti a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Nomina n. 61.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

Proposta di nomina del dottor Carmine Di Noia a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Nomina n. 62.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di nomina, rinviato nella seduta del 14 gennaio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri si è proceduto all'audizione informale, in congiunta con la Commissione Finanze e tesoro del Senato, del dottor Berruti e del dottor Di Noia.

Andrea DE MARIA (PD), *relatore*, nel ricordare di aver già formulato, nella precedente seduta di esame, proposte di parere favorevole sulle proposte di nomina del dottor Berruti e del dottor Di Noia a componenti della CONSOB, dichiara il voto favorevole del gruppo del PD sulle predette proposte di nomina, esprimendo in tale contesto un giudizio molto positivo sull'audizione dei due candidati svoltasi nella seduta di ieri, nel corso della quale le Commissioni hanno potuto verificare la competenza e lo spessore professionale del dottor Berruti e del dottor Di Noia. Tale audizione ha inoltre dato modo di affrontare in modo esaustivo il tema delle possibili sovrapposizioni di incarichi relativamente ad uno dei candidati, facendo massima chiarezza su tale aspetto. Sottolinea quindi come le esperienze specifiche dei candidati si integrino particolarmente bene tra loro in vista dell'apporto che essi potranno dare in futuro alla CONSOB.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di nomina del dottor Berruti, preannunciando invece voto contrario sulla proposta di nomina del dottor Di Noia. A tale proposito, nel considerare positivamente il fatto che, ai fini della selezione dei candidati ad un'autorità pubblica, si sia tenuto conto anche delle esperienze maturate anche nel settore privato, sottolinea tuttavia come, più che dar luogo a problemi sotto il profilo di un eventuale conflitto di interessi, che sarà risolto certamente dal dottor Di Noia dimettendosi dai suoi incarichi incompatibili con quello di componente della CONSOB, il passaggio diretto del dottor Di Noia da un ruolo di rappresentanza di interessi privati ad un ruolo tanto rilevante all'interno di un'autorità pubblica di vigilanza, senza alcuno intervallo temporale tra i due incarichi, possa incidere sulla credibilità complessiva della CONSOB, esponendola inevitabilmente a polemiche e critiche.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che, trattandosi di due proposte di nomina relative alla medesima autorità, le votazioni sulle proposte di nomina del dottor Giuseppe Maria Berruti e del dottor Carmine Di Noia, sebbene distinte, saranno svolte contestualmente.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole, formulata dal relatore, relativa alla proposta di nomina del dottor Giuseppe Maria Berruti.

(Segue la votazione).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	27
Votanti	27
Astenuti	0
Maggioranza	14
Hanno votato sì	24
Hanno votato no	3.

La Commissione approva.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Alberti, Barbanti, Bernardo, Busin, Capozzolo, Carbone, Carella, Currò, De Maria, Di Maio Marco, Fontana Cinzia Maria, Fragomeli, Fregolent, Gebhard, Giacomoni, Ginato, Laffranco, Lodolini, Moretto, Paglia, Pelillo, Petrini, Pisano, Ribaudò, Sanga, Sottanelli, Villarosa.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole, formulata dal relatore, relativa alla proposta di nomina del dottor Carmine Di Noia.

(Segue la votazione).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	27
Votanti	27
Astenuti	0
Maggioranza	14
Hanno votato sì	21
Hanno votato no	6.

La Commissione approva.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Alberti, Barbanti, Bernardo, Busin, Capozzolo, Carbone, Carella, Currò, De Maria, Di Maio Marco, Fontana Cinzia Maria, Fragomeli, Fregolent, Gebhard, Giacomoni, Ginato, Laffranco, Lodolini, Moretto, Paglia, Pelillo, Petrini, Pisano, Ribaudò, Sanga, Sottanelli, Villarosa.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 3513 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Michele PELILLO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio), il disegno di legge C. 3513, di conversione del decreto-legge n. 20 del 2015, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, che si compone di 13 articoli, segnala, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, i commi 1, 2, 4 e 8 dell'articolo 10, nonché una previsione recata dall'articolo 12.

In particolare il comma 1 differisce dal 31 dicembre 2015 al 30 giugno 2016:

il termine entro cui le società agenti della riscossione cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate;

il termine a decorrere dal quale le suddette società possono svolgere l'attività di riscossione, spontanea o coattiva, delle entrate degli enti pubblici territoriali, nonché le altre attività strumentali, soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica.

In merito ricorda che l'articolo 7, comma 2, lettere da *gg-ter*) a *gg-septies*), del decreto-legge n. 70 del 2011 stabilisce che a partire da una specifica data – inizialmente fissata al 1° gennaio 2012 e già più volte prorogata – Equitalia Spa e le società da essa partecipate cessino di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione – spontanea e coattiva – delle entrate, tributarie o pa-

trimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate.

Dal momento di tale cessazione spetterà dunque ai comuni effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali e, ove opportuno per l'affidamento del servizio a soggetti esterni (con modalità diverse dunque dall'esercizio diretto o dall'affidamento *in house*), essi dovranno procedere nel rispetto delle norme in materia di evidenza pubblica secondo:

la procedura d'ingiunzione fiscale prevista dal regio decreto n. 639 del 1910, che costituisce titolo esecutivo;

le disposizioni del titolo II (Riscossione coattiva) del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per quanto compatibili e, comunque, nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

Il comma 2 proroga ulteriormente, dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016, il termine (di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2012, che lo fissava originariamente al 31 dicembre 2012) entro il quale continuano ad applicarsi, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, specifici coefficienti (individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998 e ridotti nella misura del 12 per cento) necessari a individuare i quantitativi di combustibile i quali, impiegati nei predetti impianti, possano ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica e che sono dunque soggetti alla relativa accisa in misura agevolata.

L'applicazione di tali coefficienti viene effettuata in attesa dell'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico – di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – che consente la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi (produzione combinata di energia elettrica e calore). In tale ambito rammenta che per l'adozione di tale

decreto non è previsto uno specifico termine; tuttavia, rinviando di un anno l'applicazione dei coefficienti summenzionati, si posticipa sostanzialmente anche l'emanazione della norma secondaria.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2016 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti (consulenti finanziari), da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, in attesa della riforma del settore.

In particolare, la norma proroga il termine di cui all'articolo 19, comma 14 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 (che ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva 2004/39/CE cosiddetta MIFID), al fine di consentire fino al 31 dicembre 2016 l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti (consulenti finanziari), da parte dei soggetti che già esercitavano tale attività, in attesa della piena operatività delle eventuali riforme.

Per effetto di tale previsione, dunque, nonostante l'esercizio professionale di servizi e attività di investimento sia riservato dalla legge (ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998) a banche e imprese di investimento, i soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano consulenza in materia di investimenti possono continuare a svolgere tale servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, fino al 31 dicembre 2016 (in luogo del 31 dicembre 2015).

Al riguardo rammenta che i commi da 36 a 48 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) hanno riformato il sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari, di fatto recependo i contenuti della proposta di legge d'iniziativa parlamentare, già approvata dal Senato (C. 3369), che dispone la trasformazione dell'attuale organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari nel nuovo organismo unico.

In particolare è prevista l'istituzione di un Albo unico gestito da un Organismo con personalità giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associazione: l'attuale Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari (APF) viene quindi trasformato nel nuovo Organismo per la tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari. All'interno dell'Albo unico sono previste tre distinte sezioni con riguardo al tipo di attività svolta dai soggetti, che assumono le seguenti denominazioni:

consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (attuali promotori finanziari: articolo 31 del TUF);

persone fisiche consulenti finanziari autonomi (attuali consulenti finanziari: articolo 18-*bis* del TUF);

società di consulenza finanziaria (attuali società di consulenza finanziaria ex articolo 18-*ter* del TUF).

A tale Organismo sono trasferite le funzioni di vigilanza e sanzionatorie esercitate dalla CONSOB sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari.

Il comma 8 proroga ai contratti di garanzia finanziaria stipulati entro il 31 dicembre 2016, in relazione a finanziamenti forniti dalla Banca d'Italia alle banche, la speciale disciplina derogatoria – disposta dall'articolo 8, comma 30, del decreto-legge n. 201 del 2011 – concernente il regime di opponibilità della garanzia (prestata mediante cessione o pegno di credito) al debitore e al terzo.

In merito ricorda che, al fine di incentivare e semplificare le modalità di prestazione di finanziamenti da parte della Banca d'Italia a banche per esigenze di liquidità, il citato articolo 8, comma 30, del decreto-legge n. 201 del 2011 ha disposto una deroga temporanea alla normativa civilistica in materia di garanzie per quanto riguarda i finanziamenti della Banca d'Italia per esigenze di liquidità delle banche.

Precisamente, ove la Banca d'Italia eroghi finanziamenti garantiti da pegno o cessione di credito, la garanzia ha effetto

nei confronti del debitore e dei terzi dal momento della sua prestazione, in deroga ai requisiti di opponibilità della garanzia nei confronti del debitore e dei terzi stabiliti dal codice civile (ai sensi degli articoli 1264, 1265, 2800) e dalla disciplina relativa ai contratti di garanzia finanziaria (ai sensi degli articoli 1, lettera *q*), e 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 170 del 2004). In questa ipotesi, ai fini dell'opponibilità viene ritenuta sufficiente la sottoscrizione del contratto di garanzia.

La garanzia prestata è inoltre sottratta a revocatoria fallimentare, in applicazione dell'articolo 67, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942, che già esclude la revocatoria stessa nei confronti dell'istituto di emissione.

La disciplina derogatoria, che si applicava originariamente ai contratti di garanzia finanziaria stipulati entro il 31 dicembre 2012, è stata già più volte prorogata.

Illustra quindi l'articolo 12, il quale dispone, al comma 1, che il credito d'imposta per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori del settore della distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2012, applicabile originariamente per l'anno 2012 e già più volte prorogato, è utilizzabile per l'anno 2016.

L'ulteriore proroga è motivata, ancora una volta, con la necessità di favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica.

Al riguardo la relazione illustrativa fa presente che le precedenti proroghe sono state determinate dalle difficoltà che hanno caratterizzato il raggiungimento dei necessari accordi fra gli operatori della filiera interessati, evidenziando inoltre che il 26 maggio 2015 è stato siglato l'accordo fra editori e distributori e che, attualmente, è in corso il tavolo tecnico per la condivisione del progetto da parte dei rivenditori.

La relazione segnala altresì che il DPCM per la definizione di condizioni, termini e modalità di attuazione delle disposizioni recate del citato articolo 4 del

decreto-legge n. 63 del 2012, anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta, è in corso di emanazione, ma non potrà più esplicare effetti per il 2015.

A sua volta, la relazione tecnica evidenzia che le risorse per il riconoscimento del credito di imposta sono già state trasferite dallo stato di previsione del MEF alla contabilità speciale dell'Agenzia delle entrate.

In tale contesto, al fine di favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, previsto dal già richiamato articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 63, nonché di rendere effettivamente fruibile il predetto credito d'imposta, il comma 1 proroga inoltre dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre.

Ai fini della compensazione finanziaria degli effetti negativi, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, connessi all'utilizzo delle suddette somme nell'esercizio 2016, il comma 2 dell'articolo 12 prevede la riduzione, per 13,3 milioni di euro, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Con riferimento alle altre norme del provvedimento non attinenti agli ambiti di competenza della Commissione, illustra l'articolo 1 il quale, ai commi da 1 a 3, proroga al 31 dicembre 2016 una serie di disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato in determinate pubbliche amministrazioni (tra cui il comparto sicurezza-difesa e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco) anche in relazione alle cessazioni verificatesi in diversi anni.

Inoltre, viene prorogato alla stessa data il termine per l'utilizzo temporaneo di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2016 la previsione che dispone la sospensione delle modalità di reclutamento dei

dirigenti di prima fascia disciplinate dall'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 (modalità che prevedono il concorso pubblico per titoli ed esami per il 50 per cento dei posti) fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni (e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015). La norma specifica che tale proroga avviene « nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 11 della legge n. 124 del 2015 », di riforma della disciplina della dirigenza pubblica.

Il comma 5 proroga a tutto il 2016 la deroga contenuta all'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge n. 300 del 2006, il quale prevede che, nei confronti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, gli uffici di diretta collaborazione dei ministri e gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri:

si continui ad applicare l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 (recante il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), secondo cui la spesa per il personale comandato e fuori ruolo presso altra amministrazione statale resta, nei limiti delle risorse disponibili, a carico dell'amministrazione di appartenenza e non dell'amministrazione di destinazione (come previsto per i vigili del fuoco dall'articolo 133, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005);

non operi il limite di 5 unità di personale di livello dirigenziale del Corpo dei vigili del fuoco che può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo contemporaneamente (previsto dall'articolo 133, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 217 del 2005.).

Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2016 il termine a partire dal quale la promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato verrà subordinata alla frequenza con profitto di un corso di aggiornamento.

Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2016 l'applicazione del medesimo obbligo per l'accesso alla qualifica di primo dirigente.

Il comma 8 interviene sull'articolo 2223 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 al fine di prorogare di un anno (dal 2015 al 2016) il regime transitorio concernente il collocamento in «aspettativa per riduzione quadri» per i gradi di colonnello e generale dell'Arma dei Carabinieri dei ruoli speciale e tecnico logistico.

Il comma 9 dispone che le province e le città metropolitane, per comprovate necessità, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2016. La medesima proroga al 31 dicembre 2016 è riconosciuta anche alle province che non rispettino il patto di stabilità interno dell'anno 2014.

Il comma 10, per consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato già sottoscritti, prevede l'utilizzo da parte della regione Calabria di propri fondi per la stabilizzazione di personale cui sono interessati i comuni della regione stessa, con disapplicazione della sanzione in caso di mancato rispetto, anche per l'anno 2015 (non solo per l'anno 2014, come previsto dalla normativa previgente), del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti.

Passa quindi a illustrare l'articolo 2, il quale proroga al 1° luglio 2016 l'entrata in vigore dell'obbligatorietà della firma digitale nel processo amministrativo, prevedendo, inoltre, una fase preliminare di sperimentazione della nuova disciplina presso i TAR e il Consiglio di Stato.

L'articolo 3, al comma 1, proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il divieto di incroci proprietari che impedisce ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguono ricavi superiori all'8 per cento del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40 per cento dei ricavi di detto

settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.

Il comma 2 proroga – dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2017 – il servizio di interrompibilità in favore dei grandi consumatori elettrici nelle isole maggiori (Sicilia e Sardegna); inoltre ridetermina le tariffe riducendo le quantità massime e il prezzo del servizio.

Illustra inoltre l'articolo 4, il quale, al comma 1, proroga per l'anno 2016 l'applicazione della procedura che attribuisce al prefetto i poteri di impulso e sostitutivi, prima spettanti al Comitato regionale di controllo, relativi alla nomina del commissario *ad acta* incaricato di predisporre lo schema del bilancio di previsione degli enti locali, ovvero di provvedere all'approvazione del bilancio stesso, in caso di inadempimento dell'ente locale agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio.

Il comma 2 stabilisce che l'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi venga completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2013 (a tutt'oggi non ancora emanato) e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine per l'acquisto dell'efficacia delle disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2016 i termini – individuati dall'articolo 14, comma 31-*ter*, del decreto-legge n. 78 del 2010 – entro i quali diventa obbliga-

toria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni.

Il comma 5 proroga di un anno, al 31 dicembre 2016, il termine per l'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate alle tre province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, al fine di consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte su tali risorse per gli interventi autorizzati dalle leggi istitutive delle province medesime, nonché di agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 41-*bis* del decreto-legge n. 66 del 2014.

Il comma 6 interviene sulla data di entrata in vigore delle novelle recate al decreto legislativo n. 81 del 2008, concernente talune attività connesse alla bonifica da ordigni bellici inesplosi, specificando che le medesime decorrono trascorsi dodici mesi (anziché sei) dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della difesa che ha definito i criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese che intendono iscriversi nell'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici.

Illustra quindi l'articolo 5 che differisce il termine per la delimitazione dei distretti turistici da parte delle Regioni al 30 giugno 2016 e l'articolo 6 il quale, comma 1, proroga, nelle more dell'adozione del decreto interministeriale che disciplinerà i contenuti dei corsi di pronto soccorso per il personale navigante marittimo, la validità dei certificati di addestramento della gente di mare in materia di soccorso sanitario rilasciati da oltre cinque anni dalle autorità competenti. Il provvedimento ha infatti prolungato di dieci mesi tale termine, portandolo a 18 mesi (fino al 26 dicembre 2016).

Il comma 2 proroga di un anno, dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2017, il termine entro cui effettuare la ridefinizione del sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco.

Il comma 3, proroga:

al 30 settembre 2016 il termine di validità delle tariffe massime di riferimento per le prestazioni di assistenza

ambulatoriale indicate dal decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012 e di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all'elenco 1 allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332;

al 31 dicembre 2016 il termine di validità delle tariffe massime di riferimento per le prestazioni di assistenza ospedaliera indicate dal decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012.

Il comma 4 estende al 2015 la possibilità che le quote premiali da attribuire alle Regioni virtuose siano utilizzate per riequilibrare, in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale, le regioni altrimenti penalizzate. La misura percentuale della quota premiale è individuata nello 0,25 per cento delle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 7, al comma 1, proroga di 7 mesi, vale a dire dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, il termine (previsto dall'articolo 8, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 192 del 2014) fino al quale l'anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore, per i contratti relativi a lavori, è elevata dal 10 per cento al 20 per cento.

Il comma 2 proroga di sette mesi, dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, i termini (previsti dai commi 9-*bis* e 15-*bis* dell'articolo 253 del decreto legislativo n. 163 del 2006) fino ai quali si applicano alcune agevolazioni transitorie rispetto al regime ordinario relativo alla dimostrazione dei requisiti degli esecutori di lavori pubblici e dei prestatori di servizi relativi ai servizi di architettura e di ingegneria ai fini, rispettivamente, della qualificazione e delle procedure di affidamento.

Il comma 3 proroga di sette mesi, fino al 31 luglio 2016, la disciplina transitoria (di cui dall'articolo 189, comma 5, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006) in base alla quale, ai fini della qualificazione come contraente generale, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa può essere sostituito dal solo

possesso delle attestazioni rilasciate dalle società organismi di attestazione (SOA) per importo illimitato a seconda delle categorie di opere generali presenti nelle varie classificazioni.

Il comma 4 proroga di sette mesi, fino al 31 luglio 2016, la possibilità, per i contraenti generali, di documentare l'esistenza dei requisiti a mezzo copia conforme delle attestazioni SOA possedute.

Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2016 il termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.

Il comma 6 differisce dal 30 giugno 2014 al 31 luglio 2016 il termine entro il quale è prorogata la validità delle autorizzazioni, già rilasciate entro il 31 dicembre 2011, per lo svolgimento dei corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico e per il rilascio dei relativi brevetti.

Il comma 7 proroga di un anno, vale a dire al 1° gennaio 2017, il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni (contenute nell'articolo 26 del decreto-legge n. 66 del 2014) che – in tema di obblighi di pubblicità, relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – prevedono la soppressione dell'obbligo di pubblicazione sui quotidiani per estratto del bando o dell'avviso per l'affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, sopra e sotto soglia comunitaria.

I commi 8, 10 e 11, prorogano, ovvero differiscono, alcuni termini in materia di edilizia scolastica.

In particolare, illustra il comma 8, il quale proroga (dal 31 dicembre 2015) al 31 dicembre 2016 il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, relativi ai lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali previsti dall'articolo 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del decreto-legge n. 69 del 2013.

Il comma 10 proroga dal 12 gennaio 2016 al 30 aprile 2016 il termine (fissato dall'articolo 1, comma 165, della legge n. 107 del 2015), entro cui gli enti bene-

ficiari dei finanziamenti previsti da alcuni programmi di edilizia scolastica devono provvedere alla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) delle aggiudicazioni provvisorie dei relativi lavori, pena la revoca dei finanziamenti medesimi.

Il comma 11 differisce dal 31 ottobre 2015 al 29 febbraio 2016 il termine per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori straordinari di edilizia scolastica per i quali le regioni sono state autorizzate, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 a stipulare mutui trentennali.

Il comma 9 proroga il Contratto di programma parte servizi – 2012-2014, stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

Nell'articolo 8, al comma 1, le lettere *a)* e *b)* prorogano di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2016, rispettivamente il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del SISTRI.

Il comma 2 proroga di un anno, vale a dire al 1° gennaio 2017, il termine a decorrere dal quale i « vecchi » grandi impianti di combustione, vale a dire quelli anteriori al 1988 che hanno ottenuto apposita esenzione e quelli anteriori al 2013, devono rispettare i nuovi e più severi limiti di emissione previsti dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (nuovi commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 273 del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006). La proroga non riguarda tutti gli impianti « vecchi », ma solo quelli per cui il Codice dell'ambiente ha previsto specifiche deroghe, e a condizione che siano state presentate (nei termini indicati dallo stesso comma 2) le istanze di deroga.

Il comma 3 proroga di due mesi, cioè fino al 29 febbraio 2016, il termine –

previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003 – di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg.

Passa quindi a illustrare l'articolo 9, il quale proroga al 30 giugno 2016, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione riferite all'annualità 2015 e alle annualità precedenti, l'autorizzazione del dirigente delegato del Ministero per le politiche agricole ad effettuare pagamenti e riscossioni utilizzando il conto di tesoreria dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico.

L'articolo 10, al comma 3 proroga per l'anno 2016 le norme di contenimento della spesa pubblica che vietano alle amministrazioni pubbliche, alle autorità indipendenti e alla CONSOB di effettuare spese per l'acquisto di mobili e arredi, ad eccezione di quelli destinati ad uso scolastico e dei servizi per l'infanzia, di ammontare superiore al venti per cento della spesa sostenuta in media negli anni precedenti.

Il comma 5 proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il limite massimo – pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento – stabilito per la corresponsione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

Il comma 6 estende all'anno 2016 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali.

Il comma 7 estende alle esigenze del bilancio di previsione del 2016, con riferimento all'Ente Croce Rossa Italiana, l'utilizzo di avanzi accertati e di garanzie per prestiti.

L'articolo 11, al comma 1, proroga di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2016, il termine di durata dell'incarico (affidato al Presidente dell'ANAS S.p.A.) di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2013 in Sardegna.

Il comma 2 dispone un'ulteriore proroga del termine per l'entrata in esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per accedere alle incentivazioni per la produzione di energia. La disposizione si applica nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012.

Il comma 3 proroga di un anno, vale a dire fino al 31 dicembre 2016, l'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA) – istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 – al fine di completare le attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania.

L'articolo 13 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere, anche alla luce dell'andamento dell'esame del provvedimento in sede referente presso le Commissioni riunite I e V.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nel corso della prossima settimana.

La seduta termina alle 13.50.

RISOLUZIONI

Mercoledì 20 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.50.

7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 13 gennaio scorso.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI informa che, a seguito di accordi intercorsi con il presentatore della risoluzione, Pagano, è stato avviato un confronto con gli Uffici competenti, che dovrebbe aver luogo all'inizio della prossima settimana, per approfondire le delicate questioni sottese alla risoluzione in discussione e consentire così l'assunzione di un compiuto impegno da parte del Governo.

Chiede quindi di rinviare la discussione ad altra seduta, nel corso della quale il Governo potrà esprimere il suo indirizzo, anche all'esito dei predetti approfondimenti.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00838 Barbanti: Sospensione delle attività di riscossione dell'IRAP con riferimento ai medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Sebastiano BARBANTI (Misto) illustra la sua risoluzione, la quale sottopone al Governo la questione della sospensione delle attività di riscossione dell'IRAP con riferimento ai medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

In tale ambito, ricorda innanzitutto che la giurisprudenza della Corte di Cassa-

zione ha statuito che l'assistenza distrettuale fornita dai medici di base è prestata al fine garantire a tutti i cittadini un percorso di accesso ai servizi sanitari in modo coordinato e integrato grazie al servizio pubblico essenziale prestato dai medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Questi professionisti sono convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ma operano in una organizzazione a loro esterna. Rammenta inoltre che la giurisprudenza ha asserito altresì che il medico di assistenza primaria (M.A.P.) è operante all'interno del sistema sanitario nazionale.

Di conseguenza, i medici di assistenza primaria dovrebbero essere esentati dal pagamento dell'IRAP. Tale considerazione si basa sul fatto che la presenza di un collaboratore *part-time* o infermiere presso lo studio medico del medico di assistenza primaria, la cui presenza è altresì prevista nell'ACN (accordo collettivo nazionale), è in parte rimborsata ai sensi del medesimo accordo collettivo nazionale e non integra una fattispecie di sostituzione del professionista, non potendo, quindi, concorrere a incrementarne il reddito.

Al riguardo rammenta che il Sindacato dei medici italiani (SMI) ha promosso ricorsi per i propri iscritti, giungendo all'ultimo grado di giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, e che tali giudizi si sono sempre conclusi con esito favorevole per i medici stessi.

L'Agenzia delle entrate, nonostante la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha da tempo indicato un preciso, saldo e dettagliato orientamento giurisprudenziale, prosegue nelle richieste inviate in massa ai medici di assistenza primaria di pagamento dell'IRAP. La medesima considerazione può farsi rispetto alla giurisprudenza di merito che, proprio in base alle sentenze della stessa Corte di Cassazione, ha ben delimitato la portata delle norme regolanti tale tributo nei confronti dei professionisti.

Sulla questione i giudici di merito e di legittimità hanno emanato numerose sen-

tenze ove è esplicitamente dichiarata l'assenza del presupposto impositivo in presenza di un'attività professionale; sul punto, evidenza come appaiano dirimenti le sentenze della Corte di Cassazione del febbraio 2007 ed in particolare la n. 3678 del 2007.

Ricorda quindi che il professionista è inserito in un'organizzazione da lui non governata, il servizio sanitario nazionale, e svolge la sua attività non in totale autonomia poiché è posto sotto il diretto controllo dell'ASL, secondo le direttive da questa impartite, compreso l'obbligo di apertura dello studio negli orari predefiniti dalla ASL stessa e con compensi predefiniti dalla convenzione di medicina generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2000.

A ciò aggiunge che, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 270, « lo studio del medico di assistenza primaria è considerato presidio del Servizio sanitario nazionale » a dimostrazione dell'assenza di quella organizzazione che è invero rimessa alla ASL. Quindi, il medico di medicina generale, titolare di rapporto convenzionale, continuativo e coordinato, svolge nell'ambito della pubblica organizzazione del servizio sanitario nazionale un servizio pubblico con compiti e compensi predefiniti, in uno studio medico che è definito presidio del servizio sanitario nazionale. Inoltre, con la circolare n. 28/E del 28 maggio 2010, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l'esonero dall'IRAP per i medici privi del requisito dell'autonoma organizzazione.

Sul punto rammenta essere intervenuta la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27008 del 19 dicembre 2014, la quale ha ribadito il principio secondo cui « I medici condotti convenzionati con il sistema sanitario nazionale sono obbligati ad avvalersi di determinati mezzi e personale ausiliario, i quali non costituiscono di per sé un incremento reddituale imponible ai fini IRAP ».

Ricorda inoltre che, in risposta all'interrogazione a risposta immediata in Com-

missione n. 5/06817 rivolta al Ministro sul medesimo tema, svolta presso la Commissione Finanze, è stata fornita la seguente risposta:

« L'Agenzia delle Entrate, sulla specifica questione, è intervenuta con la Circolare 28 maggio 2010, n. 28, par. 4, affermando che la stretta disponibilità di uno studio attrezzato non può essere considerato indice di autonoma organizzazione poiché le attrezzature detenute (in base ai parametri della convenzione con il SSN) rientrano nel minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività;

diversamente, la presenza di altri elementi ulteriori rispetto allo *standard* convenzionale, tra cui si ritiene vadano ragionevolmente ricompresi anche terzi collaboratori, dovrebbe configurare l'esistenza di autonoma organizzazione;

siffatta interpretazione è sostanzialmente in linea con quanto sostenuto in sede giurisprudenziale, almeno fino al 2012. Al riguardo, si rammenta che la Corte di Cassazione con le sentenze n. 12108 del 2009 e n. 8556 del 2011 (adottate a sezioni riunite) ha riconosciuto, tra l'altro, la presenza dell'autonoma organizzazione qualora il contribuente che esercita un'attività di lavoro autonomo si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui. Dette sentenze hanno portato a riconoscere la sussistenza dell'autonoma organizzazione, e quindi la riconducibilità delle attività professionali nell'ambito applicativo dell'IRAP, ogniqualvolta ci fosse la presenza di personale, anche *part-time*, con mansioni di segretariato o persino con funzioni meramente accessorie;

va, tuttavia, osservato che nel corso del 2013, con le pronunce nn. 22020 e 22022, la Suprema Corte ha affermato – diversamente da quanto asserito fino a quel momento – che la circostanza secondo cui un medico si avvalga del lavoro di un dipendente *part-time* non implica l'obbligo di assoggettamento ad IRAP, essendo la presenza di un solo dipendente *part-time* addetto allo studio non suffi-

ciente, di per sé, a concretizzare il presupposto di autonoma organizzazione, posto che la presenza di detto dipendente con funzioni accessorie non accresce la capacità produttiva del professionista ma costituisce semplicemente una comodità per quest'ultimo. Tale orientamento è stato recentemente ribadito dalla stessa Corte con la sentenza n. 958 del 17 gennaio 2014;

recentemente, l'assenza di un indirizzo giurisprudenziale univoco è stata rilevata dalle stesse Sezioni tributarie della Suprema Corte di Cassazione che, nel mese di marzo 2015 (Sezione V, ordinanza 13 marzo 2015, n. 5040 e Sezione VI, ordinanza 27 marzo 2015, n. 6330) – preso atto dei contrastanti orientamenti venutisi a creare nella giurisprudenza di legittimità – hanno interessato il Primo Presidente per l'eventuale rimessione alle Sezioni Unite ».

In tale contesto evidenzia come la sua risoluzione impegni il Governo ad adottare iniziative normative volte alla sospensione dell'invio di nuove cartelle in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione riunita in Sezioni Unite e alla sospensione della riscossione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento relative all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con riferimento all'attività dei medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale (SSN), operanti presso gli ambulatori sanitari della ASL, che si avvalgono di collaboratori di studio al fine di agevolare l'accesso ai servizi medici di base da parte dell'utenza, sospendendo altresì gli interessi di mora, quelli di ritardata iscrizione a ruolo, le sanzioni civili pecuniarie, i compensi di riscossione o aggio e le eventuali spese per le procedure cautelari ed esecutive.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI, nel rilevare come la questione posta dalla risoluzione sia rilevante e delicata, posto che coinvolge numerosi soggetti, i quali esercitano la professione medica in con-

venzione con il SSN, rammenta come essa sia stata recentemente affrontata nell'ambito della legge di stabilità 2016, con la quale sono stati definiti taluni aspetti relativi al regime di applicabilità dell'IRAP agli esercenti la professione medica.

In tale ambito, nel sottolineare come la risoluzione chiedi al Governo l'impegno a intervenire ai fini della sospensione dell'invio di nuove cartelle in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione, nonché della sospensione della riscossione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento relative all'IRAP, attraverso l'adozione di iniziative normative in tale senso, segnala come sia in atto un approfondimento, al fine di verificare, con i competenti Uffici della società Equitalia, incaricata della riscossione, se sia possibile individuare una soluzione della questione in via di prassi. Chiede di pertanto di rinviare la discussione dell'atto di indirizzo, ribadendo comunque l'intenzione del Governo di addivenire ad una soluzione posta dall'atto di indirizzo.

Sebastiano BARBANTI (Misto), nell'accogliere con favore la disponibilità del Governo ad approfondire e affrontare la tematica posta dalla sua risoluzione, e nell'accedere alla richiesta di rinvio avanzata dal Sottosegretario, ribadisce la necessità di trovare, al di là dello strumento prescelto, un'adeguata soluzione, che dia risposta alla categoria interessata, la quale comprende un elevato numero di medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale (SSN).

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI ribadisce innanzitutto la volontà del Governo di addivenire a una soluzione della questione, la cui importanza ha indotto l'Esecutivo ad un impegno già nella legge di stabilità per il 2016. Richiama peraltro la difficoltà di fissare confini certi e dirimenti relativi alla nozione giuridica di « stabile organizzazione », sul quale si fonda l'imponibilità dell'imposta regionale

IRAP, e che costituisce un concetto in evoluzione, non ancora definito in senso stabile.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 547 del 25 novembre 2015, a pagina 80, prima colonna, quarta riga, la parola: « depositanti » è sostituita dalla seguente: « depositi ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e rinvio*) 68

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 gennaio 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 3513 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Comunica quindi che è sua intenzione diramare un comunicato stampa – a nome della Commissione intera – di partecipazione al cordoglio per la morte del grande regista Ettore Scola.

La Commissione concorda.

Comunica altresì, con riferimento al provvedimento sulla lettura (C. 1504 e

abb.), di aver ritirato, in qualità di relatrice, l'emendamento 8.100, soppressivo dell'articolo 8, e di aver presentato l'emendamento 8.101, che viene messo a disposizione dei componenti e per il quale fissa il termine di eventuali subemendamenti a domani, 21 gennaio 2016, alle ore 18. Dà quindi la parola alla collega Ascani per lo svolgimento della relazione sull'A.C. 3513.

Anna ASCANI (PD), *relatrice*, rileva che nel decreto-legge in esame, composto di 13 articoli, le disposizioni che più direttamente interessano la VII Commissione sono presenti nell'articolo 3, comma 1, riguardante il divieto di incroci proprietari tra TV e giornali, nell'articolo 4, comma 2, riguardante l'adeguamento delle strutture scolastiche alla normativa antincendio, nell'articolo 7, commi 8, 10 e 11, riguardanti l'edilizia scolastica, e nell'articolo 12, riguardante la tracciabilità della vendita dei giornali e l'accesso al credito di imposta per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori del settore. Ulteriori disposizioni di interesse sono presenti in altri articoli.

In linea generale, fa presente che in molti casi si tratta di proroghe di termini non scaduti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge. In alcuni casi, tuttavia, si tratta di differimento di termini già scaduti, anche previsti da norme se-

condarie. In particolare: l'articolo 3, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il divieto di incroci proprietari che impedisce ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguono ricavi superiori all'8 per cento del Sistema Integrato delle Comunicazioni, e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40 per cento dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani. Si conferma la deroga al divieto solo qualora la partecipazione riguardi imprese editrici di giornali quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica; l'articolo 4, comma 2, poi, stabilisce che l'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi venga completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2013 (ad oggi non ancora emanato) e comunque non oltre il 31 dicembre 2016; l'articolo 7, comma 8, 10 e 11, inoltre, proroga o differisce alcuni termini in materia di edilizia scolastica. Precisa che, in particolare, il comma 8 del predetto articolo 7 proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, relativi ai lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali previsti dall'articolo 18, commi da 8-*ter* a 8-*sexies*, del decreto-legge n. 69 del 2013. Segnala che la relazione illustrativa fa presente che la proroga si rende necessaria, in quanto in alcuni comuni delle regioni le cui graduatorie sono state inizialmente sospese da provvedimenti giurisdizionali, gli interventi sono stati aggiudicati solo entro il 28 febbraio 2015, con conseguente ritardo nell'esecuzione dei lavori. Il comma 10 del medesimo articolo 7 proroga dal 12 gennaio 2016 al 30 aprile 2016 il termine entro cui gli enti beneficiari dei finanziamenti previsti da alcuni programmi di edilizia scolastica devono

provvedere alla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle aggiudicazioni provvisorie dei relativi lavori, pena la revoca dei finanziamenti medesimi. Il comma 11, infine, differisce dal 31 ottobre 2015 al 29 febbraio 2016 il termine per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori straordinari di edilizia scolastica per i quali le regioni sono state autorizzate, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, a stipulare mutui trentennali, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria. Evidenzia che si tratta del differimento di un termine previsto con norma secondaria, ossia con il decreto interministeriale (MEF-MIUR-MIT) 27 aprile 2015.

Aggiunge che l'articolo 12 proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre. Inoltre, tale norma dispone che il credito d'imposta per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori del settore, previsto originariamente per l'anno 2012 e, da ultimo, riferito all'anno 2015, sia utilizzabile per l'anno 2016. Al riguardo, precisa che la relazione illustrativa – fatto presente che le precedenti proroghe sono state determinate dalle difficoltà che hanno caratterizzato il raggiungimento dei necessari accordi fra gli operatori della filiera interessati – evidenzia che il 26 maggio 2015 è stato siglato l'accordo fra editori e distributori e che, attualmente, è in corso il tavolo tecnico per la condivisione del progetto da parte dei rivenditori.

Con riferimento ad ulteriori disposizioni di interesse, segnala, anzitutto, l'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *b*), e comma 3, lettera *a*), che reca proroghe della possibilità di assunzioni a tempo indeterminato in varie pubbliche amministrazioni al fine, evidenziato nella relazione illustra-

tiva, di poter disporre anche per il 2016 delle risorse per le assunzioni riferite ad anni precedenti, non utilizzate nei tempi previsti. Le proroghe riguardano anche Ministeri, enti di ricerca e università.

Ricorda poi l'articolo 7, comma 7, che proroga dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2017, fra l'altro, il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni che prevedono la soppressione dell'obbligo di pubblicazione sui quotidiani per estratto del bando o dell'avviso per l'affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari. L'articolo 10, comma 3, inoltre, nel prorogare anche per il 2016 quanto già previsto in merito al contenimento della spesa per l'acquisto di mobili e arredi da parte delle amministrazioni pubbliche per gli anni 2013, 2014 e 2015, conferma l'eccezione relativa all'acquisto di mobili e arredi destinati all'uso scolastico o ai servizi all'infanzia. L'articolo 10, comma 5, proroga, poi, dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine fino al quale qualsiasi indennità corrisposta dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, non possa superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici. Si riserva, infine, di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame, alla luce del dibattito che sarà svolto.

Manuela GHIZZONI (PD) propone alla relatrice e alla Commissione intera di inserire nel parere che verrà approvato una condizione, in materia di docenza universitaria, su un tema cui nel testo iniziale del provvedimento non si fa riferimento. Si tratta di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo *b*), previsti dall'articolo 24, comma 3, della legge n. 240 del 2010, per i quali è attualmente prevista la possibilità, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 24 – previa una valutazione positiva da parte degli atenei,

svolta dopo un triennio di attività e il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale – di essere chiamati in ruolo quali professori associati. Evidenzia che, non essendo stata ancora espletata la seconda tornata di abilitazioni nazionali ed essendo l'abilitazione condizione necessaria per tali ricercatori di accedere al ruolo di professore associato, appare opportuno permettere alle università di prorogare, ove lo vogliano, di un ulteriore anno i contratti di ricercatore di tipo *b*), affinché queste figure possano conseguire medio tempore l'abilitazione scientifica. Sottolinea che la copertura finanziaria dell'eventuale proroga di questi contratti sarebbe assicurata dallo stanziamento di risorse già previste dagli atenei al fine dell'assunzione di professori associati al termine della procedura sopra descritta. Ritiene inoltre che andrebbe valutata l'opportunità di favorire, con una norma che assume invero il carattere di disposizione ordinamentale, l'accesso anche degli assegnisti di ricerca al ruolo di professore universitario.

Francesco D'UVA (M5S) ringrazia la relatrice e si dichiara sostanzialmente d'accordo con l'intervento della collega Ghizzoni. Chiede poi chiarimenti in merito alla *ratio* della proroga prevista all'articolo 7, comma 7, in materia di pubblicazione sui quotidiani per estratto del bando o dell'avviso per l'affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari.

Luigi GALLO (M5S) con riferimento alla medesima disposizione richiamata dal collega D'Uva, rileva una certa incoerenza delle disposizioni che, nel recente passato e, sino ad oggi, sono state emanate in relazione alla pubblicazione di avvisi sui quotidiani, che sembrano andare incontro agli interessi dei grandi editori. Ritiene, poi, che andrebbero prorogate alcune disposizioni previste dalla legge n. 107 del 2015 sulla cosiddetta « Buona scuola ». Si riferisce, in particolare, alla creazione dei comitati di valutazione dei docenti, ritenendo che, prima della loro attivazione, andrebbe chiarito con quali procedure essi

debbano operare, essendo previsto dalla legge l'intervento di diversi soggetti. Dovrebbe essere poi differita l'introduzione degli ambiti territoriali e della chiamata diretta dei docenti, dovendo, a suo avviso, essere previamente definite le questioni concernenti la mobilità straordinaria e il nuovo concorso per docenti.

Umberto D'OTTAVIO (PD) rileva la complessità di un provvedimento che, *prima facie*, può apparire di *routine*. Apprezza, in particolare i provvedimenti di proroga delle procedure previste per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica, evidenziando che, in assenza di queste proroghe, tali interventi risulterebbero difficilmente realizzabili. Esprime perplessità in merito alle disposizioni che prorogano il termine entro cui si deve provvedere alla messa in sicurezza degli impianti elettrici e alle altre norme antincendio delle scuole. Questa proroga finisce solo per allungare la responsabilità che permane in capo ai dirigenti scolastici e ai competenti dirigenti degli enti locali sino alla completa messa a norma delle strutture scolastiche. Rileva, poi, con riferimento alla norma prevista nella legge di stabilità per il 2016, che attribuisce ai diciottenni un *bonus* di 500 euro, utilizzabile a fini culturali, che non gli appare congruo escludere da tale beneficio ragazzi stranieri nati in Italia, in quanto tale corresponsione favorirebbe la loro integrazione nel nostro Paese.

Simone VALENTE (M5S) segnala la tematica dei defibrillatori, la cui presenza è stata resa obbligatoria nelle strutture di tutte le società sportive professionistiche e

dilettantistiche. Ricorda, quindi, che la decorrenza di quest'obbligo, originariamente prevista per il 20 gennaio 2015, è stata differita al 20 luglio 2016, ritenendo però tale scadenza insufficiente per la messa in regola tutte le società sportive. Chiede quindi un monitoraggio da parte delle autorità pubbliche su questa tematica e un aiuto alle società sportive che non riescono ad ottemperare alla predetta normativa. Preannuncia la presentazione di un'apposita proposta emendativa presso le Commissioni riunite che permetta l'ulteriore differimento del termine indicato.

Giancarlo GIORDANO (SI-SEL) è contrario al complesso del provvedimento. Anche ricollegandosi a quanto sostenuto dal collega D'Ottavio – di cui condivide i rilievi inerenti alle misure antincendio – osserva come la proroga di termini di diverso tipo finisca per vanificare l'efficacia di molte leggi. Criticata la moratoria concessa per il divieto di incroci societari di cui all'articolo 3, comma 1, pensa che le roboanti promesse del Governo sulla scuola si rivelano poi svuotate, in ragione del rinvio dell'efficacia di molte disposizioni della legge n. 107 del 2015.

Gianna MALISANI (PD) concorda con le perplessità espresse dal collega D'Ottavio in merito alle disposizioni dell'articolo 4, comma 2, relative alle norme antincendio.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sull'ordine dei lavori della Commissione	72
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. (COM(2015) 593 final).	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. COM(2015) 594 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti. COM(2015) 595 final e allegato.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. COM(2015) 596 final e allegato.	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare. COM(2015) 614 final e allegato (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	73
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti. COM(2014) 398 final/2 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento – Approvazione del documento finale</i>)	76
ALLEGATO 1 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	78
SEDE CONSULTIVA:	
Decreto-legge 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (Alle Commissioni I e V) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	76
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	80
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle</i>) ...	82
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 20 gennaio 2016. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI, indi del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.05.

Sull'ordine dei lavori della Commissione.

Tino IANNUZZI, *presidente*, propone, in conseguenza di un'espressa richiesta del rappresentante del Governo, che intende effettuare un supplemento di istruttoria sulla proposta di parere sul decreto legge n. 210 del 2015, di invertire l'ordine del

giorno nel senso di procedere, dapprima, all'esame degli atti dell'Unione europea e, successivamente, all'esame in sede consultiva.

La Commissione consente.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
(COM(2015) 593 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
COM(2015) 594 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti.
COM(2015) 595 final e allegato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
COM(2015) 596 final e allegato.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare.
COM(2015) 614 final e allegato.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore*, comunica che la Commissione avvia oggi l'esame del nuovo pacchetto adottato dalla Commissione europea in materia di economia circolare. Segnala che esso costituisce un'ottima occasione per approfondire ulteriormente alcune delle questioni che sono già emerse durante l'esame della

comunicazione COM(2014)398, alla luce delle novità intervenute recentemente. In effetti, la vicenda registra una certa confusione che discende dal fatto che l'iniziale proposta della Commissione europea aveva suscitato forti resistenze da parte di alcuni Paesi membri; tali reazioni hanno indotto la Commissione a ripensare ad alcune delle sue proposte iniziali. Rileva, poi, che il nuovo pacchetto rappresenta il risultato di questa parziale revisione dell'approccio adottato dalla Commissione europea. In linea di massima, va apprezzato lo sforzo compiuto per affinare e dettagliare meglio le proposte che con la iniziale comunicazione erano definite solo in termini generali. Merita apprezzamento anche l'obiettivo di ampliare l'ambito dell'intervento che non è più concentrato prevalentemente sul tema della gestione e del riciclaggio dei rifiuti ma che ha una portata assai più ampia investendo altre aree definite comunque prioritarie: la plastica, i rifiuti alimentari, le materie prime critiche, il settore delle costruzioni e delle demolizioni e le biomasse. Segnala che il nuovo pacchetto di cui oggi la Commissione avvia l'esame è costituito da una comunicazione e da quattro proposte legislative. Rileva che, come già è stato segnalato, decidendo di intervenire allo scopo di promuovere l'evoluzione da un'economia lineare a un'economia circolare, la Commissione europea si è posta un obiettivo assai ambizioso che conferma lo sforzo di collocare l'UE in un ruolo di *leadership* nel processo diretto ad assicurare la sostenibilità dei sistemi economici e sociali e a combattere contro i cambiamenti climatici. L'Unione europea può giustamente rivendicare i progressi compiuti che assumono un valore esemplare a livello internazionale, come è emerso anche in occasione della recente Conferenza COP21 di Parigi. Resta peraltro il fatto che gli obiettivi concreti che l'Unione si è data per quanto concerne la riduzione delle emissioni inquinanti sono stati soltanto parzialmente raggiunti e che i progressi realizzati debbono essere attribuiti, sia pure *pro quota*, agli effetti derivanti dalla crisi economica e non soltanto agli sforzi

compiuti per quanto concerne l'efficienza e il risparmio energetico. D'altra parte, anche sul tema delle emissioni inquinanti l'Unione europea prosegue il suo lavoro per affinare il quadro normativo, come dimostrato dalla proposta attualmente all'esame della nostra Commissione, insieme alla Commissione attività produttive, sulla riforma del sistema ETS. Venendo al contenuto specifico del nuovo pacchetto sull'economia circolare, segnala, in primo luogo, che esso non risponde soltanto a finalità di carattere ambientale, ma si propone anche di realizzare importanti risultati sul terreno economico, sia in termini di riduzione degli sprechi e di maggiore risparmio sia in termini di nuova occupazione. La Commissione europea valuta che l'attuazione del complesso delle misure prospettate possa determinare risparmi per le imprese europee nell'ordine di 600 miliardi di euro, circa l'8 per cento del fatturato annuo, e creare 580mila nuovi posti di lavoro, contemporaneamente riducendo le emissioni di gas a effetto serra in un ordine di grandezza tra il 2 e il 4 per cento. Fa presente che la traduzione concreta delle misure indicate potrà fornire elementi utili per comprendere se tali obiettivi siano realistici; in ogni caso, è evidente che si tratta di un progetto di portata epocale che sollecita le economie e le società dei Paesi europei a uno sforzo rilevantissimo di innovazione e aggiornamento dei paradigmi e di abitudini consolidate che, in assenza di significative inversioni di tendenza, potrebbero risultare insostenibili sotto il profilo economico oltre che ambientale.

Lo spreco di risorse e i costi che la loro acquisizione comporta per le economie europee, fortemente dipendenti da fornitori terzi, come nel caso esemplare dell'energia, incidono negativamente sulla competitività dei sistemi economici europei. L'adozione di tecnologie più avanzate e a minor impatto ambientale costituisce poi una delle frontiere più significative della ricerca e dell'innovazione che alimenta l'economia della conoscenza e richiede nuove professionalità. Segnala che, in questo senso, l'articolato pacchetto

adottato dalla Commissione europea si fa apprezzare per una prospettiva coerente e trasversale che si riferisce a vari aspetti: dalla progettazione ecocompatibile alla preferenza da accordare alla riparabilità e alla riciclabilità dei prodotti, alla promozione degli appalti verdi oltre che alla migliore gestione dei rifiuti anche per il recupero delle materie prime utilizzate. Segnala, dunque, che siamo in presenza di un complesso organico di misure che incidono su vari fronti, mentre la proposta iniziale, come detto in precedenza, era sostanzialmente concentrata sul tema dei rifiuti. In estrema sintesi, con riferimento ai diversi settori su cui interviene il pacchetto, segnala che, per quanto concerne la plastica, l'obiettivo è quello di aumentare il riciclaggio e la biodegradabilità, riducendo la presenza di sostanze pericolose; per quanto riguarda i rifiuti alimentari, si intende ridurre drasticamente la quantità di sprechi che l'Unione europea stima in 180 chilogrammi di alimenti procapite all'anno, per un totale complessivo di 100 milioni di tonnellate. Si stima che circa un terzo del cibo venga perso o trasformato in rifiuto; al riguardo, la Commissione europea prefigura l'adozione di misure volte a promuovere la distribuzione di alimenti sicuri e commestibili ai soggetti bisognosi attraverso la disciplina delle donazioni alimentari o, in subordine, il loro riutilizzo per la produzione di mangimi. La Commissione prefigura anche interventi diretti a promuovere il recupero delle materie prime essenziali il cui approvvigionamento comporta notevoli costi e che sono ampiamente utilizzate in molti dispositivi elettronici, ad esempio nei telefoni cellulari. Ritiene che meriti apprezzamento anche l'attenzione riservata al settore delle costruzioni e delle demolizioni, cui va attribuita la responsabilità di concorrere in misura determinante alla produzione di rifiuti in Europa (circa una tonnellata *pro capite* per un totale di 500 milioni di tonnellate all'anno). Su questo terreno un intervento volto ad adottare una disciplina efficace per favorire il recupero e ridurre il versamento in discarica di materiali edili può risultare particolar-

mente utile nel nostro Paese dove la prassi dell'abbandono di questo tipo di materiale è molto diffusa, con grave pregiudizio per l'ambiente. Analogamente, appare pienamente apprezzabile l'obiettivo di incentivare la più intensa, purché sostenibile, produzione e la diffusione dell'utilizzo di biomateriali e bioprodotto che possono spesso costituire una soddisfacente alternativa ai prodotti fossili senza produrre lo stesso impatto essendo biodegradabili e compostabili. Ritiene più complessa la valutazione delle nuove proposte della Commissione europea per quanto concerne specificamente la materia dei rifiuti, che ammontano complessivamente, nell'ambito dell'UE, ad oltre 2,5 miliardi di tonnellate all'anno, di cui oltre il 60 per cento non utilizzati né riciclati. Il dato è particolarmente preoccupante per quanto concerne i rifiuti urbani, che soltanto per il 43 per cento sono oggetto di riciclaggio, mentre per il 31 per cento continuano ad essere collocati in discarica e per il 26 per cento inceneriti. Segnala, inoltre, che le nuove proposte della Commissione europea recuperano soltanto in parte i contenuti della iniziale comunicazione che, come detto in precedenza, aveva suscitato forti riserve da parte di alcuni Stati membri che ritenevano che l'obiettivo di riciclare il 70 per cento di rifiuti urbani e l'80 per cento di rifiuti da imballaggio entro il 2030 fosse troppo impegnativo e comportasse oneri eccessivi. In effetti, un elemento su cui occorrerà procedere ad alcuni approfondimenti attiene proprio agli oneri che l'adeguamento agli obiettivi previsti può comportare, specie a carico delle amministrazioni pubbliche, anche in relazione al fatto che le risorse indicate allo scopo (650 milioni di euro provenienti da Horizon 2020 e 5,5 miliardi di euro dai fondi strutturali), potrebbero risultare non sufficienti o comunque impedire la realizzazione di obiettivi per i quali le medesime risorse sono già state impegnate. Fa presente, inoltre, che la Commissione europea ha modificato parzialmente tali obiettivi, stabilendo nel 60 per cento la quota di rifiuti urbani da riciclare entro il 2025 e nel 65 per cento la quota da riciclare entro

il 2030. Rimane invece fissata al 70 per cento entro il 2020 la quota di rifiuti da costruzione e demolizione per i quali è previsto l'obbligo di riutilizzo e di riciclaggio. Contemporaneamente alla revisione degli obiettivi quantitativi, la Commissione propone una serie di misure volte a prevenire la produzione di rifiuti e a potenziare gli strumenti per la tracciabilità dei rifiuti pericolosi, pur semplificando gli adempimenti di registrazione a carico delle imprese di piccole dimensioni che raccolgono o trasportano limitate quantità di rifiuti non pericolosi. Si prospetta un intervento significativo anche per quanto concerne la definizione della responsabilità del produttore. Rileva, inoltre, che il pacchetto è corredato di un cronoprogramma che dettaglia puntualmente le scadenze che la Commissione si è data con riferimento alle misure puntuali da adottare sulle specifiche questioni. In sostanza, si tratta di un complesso di misure che investono diversi comparti produttivi e ambiti su cui è forse opportuno, proprio in ragione dell'ampiezza dell'intervento prefigurato dalla Commissione europea, svolgere un limitato ciclo di audizioni di soggetti qualificati per acquisire utili elementi di informazione e valutazione.

Mirko BUSTO (M5S) chiede alla presidenza chiarimenti circa i tempi di esame dei suddetti provvedimenti.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel ricordare che il prossimo 18 febbraio è prevista l'audizione, presso le Commissioni riunite Ambiente e Politiche dell'Unione europea di Camera e Senato, del Commissario europeo per l'ambiente Vella, fa presente come sarebbe opportuno attendere tale audizione prima di concludere l'esame dei documenti in titolo. Fa poi notare come la Commissione Ambiente del Senato abbia in programma lo svolgimento, nell'ambito dell'esame dei documenti in titolo, dell'audizione della relatrice alla Commissione Ambiente del Parlamento europeo sugli stessi documenti, Simona Bonafè. Ritene che tale audizione potrebbe essere opportunamente svolta

presso le Commissioni riunite Ambiente e Politiche dell'Unione europea di Camera e Senato, analogamente all'audizione del Commissario europeo.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore*, propone di svolgere comunque, prima della data prevista per l'audizione del Commissario europeo, alcune specifiche audizioni di soggetti interessati dai temi oggetto dei documenti in esame.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel condividere la proposta avanzata dal relatore, e rinviando all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, una decisione in merito, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti.

COM(2014) 398 final/2.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento – Approvazione del documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato nella seduta del 17 dicembre 2015.

Roger DE MENECH (PD), *relatore*, presenta e illustra una proposta di documento finale (*vedi allegato 1*).

Claudia MANNINO (M5S), nel condividere la proposta di documento finale testé illustrata dal relatore, auspica il celere raggiungimento dell'obiettivo della riduzione dei rifiuti, particolarmente urgente per le realtà territoriali, previsto dagli atti dell'Unione europea in esame, anche al fine di evitare ulteriori sanzioni derivanti dal mancato adempimento di obblighi in tale ambito.

La sottosegretaria Silvia VELO esprime un orientamento favorevole sulla proposta di documento finale presentata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento finale presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 gennaio 2016. — Presidenza presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.30.

Decreto-legge 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 3513 Governo.

(Alle Commissioni I e V).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 19 gennaio scorso.

Alessandro MAZZOLI (PD), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*).

La sottosegretaria Silvia VELO, nel condividere il contenuto della proposta di parere testé illustrata dal relatore, sottolinea, con riferimento all'ultimo capoverso delle premesse, che gli impianti a cui fa riferimento il capoverso sono impianti le cui deroghe sono già state regolarmente autorizzate e che il gestore degli impianti deve comunque rispettare i requisiti previsti nell'istanza di deroga. Osserva poi che la proroga cui fa riferimento il comma 2 dell'articolo 8 del provvedimento in esame riguarda unicamente gli impianti di gas

naturale presenti ad Atesa, in Abruzzo, e a Melfi, in Basilicata. Fa presente, altresì, che lo schema di decreto per la riduzione del contributo annuale per l'iscrizione al SISTRI, richiamato all'osservazione di cui alla lettera *a*), è stato trasmesso al Consiglio di Stato che ha formulato osservazioni in merito, alla luce delle quali il Ministero ha riformulato lo schema di decreto, trasmettendolo nuovamente al Consiglio di Stato, di cui si attende quindi il parere.

Patrizia TERZONI (M5S) presenta e illustra, a nome del suo gruppo, una proposta di parere alternativa sul provvedimento in esame (*vedi allegato 3*), esprimendo contrarietà, in particolare, per quanto attiene alle disposizioni in esso contenute riguardanti il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Sottolinea, infine, la necessità di avere chiarimenti da parte dell'Esecutivo sulla destinazione degli impianti presenti nell'edificio dell'attuale concessionaria del SISTRI (*Selex Service Management S.p.A.*).

Piergiorgio CARRESCIA (PD) propone di fare riferimento nella proposta di parere al fatto che il rappresentante del Governo ha precisato che il Ministro dell'ambiente ha già adottato il decreto per la riduzione del contributo annuale per l'iscrizione al SISTRI e che detto decreto è all'esame del Consiglio di Stato che dovrà esprimere il prescritto parere.

Alessandro MAZZOLI (PD), *relatore*, dichiarando di condividere la proposta testè avanzata dal collega Carrescia, presenta,

quindi, una nuova formulazione della proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*).

Claudia MANNINO (M5S) invita il relatore a valutare se i rilievi contenuti nella proposta di parere possano essere formulati quali condizioni.

Alessandro MAZZOLI (PD), *relatore*, non ritiene opportuno trasformare le osservazioni avanzate nella proposta di parere in condizioni.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che sarà posta in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni, come riformulata dal relatore, e che, in caso di approvazione della stessa, risulterà preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, come riformulata dal relatore, risultando pertanto preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 20 gennaio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.05.

ALLEGATO 1

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti. COM (2014) 398 final/2.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici);

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la comunicazione della Commissione « Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti » (COM(2014)398);

apprezzata l'iniziativa della Commissione europea, che si inserisce nel quadro delle azioni già adottate per promuovere la conversione verso un'economia sostenibile, competitiva e a basso tenore di carbonio, anche ai fini di una efficace lotta ai cambiamenti climatici, che colloca l'UE in posizione di assoluta avanguardia nel contesto internazionale;

rilevato che:

il passaggio da un'economia lineare – basata su un modello che prevede la produzione di beni, il loro utilizzo ed alla fine l'abbandono – ad un'economia circolare, in cui i materiali e l'energia utilizzati nei processi produttivi mantengono il loro valore il più a lungo possibile, i rifiuti sono ridotti al minimo e si utilizzano quante meno risorse possibili risponde ad una duplice esigenza: *a)* per un verso, quella di ridurre l'impatto ambientale delle attività economiche; *b)* per altro verso, sul piano più prettamente economico, quella di conseguire risparmi evitando sprechi e riducendo i costi derivanti dall'approvvigionamento da parte dell'UE di materie prime e risorse da fornitori esterni e, allo stesso tempo, di assicurare nuove prospettive di occupazione qualificata;

tale transizione riguarda la generalità dei cittadini e delle imprese in quanto comporta cambiamenti radicali nell'assetto economico, nell'organizzazione sociale, nel modello imprenditoriale e nei comportamenti dei consumatori, per cui merita apprezzamento la scelta adottata dalla Commissione europea di svolgere un'ampia consultazione pubblica sull'iniziativa adottata;

in questo ambito, un rilievo particolare, anche se non esclusivo, riveste la tematica del trattamento dei rifiuti, che dovranno essere sempre meno conferiti in discarica e sempre più sottoposti a tecniche di lavorazione che diminuiscano l'impatto ambientale e incrementino le possibilità di riutilizzo dei materiali;

rilevata la necessità che il presente documento sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una

VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:

a) stante il fatto che un'evoluzione così radicale e profonda, qual è quella prospettata, pur offrendo importanti possibilità occupazionali e vantaggi economici in termini di risparmi di spesa e di nuovi investimenti, comporta, specie in una prima fase, un consistente impegno finanziario per la conversione di processi pro-

duttivi e organizzativi, occorre corredare le indicazioni della Commissione europea di un quadro finanziario adeguato che individui tutte le risorse attivabili allo scopo, ivi compreso il ricorso a finanziamenti della BEI;

b) gli obiettivi indicati dalla Commissione europea, pienamente condivisibili, andranno realizzati senza gravare i sistemi economici di oneri non sostenibili che ne indebolirebbero ulteriormente la competitività, già provata dalla più lunga e grave crisi economica dal secondo dopoguerra oltre che dalla concorrenza dei paesi emergenti;

c) in particolare, occorre valutare se gli investimenti a carico di amministrazioni e soggetti pubblici, volti in particolare a migliorare la gestione dei rifiuti, possano essere incentivati attraverso regimi di vantaggio per quanto riguarda le

regole di finanza pubblica, eventualmente scorporando i relativi oneri dal computo dei saldi rilevanti ai fini del Patto di stabilità, oppure mediante misure premiali nei casi in cui vengano realizzati progressi significativi nella direzione indicata, assumendo a riferimento le migliori pratiche. Ciò vale in particolare per il nostro Paese il quale, pur registrando un livello apprezzabile di efficienza energetica e di produttività delle risorse, anche in considerazione delle caratteristiche del suo sistema produttivo, è chiamato ad un impegnativo sforzo per ridurre drasticamente il collocamento in discarica dei rifiuti;

d) la traduzione concreta degli obiettivi posti dalla Commissione implica l'adozione di un complesso coordinato e organico di norme e regole che – incidendo su più settori ed ambiti – devono essere pienamente coerenti, evitando di confliggere tra loro.

ALLEGATO 2

Decreto-legge 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto legge n. 210 del 2015, C. 3513 Governo, recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative »;

premessi che:

le lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 8 prorogano fino al 31 dicembre 2016, rispettivamente, il periodo durante il quale continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI (cosiddetto « doppio binario »), nonché il termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del SISTRI (*Selex Service Management S.p.A.*);

i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 prorogano al 31 luglio 2016 alcune disposizioni in materia di lavori pubblici concernenti l'anticipazione del prezzo e l'attestazione dei requisiti degli esecutori, dei progettisti e dei contraenti generali;

il comma 2 dell'articolo 8 proroga di un anno, al 1° gennaio 2017, il termine a decorrere dal quale taluni grandi impianti di combustione, per i quali il decreto legislativo n. 152 del 2006 ha previsto specifiche deroghe, devono rispettare i nuovi limiti di emissione previsti dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, a condizione che siano state presentate nei termini indicati dalla norma le istanze di deroga;

considerato che:

nel periodo in cui continueranno ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi antecedenti alla disciplina del SISTRI, non si applicheranno le sanzioni relative al SISTRI diverse da quelle concernenti l'omissione dell'iscrizione al sistema e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa in quanto tali ultime sanzioni, previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 260-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono operative dal 1° aprile 2015;

nella risoluzione n. 8-00119 approvata nella seduta del 17 giugno 2015, è stata sottolineata l'opportunità di iniziative volte, tra l'altro, a ridurre il contributo annuale di iscrizione al SISTRI dal 1° gennaio 2016 e fino all'operatività del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti;

in attuazione della legge delega, definitivamente approvata dal Parlamento, entro il 31 luglio 2016 dovrà essere adottato un decreto legislativo volto a riordinare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e che sarebbe, pertanto, opportuno specificare che le proroghe in materia di lavori pubblici si applicano fino all'adozione del citato decreto attuativo;

rilevato che:

i settori dell'edilizia e dei lavori pubblici sono stati fortemente penalizzati dalla crisi economica e che, in quanto settori strategici, possono contribuire in modo rilevante alla crescita del Paese;

specifiche attenzioni richiedono, pertanto, nell'ambito della discussione del disegno di legge, le questioni legate alla

qualificazione delle imprese per l'accesso alle gare d'appalto e a tutela della concorrenza, all'esclusione automatica delle offerte anomale, ai titoli abilitativi edilizi e alle clausole sui licenziamenti;

segnalata, altresì, l'opportunità di garantire il pieno rispetto della nuova disciplina dei limiti di emissione in attuazione della direttiva europea 2010/75/UE e di limitare il ricorso alle deroghe, a cui fa riferimento il comma 2 dell'articolo 8 e che sono legate a ritardi nei procedimenti autorizzatori, che consentono a taluni impianti di rinviare il termine per l'applicazione di tale disciplina e che scoraggiano il ricorso alle buone pratiche nel rispetto delle regole,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sospendere, fino al 31 dicembre 2016, l'applicazione anche delle

sanzioni per l'omissione dell'iscrizione al SISTRI, nonché di introdurre un termine certo per l'adozione del decreto del Ministro dell'Ambiente per ridurre il contributo annuale, come previsto nella risoluzione citata in premessa;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare che le proroghe di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 si applicano fino all'adozione del decreto legislativo di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici e, più in generale, di adottare le misure inerenti la proroga di provvedimenti in essere riferiti alla qualificazione per l'accesso alle gare d'appalto e la tutela della concorrenza, all'esclusione automatica delle offerte anomale, ai titoli abilitativi edilizi e alle clausole sui licenziamenti

c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di ridurre la durata della proroga di cui al comma 2 dell'articolo 8 al fine di applicare a tutti i grandi impianti di combustione i nuovi limiti di emissione.

ALLEGATO 3

Decreto-legge n. 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo.

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA
DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

L'VIII Commissione,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroghe dei termini previsti da disposizioni legislative, contiene talune norme di competenza della Commissione Ambiente, molte delle quali reiterative di precedenti disposizioni di proroga;

ancora una volta si assiste alla sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei;

il comma 1 dell'articolo 7, con riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori, proroga di ulteriori sette mesi, rispetto al termine del 31 dicembre 2015 previsto dal precedente decreto-legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015, la disciplina che consente la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, in deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo;

il comma 2 dell'articolo 7, proroga fino al 31 luglio 2016 il termine che consente di fare riferimento ad un periodo più lungo per la dimostrazione del possesso dei requisiti per la qualificazione delle imprese nell'esecuzione di lavori pubblici e della prestazione di servizi di architettura e di ingegneria. Mentre per effetto dei commi 3 e 4 si assiste all'en-

nesima proroga, fino al 31 luglio 2016, della possibilità di dimostrare il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa nelle procedure di affidamento a contraente generale avvalendosi dell'attestazione SOA, in luogo della presentazione dei certificati di esecuzione dei lavori previsto dall'articolo 189, comma 5, del Codice degli appalti e dall'articolo 357, comma 27, del regolamento attuativo (decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010);

il comma 7 dell'articolo 7 differisce al 1 gennaio 2017 l'obbligo di pubblicazione per via telematica degli avvisi e bandi previsto dall'articolo 26, comma 1-bis, del decreto legge n. 66 del 2014;

la proroga è motivata nella relazione illustrativa dalla circostanza che il ricorso al solo strumento di pubblicità di tipo informatico nei siti della pubblica amministrazione potrebbe non garantire il rispetto dei principi di trasparenza, legalità e contrasto della corruzione, nonché dalla circostanza che la materia dovrebbe essere oggetto di revisione per effetto della legge delega per il recepimento delle direttive sugli appalti, che introduce un criterio finalizzato alla revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara. Tuttavia, considerato che il decreto di riordino complessivo della disciplina sugli appalti dovrebbe essere adottato entro il 31 luglio 2016, con facoltà di anticiparlo al 18 aprile 2016, termine ultimo per l'attuazione delle direttive, posticipare di un ulteriore anno il superamento delle pubblicazioni in

forma cartacea degli avvisi e dei bandi di gara, previsto dall'articolo 32 della legge n. 69 del 2009, appare eccessivo e ingiustificato, anche in virtù della considerazione che il concetto di pubblicità legale e di trasparenza non possono ritenersi sovrapponibili, tanto che lo stesso articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013, nel prevedere l'obbligo per ciascuna amministrazione di pubblicare le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture con le modalità indicate nel decreto legislativo n. 163 del 2006, richiama e fa salvi « gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 »;

L'articolo 7 prevede inoltre un complesso di proroghe relative agli interventi di edilizia scolastica. In particolare, il comma 8 proroga al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale gli enti locali, beneficiari del finanziamento di cui all'articolo 18 del « decreto del fare », possono effettuare il pagamento dei lavori di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, previo trasferimento delle risorse da parte del MIUR nell'ambito del piano « Scuole sicure ». Dal testo della relazione si evince che tale proroga sarebbe giustificata dal ritardo nell'esecuzione dei lavori dovuto alla circostanza che alcuni comuni, appartenenti alle regioni nelle quali le graduatorie sono state inizialmente sospese da provvedimenti giurisdizionali, hanno potuto aggiudicare gli interventi solo entro il 28 febbraio 2015, anziché il 31 dicembre 2014. Il comma 10 proroga al 30 aprile 2016 il termine (originariamente fissato il 12 gennaio 2016 dall'articolo 1, comma 165, della legge n. 107 del 2015 « La Buona scuola »), entro il quale gli enti beneficiari del finanziamento, di cui alla delibere CIPE 32/2010 e 6/2012, trasmettono al MIT le aggiudicazioni provvisorie dei relativi lavori, pena la revoca del finanziamento stesso. Il comma 11 proroga al 29 febbraio 2016 il termine per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori relativi ad interventi di

edilizia scolastica, finanziati attraverso mutui stipulati con la Banca europea per gli Investimenti in attuazione dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito in legge 128/2013;

il comma 1 dell'articolo 8 proroga al 31 dicembre 2016 l'applicazione degli adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI (obblighi di tenuta in modalità cartacea ed elettronica dei registri di carico e scarico, dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati e del modello unico di dichiarazione ambientale). Nello stesso periodo non si applicano le relative sanzioni ad eccezione di quelle relative alla mancata iscrizione al SISTRI e al pagamento del relativo contributo, già operative. Viene inoltre prorogato al 31 dicembre 2016 anche il termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del SISTRI (*Selex Service Management S.p.A*) alla quale è garantito il rimborso dei costi di produzione a consuntivo. Il Governo ha, pertanto, deciso l'ennesimo slittamento della moratoria delle sanzioni relative all'operatività del Sistri;

il comma 2 dell'articolo 8 proroga al 1° gennaio 2017, il termine a decorrere dal quale i grandi impianti di combustione anteriori al 1988 che hanno ottenuto apposita esenzione e quelli anteriori al 2013, per i quali siano state presentate le specifiche istanze di deroga previste dal Codice dell'ambiente (articolo 273, allegato II alla parte V, punto 3.2, 3.3., 3.4. e, con riferimento a singoli inquinanti, parte II dell'allegato II alla parte V), devono rispettare i nuovi e più severi limiti di emissione previsti dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (articolo 273, commi 3-bis e 3-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006). Il comma in esame stabilisce infine che, sino alla definitiva pronuncia dell'Autorità Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio a condizione che il

gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga;

la proroga è motivata nella relazione illustrativa dalla circostanza che la normativa nazionale di recepimento prescrive che le deroghe siano espressamente previste nell'autorizzazione, e qualora l'autorità competente, « per qualunque motivo », non fosse in grado di aggiornare l'autorizzazione entro il 31 dicembre 2015, gli impianti per cui sono state presentate le istanze di deroga dovrebbero rispettare, dal 1 gennaio 2016, i limiti massimi generalmente applicabili e ciò determinerebbe l'interruzione dell'attività fino all'aggiornamento dell'autorizzazione.

Tuttavia dalla stessa relazione si evince che tale situazione si sta verificando in alcuni casi concreti, non solo per ritardi attribuibili alle amministrazioni ma anche per ritardi attribuibili ai gestori nella presentazione delle istanze di deroga o delle integrazioni a tali istanze. Non si comprende per quale motivo il regime transitorio di deroga, accordato *ex lege*, debba essere esteso indistintamente a tutte le imprese, anche se ad esse imputabile il ritardo nella richiesta delle relative autorizzazioni, e senza prevedere una delimitazione dell'ambito di applicazione riferito a quelle imprese che abbiano rispettato tutte le osservazioni del documento autorizzativo per il quale è richiesta la proroga e che non siano oggetto di indagini della magistratura o a procedure di indagine o di infrazione da parte della commissione europea. Inoltre, appare eccessiva la previsione del termine di un anno per consentire alle amministrazioni di concludere un procedimento che dovrebbe richiedere un termine massimo di cinque mesi. Tale proroga appare pertanto ingiustificata e inaccettabile anche in riferimento agli obiettivi di sostenibilità ratificati dagli accordi di Cop 21;

il comma 3 dell'articolo 8 proroga di due mesi, fino al 29 febbraio 2016, il termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg, di cui

all'articolo 6, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo n. 36 del 2003, del quale è prevista l'abrogazione per effetto dell'entrata in vigore del Collegato ambientale.

Ancora una volta si interviene su una vicenda che si trascina da decenni allorché fu emanato il decreto legislativo 13 gennaio 2003, cd « decreto discariche », che stabiliva all'articolo 6, lettera *p*), il divieto di conferimento in discarica di rifiuti aventi un alto potere calorifico (>13.000 kJ/kg), sebbene la relazione illustrativa rilevi che la proroga si rende necessaria « *al fine di scongiurare – a partire dal 1° gennaio 2016 e fino all'entrata in vigore del « collegato ambientale » – l'impossibilità di conferire in discarica i rifiuti che attualmente hanno la suddetta destinazione.* Come noto tale divieto è stato definitivamente stralciato dall'articolo 46 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, nota come Collegato ambientale;

il comma 1 dell'articolo 11 proroga nuovamente, al 31 dicembre 2016, il termine di durata dell'incarico, attribuito al Presidente dell'ANAS S.p.A., di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2013 in Sardegna;

il comma 2 prevede, nelle zone dell'Emilia-Romagna e del Veneto colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, l'ulteriore proroga del termine per l'entrata in esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per l'accesso alle incentivazioni per la produzione di energia (previsto dall'articolo 8, comma 7, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012). Con il comma 3 viene, infine prorogato al 31 dicembre 2016, l'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA) – istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 – al fine di completare le attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione

straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania;

il provvedimento, nel suo complesso, sembra voler proseguire il metodo di continua e pervicace proroga degli adempimenti di legge, dovuti all'inerzia degli organi esecutivi e alla lunghezza dei procedimenti amministrativi, con differimenti, di carattere reiterato e sistematico, di disposizioni molto risalenti nel tempo;

al di là del fatto che, in qualche caso, in qualche comma, le disposizioni adottate possano anche considerarsi comprensibili o accettabili, l'ostilità verso il presente provvedimento rimane radicale e scaturisce dall'inafasto perpetuarsi di proroghe quasi integralmente dovute all'inefficienza delle pubbliche amministrazioni o alle incessanti modificazioni che si accavallano spesso in un brevissimo arco tem-

porale, riorganizzando di continuo ambiti grandi o piccoli, e costringono, senza con questo volerne giustificare l'inefficienza, le pubbliche amministrazioni a correggere le connesse procedure;

nella stragrande maggioranza dei casi le proroghe sono causate da ritardi, inadempienze, inadeguatezza della pubblica amministrazione, se non addirittura di ritardi imputabili ai soggetti beneficiari dei provvedimenti, mentre è da ritenersi assodato che l'aspettativa del « mille proroghe », anzi la certezza di esso, in quanto pratica ormai consolidata, costituisca un fortissimo disincentivo per la pubblica amministrazione ad adempiere ai suoi doveri e agli atti dovuti;

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 4

Decreto-legge n. 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto legge n. 210 del 2015, C. 3513 Governo, recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative »;

premesso che:

le lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 8 prorogano fino al 31 dicembre 2016, rispettivamente, il periodo durante il quale continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI (cosiddetto « doppio binario »), nonché il termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del SISTRI (*Selex Service Management S.p.A.*);

i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 7 prorogano al 31 luglio 2016 alcune disposizioni in materia di lavori pubblici concernenti l'anticipazione del prezzo e l'attestazione dei requisiti degli esecutori, dei progettisti e dei contraenti generali;

il comma 2 dell'articolo 8 proroga di un anno, al 1° gennaio 2017, il termine a decorrere dal quale taluni grandi impianti di combustione, per i quali il decreto legislativo n. 152 del 2006 ha previsto specifiche deroghe, devono rispettare i nuovi limiti di emissione previsti dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, a condizione che le istanze di deroga siano state presentate nei termini indicati dalla norma;

considerato che:

nel periodo in cui continueranno ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi antecedenti alla disciplina del SISTRI, non si applicheranno le sanzioni relative al SISTRI diverse da quelle concernenti l'omissione dell'iscrizione al sistema e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa, in quanto tali ultime sanzioni, previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 260-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono operative dal 1° aprile 2015;

nella risoluzione n. 8-00119 approvata dalla VIII Commissione nella seduta del 17 giugno 2015, è stata sottolineata l'opportunità di iniziative volte, tra l'altro, a ridurre il contributo annuale di iscrizione al SISTRI dal 1° gennaio 2016 e fino all'operatività del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti;

preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, che ha precisato che il Ministro dell'ambiente ha già adottato il decreto per la riduzione del contributo annuale per l'iscrizione al SISTRI e che detto decreto è all'esame del Consiglio di Stato che dovrà esprimere il prescritto parere;

in attuazione della legge delega in materia di lavori pubblici, definitivamente approvata dal Parlamento, entro il 31 luglio 2016 dovrà essere adottato un decreto legislativo volto a riordinare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e che sarebbe, pertanto, opportuno specificare che le proroghe in materia di lavori pub-

blici si applicano fino all'adozione del citato decreto attuativo;

rilevato che:

i settori dell'edilizia e dei lavori pubblici sono stati fortemente penalizzati dalla crisi economica e che, in quanto settori strategici, possono contribuire in modo rilevante alla crescita del Paese:

specifica attenzione richiedono, pertanto, nell'ambito della discussione del disegno di legge, le questioni legate alla qualificazione delle imprese per l'accesso alle gare d'appalto e a tutela della concorrenza, all'esclusione automatica delle offerte anomale, ai titoli abilitativi edilizi e alle clausole sui licenziamenti;

segnalata, altresì, l'opportunità di garantire il pieno rispetto della nuova disciplina dei limiti di emissione in attuazione della direttiva europea 2010/75/UE e di limitare il ricorso alle deroghe, a cui fa riferimento il comma 2 dell'articolo 8 e che sono legate a ritardi nei procedimenti autorizzatori, che consentono a taluni impianti di rinviare il termine per l'applicazione di tale disciplina e che scoraggiano il ricorso alle buone pratiche nel rispetto delle regole,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sospendere, fino al 31 dicembre 2016, l'applicazione anche delle sanzioni per l'omissione dell'iscrizione al SISTRI;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare che le proroghe di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 7 si applicano fino all'adozione del decreto legislativo di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici e, più in generale, di adottare le misure inerenti la proroga di provvedimenti in essere riferiti alla qualificazione per l'accesso alle gare d'appalto e la tutela della concorrenza, all'esclusione automatica delle offerte anomale, ai titoli abilitativi edilizi e alle clausole sui licenziamenti;

c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di ridurre la durata della proroga di cui al comma 2 dell'articolo 8 al fine di applicare a tutti i grandi impianti di combustione i nuovi limiti di emissione.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	88
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	95
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012. C. 3261 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	90
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	97
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci. C. 1964 Oliaro ed altri (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	92
Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti. C. 2721 Tullo ed altri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	93
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	94

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 3513 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Elisa SIMONI (PD), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Ivan CATALANO (SCpI) fa presente che, come rappresentato già in un atto di sindacato ispettivo a propria firma, gli operatori del settore del noleggio con conducente incorrono spesso in sanzioni, che possono arrivare anche al sequestro del veicolo, per il mancato rispetto delle norme la cui efficacia è prorogata di anno in anno dal Governo attraverso il decreto-legge che reca proroghe legislative, ciò in

quanto la magistratura non ritiene sospesa l'efficacia delle norme di cui si procede alla proroga per effetto di tali interventi. Osserva che la questione è assai complessa e auspica che la Commissione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge avente ad oggetto il *car pooling*, possa pervenire tempestivamente ad una disciplina efficace per l'intero settore. Suggerisce tuttavia al relatore, nelle more della definizione di tale normativa, di inserire nel parere un riferimento specifico all'esigenza di una disposizione interpretativa riguardo alla sospensione dell'efficacia delle disposizioni cui fa riferimento l'articolo 7, comma 5 del provvedimento in esame, e invita il Governo a tenerne conto attraverso la presentazione di un apposito emendamento.

Franco BORDO (SI-SEL) esprime una forte critica rispetto ai contenuti del decreto-legge che prevedono proroghe già disposte numerose volte in passato su temi di grande rilevanza e stigmatizza, nel metodo, l'operato legislativo del Governo che, attraverso interventi quali la legge di stabilità recentemente approvata, composta da un unico articolo e circa 900 commi, genera una confusione normativa cui poi va posto rimedio con successivi provvedimenti d'urgenza, come quello attualmente all'esame della Commissione. In particolare critica la mancata presentazione alle Camere nei tempi prescritti del contratto di programma con RFI per la parte servizi, scaduto nel 2014 e chiede al Governo precisazioni sui tempi di presentazione di tale atto.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO concorda con la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore. Quanto alle osservazioni dell'onorevole Catalano, nel ribadire che una norma di interpretazione autentica può essere emanata solo dal Parlamento, osserva che, anche qualora si volesse porre rimedio alla questione attraverso un emendamento del Governo, la ristrettezza dei tempi di esame del provvedimento non permette una compiuta istruttoria nel me-

rito della questione. Fa presente all'onorevole Bordo che il contratto di programma con RFI per gli anni 2016-2020 è stato sottoscritto nell'anno 2015 e ha già ricevuto i prescritti pareri dalle competenti Commissioni della Camere.

Elisa SIMONI (PD), *relatrice*, con riferimento alle osservazioni del deputato Bordo fa presente che la propria proposta di parere reca una chiara sollecitazione nei confronti del Governo a pervenire quanto prima possibile alla definizione del Contratto di programma – parte servizi 2016-2020 con RFI SpA. Quanto alla richiesta del collega Catalano, ritiene che essa non possa trovare accoglimento nell'ambito di una osservazione contenuta nella proposta di parere, ma debba tradursi necessariamente in un apposito emendamento. In conclusione conferma la formulazione della proposta di parere già presentata.

Franco BORDO (SI-SEL) chiede precisazioni al sottosegretario rispetto alla proroga contenuta nel provvedimento sulla questione da lui precedentemente sollevata.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO precisa che il contratto di programma per la parte investimenti non è ancora formalmente scaduto, essendo la data di scadenza fissata al 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, precisa che la proroga recata dal provvedimento in esame si riferisce alla sola parte servizi del Contratto di programma, scaduta nel 2014. In ogni caso ribadisce il proprio impegno a consentire alla Commissione di confrontarsi con i vertici di RFI SpA sul complesso di interventi relativi alla rete ferroviaria che si intendono attuare.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice (*vedi allegato 1*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.

C. 3261 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giorgio BRANDOLIN (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012 (C. 3261). Il disegno di legge concerne pertanto l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di associazione fra l'Unione europea ed i sei Stati centro-americani (Costarica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama), considerati come un'entità regionale integrata. Rileva che l'Accordo non rappresenta un assoluto esordio nelle relazioni commerciali e istituzionali qualificate dell'Unione europea con la regione centro-americana: ricorda l'Accordo di dialogo politico e di cooperazione stipulato con gli stessi sei paesi il 15 dicembre 2003, e autorizzato alla ratifica in Italia con la legge 6 marzo 2006, n. 137. Sempre in area caraibica sottolinea ancora che le relazioni dell'Unione europea con la parte insulare della regione sono state fissate il 15 ottobre 2008 con l'Accordo di partenariato economico con gli Stati del CARIFORUM – Accordo la cui ratifica l'Italia ha autorizzato con la legge 24 agosto 2011, n. 154.

Osserva che l'Accordo all'esame della Commissione presenta un'ampiezza notevole, contando, oltre al preambolo, 363 articoli, e 21 Allegati, alcune Dichiarazioni e un Protocollo relativo alla cooperazione culturale. Rileva, in particolare, la mole dell'Allegato I, dedicato alla soppressione dei dazi doganali, che da solo,

occupa quasi 1.700 pagine. Fa presente che i 363 articoli dell'Accordo sono raggruppati in cinque parti: la parte prima è dedicata alle disposizioni generali e istituzionali, e comprende gli articoli da 1 a 11. La parte seconda (articoli 12-23) riguarda i profili del dialogo politico tra Unione europea e America centrale e (articolo 12) pone fra gli obiettivi di esso l'istituzione di un partenariato politico privilegiato fondato sul rispetto e sulla promozione della democrazia, della pace, dei diritti umani, nonché sul rafforzamento dell'ONU quale fulcro del sistema multilaterale, individuando tra gli obiettivi la cooperazione nell'ambito della politica estera e di sicurezza, in vista anche di iniziative congiunte di comune interesse nelle sedi internazionali appropriate. La parte terza riguarda i molteplici risvolti della cooperazione tra l'Unione Europea e l'America centrale, e comprende gli articoli 24-76. In questa parte si riscontrano alcune delle disposizioni di interesse della Commissione, in particolare l'articolo 68, Cooperazione nel settore dei trasporti, e l'articolo 75, Società dell'informazione. La parte quarta dell'Accordo (articoli 77-351), di gran lunga la più estesa, è dedicata al commercio. I numerosi articoli della parte quarta riguardano tra l'altro alcune questioni chiave, come le misure antidumping e compensative, da adottare conformemente alle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio; le misure di salvaguardia multilaterali e bilaterali, miranti ad impedire danni all'economia o all'assetto sociale delle Parti dell'Accordo in conseguenza dei processi di liberalizzazione degli scambi; l'individuazione e l'eliminazione di ostacoli tecnici al commercio, quali regolamenti specifici, norme e procedure di valutazione.

Per quanto di specifico interesse della Commissione si fa riferimento, in questa parte, ai servizi informatici (articolo 180), ai servizi di corriere (articoli 181-184), ai servizi di telecomunicazione diversi dalla trasmissione radiotelevisiva (articoli 185-192) e di trasporto marittimo internazionale (articolo 200).

La parte quinta (articoli 352-363) contiene le clausole finali dell'Accordo, che le Parti approvano conformemente alle rispettive procedure giuridiche interne, quale presupposto necessario dell'entrata in vigore (articolo 353): anche prima di tale data, la parte quarta dell'Accordo può essere applicata a titolo provvisorio. In effetti la relazione tecnica comunica che tale applicazione provvisoria è iniziata dal 1° ottobre 2012 per El Salvador e Costa Rica, dal 1° agosto 2013 per Nicaragua, Honduras e Panama e dal 1° dicembre 2013 per il Guatemala. La durata dell'Accordo è illimitata, ma ciascuna delle Parti (articolo 354) può notificare per iscritto l'intenzione di denunciarlo: il Consiglio di associazione decide le eventuali misure transitorie necessarie, e la denuncia ha effetto trascorsi sei mesi dalla notifica.

Con specifico riferimento alle citate disposizioni di interesse della Commissione segnala che l'articolo 68, con riferimento al settore del trasporto, prevede che la cooperazione nel settore mira principalmente a ristrutturare e ammodernare i trasporti e i relativi sistemi di infrastrutture anche a livello dei valichi di frontiera, ad agevolare e migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci e a fornire un migliore accesso ai mercati dei trasporti urbani, aerei, ferroviari, stradali, marittimi e per via navigabile interna perfezionando la gestione dei trasporti in termini operativi e amministrativi e promuovendo elevati standard operativi. In particolare, tra gli strumenti di cooperazione previsti, sono individuati tra gli altri: lo scambio di informazioni sulle politiche delle parti, la realizzazione di progetti per il trasferimento delle tecnologie europee nel sistema globale di navigazione satellitare, l'innalzamento degli standard di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento e, in generale, attività che promuovono lo sviluppo del trasporto aereo e marittimo.

L'articolo 75 prevede la cooperazione nel settore della società dell'informazione sancendo che tale cooperazione è diretta a contribuire alla definizione di un solido quadro normativo e tecnologico e a fa-

vorire lo sviluppo di queste tecnologie. Essa contribuisce altresì all'elaborazione di politiche tendenti a ridurre il divario digitale e a sviluppare le capacità umane, a fornire un accesso inclusivo ed equo alle tecnologie dell'informazione e ad ottimizzare l'uso di queste tecnologie per la prestazione di servizi. Quanto agli obiettivi della cooperazione medesima si prevede, per quanto di interesse della Commissione, la promozione di scambi di informazioni nel settore e di progetti comuni di ricerca e sviluppo sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché su politiche finalizzate alla riduzione del divario elettronico.

Con riferimento al settore postale e delle comunicazioni, la parte quarta del trattato disciplina gli scambi dei servizi informatici e dei servizi correlati (articolo 180), definisce il quadro regolamentare relativo ai servizi postali, con particolare attenzione alla prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali e alla disciplina delle licenze (articolo 181-184), e interviene nel settore delle telecomunicazioni (articoli 185-192) regolamentando diversi aspetti, dalla disciplina relativa all'autorizzazione a fornire i servizi di comunicazione, all'individuazione e al riconoscimento delle rispettive Autorità di regolamentazione, alla qualificazione del servizio universale, prevedendo espressamente che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi, secondo la legislazione applicabile, sulle controversie tra fornitori di servizi, e al trattamento delle « risorse limitate » (quali ad esempio le frequenze ed i numeri).

Molto puntuale è infine la regolamentazione dei principi riguardanti i servizi di trasporto marittimo internazionale (articolo 200). In via generale si prevede che ciascuna parte applichi effettivamente il principio dell'accesso illimitato ai mercati marittimi internazionali e alle rotte commerciali marittime internazionali su basi commerciali e non discriminatorie e accordi alle navi battenti bandiera dell'altra parte o gestite da prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi per quanto riguarda l'accesso ai

porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, nonché i relativi diritti e oneri, le strutture doganali e l'assegnazione di ormeggi e strutture per il carico e lo scarico. Ciascuna parte consente lo stabilimento nel proprio territorio dei prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte. I servizi forniti possono includere sostanzialmente il complesso dei servizi portuali: dal pilotaggio al rimorchiaggio, ai servizi della capitaneria di porto, all'approvvigionamento. È altresì prevista la possibilità di avvalersi dei servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, delle infrastrutture per riparazioni di emergenza, nonché dei servizi di ancoraggio e ormeggio.

Accenna in conclusione al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica che consta di cinque articoli. Come di consueto i primi due contengono le clausole di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le altre disposizioni disciplinano gli oneri del trattato, il monitoraggio degli effetti del medesimo e la clausola di invarianza finanziaria.

Alla luce delle disposizioni sopra illustrate ritengo che la ratifica del presente trattato offra alle imprese italiane opportunità molto interessanti di sviluppo commerciale anche per i settori di interesse per la Commissione e l'occasione di una proficua cooperazione con paesi che hanno raggiunto, ormai, un grado significativo di stabilità politica e di potenziale sviluppo economico.

Presenta pertanto una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci.

C. 1964 Oliaro ed altri.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 maggio 2014.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni informali deliberato dalla Commissione e che dalle audizioni è emersa l'esigenza di rivedere il testo della proposta di legge. Propone pertanto di concludere nella seduta odierna l'esame preliminare e di procedere quindi all'istituzione di un Comitato ristretto con il compito di definire il testo base su cui si svolgerà l'ulteriore esame in sede referente.

Roberta OLIARO (SCpI), *relatrice*, condivide l'opportunità di istituire un Comitato ristretto all'interno del quale rivedere la formulazione della proposta di legge sulla base degli elementi emersi negli incontri svolti dalla Commissione sulla pro-

posta di legge con gli operatori del settore. Fa presente in proposito di avere svolto un'ampia attività di approfondimento con gli operatori del settore per pervenire a una formulazione delle disposizioni della proposta di legge appropriata e ampiamente condivisa.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone di costituire un Comitato ristretto con il compito di pervenire alla definizione del testo base ai fini dell'ulteriore esame del provvedimento.

La Commissione concorda.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti.

C. 2721 Tullo ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 dicembre 2015.

Vincenzo GAROFALO (AP), nel concordare con la proposta avanzata dal collega Pagani nella seduta del 22 dicembre 2015, volta ad inserire, nell'ambito del testo in esame, anche disposizioni finalizzate a rivedere la disciplina dei servizi tecnico-nautici, propone che venga svolto un breve ciclo di audizioni con le associazioni degli operatori del settore, al fine di permettere alla Commissione di comprendere a fondo le problematiche che riguardano il comparto e definire nel modo più efficace una modifica alla normativa vigente, vale a dire alla legge n. 84 del 1994, nel rispetto della normativa europea di settore.

Alberto PAGANI (PD), pur consapevole che la riforma dei servizi tecnico-nautici andrebbe opportunamente collocata all'interno del più generale processo di

riforma della disciplina portuale, all'esame da lungo tempo della Commissione Lavori pubblici del Senato, ritiene tuttavia tale processo superato dagli eventi, sia in ragione dell'adozione del Piano della portualità e della logistica, sia in considerazione della norma di delega contenuta nella legge di riforma della Pubblica amministrazione, cosiddetta « legge Madia », che ha per oggetto specifico la ridefinizione della *governance* delle Autorità portuali. Ribadisce pertanto che a suo avviso la proposta di legge in esame potrebbe fornire l'opportunità di inserire un intervento specificamente mirato alla revisione della disciplina dei servizi tecnico-nautici, in considerazione delle esigenze di aggiornare e rendere più adeguata la disciplina di tale attività, conformemente alle proposte e alle attese degli stessi operatori. Auspica che tale inserimento possa trovare il consenso di tutti i Gruppi. Qualora invece dovessero emergere difficoltà insuperabili, si dichiara disponibile a rinunciare alla propria proposta, che, in ogni caso, non dovrà rappresentare la causa per una dilatazione dei tempi di esame del provvedimento.

Vincenzo GAROFALO (AP), nel concordare con il collega Pagani, e nel ribadire la necessità che si intervenga sulla disciplina delle attività in questione, insiste sull'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni, ritenendo superati, in ragione della rapida evoluzione tecnologica che caratterizza il settore, i contributi portati al Senato nell'ambito dell'esame del disegno di legge di riforma dei porti.

Michele MOGNATO (PD), relatore, pur manifestando la massima disponibilità ad includere nell'ambito della proposta di legge in esame anche la revisione della disciplina dei servizi tecnico-nautici, ritiene opportuno che l'eventuale attività conoscitiva che la Commissione dovesse ritenere di svolgere abbia luogo in tempi

rapidi, in considerazione dell'esigenza di pervenire quanto prima possibile all'approvazione del testo in esame.

Michele Pompeo META, *presidente*, rinvia alle determinazioni dell'Ufficio di presidenza le decisioni in merito allo svolgimento delle audizioni proposte e alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

ALLEGATO 1

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 3513 Governo)**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative » (C. 3513 Governo);

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 3 proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il divieto di incroci proprietari, che impedisce ai soggetti che esercitano l'attività televisiva, che conseguono ricavi superiori all'8 per cento del sistema integrato delle comunicazioni, e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40 per cento dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica;

come già segnalato dalla Commissione nel parere espresso sui disegni di legge di conversione, dei decreti-legge n. 150 del 2013 e n. 192 del 2014, in considerazione delle finalità del divieto, volto a impedire concentrazioni proprietarie che potrebbero pregiudicare il pluralismo dell'informazione, appare opportuno introdurre nel testo unico dei media audiovisivi una disposizione che renda permanente tale divieto, piuttosto che prorogarlo di anno in anno;

il comma 5 dell'articolo 7 proroga al 31 dicembre 2016 il termine per l'ema-

nazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente, definendo altresì gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi;

anche in questo caso, ribadendo quanto già osservato dalla Commissione con riferimento ai decreti-legge di proroga di termini già adottati nel corso della presente legislatura, si evidenzia l'esigenza, piuttosto che di reiterare la proroga dei termini per l'adozione del decreto ministeriale, di rivedere complessivamente la disciplina delle attività in questione, anche tenendo conto delle conseguenze derivanti, nell'ambito del mercato dei servizi di trasporto di persone non di linea, dal ricorso alle nuove tecnologie informatiche;

il comma 6 dell'articolo 7 proroga fino al 31 luglio 2016 il termine, scaduto il 30 giugno 2014, di validità delle autorizzazioni, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, per lo svolgimento dei corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico e per il rilascio dei relativi brevetti; contestualmente è altresì prorogato fino al 31 luglio 2016 il termine per l'emanazione del regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con cui si dovranno disciplinare i corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico;

in considerazione dell'esigenza di garantire la certezza del quadro normativo relativo alle modalità di formazione rela-

tive alle suddette attività, occorre pervenire quanto prima alla definizione della disciplina attuativa concernente i corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico;

il comma 9 dell'articolo 7 proroga la durata del Contratto di programma – parte servizi 2012-2014, stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), fino alla stipula del nuovo contratto di programma 2016-2020 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016; la proroga ha luogo ai medesimi patti e condizioni già previsti dal contratto di programma che viene prorogato;

si sottolinea in generale l'esigenza di pervenire alla stipula dei contratti di programma e dei contratti di servizio prima dell'inizio del periodo di riferimento e, in particolare, di provvedere quanto più rapidamente possibile alla definizione del nuovo Contratto di programma – parte servizi con RFI S.p.A., che si riferisce al periodo 2016-2020, anche al fine di assicurare un tempestivo esame dello stesso da parte delle competenti Commissioni parlamentari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 3, si segnala l'esigenza di introdurre nel testo unico dei

media audiovisivi una disposizione che renda permanente il divieto di incroci proprietari tra settore televisivo, settore delle comunicazioni elettroniche e imprese editrici di quotidiani;

b) con riferimento alle disposizioni del comma 5 dell'articolo 7, si adottino le opportune iniziative per pervenire, sulla base di un approfondito confronto con le regioni, le città metropolitane e gli altri enti locali, a una revisione complessiva della disciplina concernente il servizio taxi e il servizio di noleggio con conducente, perseguendo in modo equilibrato gli obiettivi di contrastare le pratiche abusive e di garantire condizioni adeguate per un efficiente svolgimento dei servizi a vantaggio sia degli operatori sia degli utenti e affrontando le problematiche connesse alle conseguenze che determina il ricorso alle tecnologie informatiche sull'assetto del mercato di questi stessi servizi;

c) con riferimento alle disposizioni del comma 6 dell'articolo 7, occorre che il Governo provveda quanto più tempestivamente possibile alla definizione della disciplina attuativa concernente i corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico;

d) con riferimento alle disposizioni del comma 9 dell'articolo 7, si evidenzia l'esigenza che il Governo pervenga quanto prima possibile alla definizione del Contratto di programma – parte servizi 2016-2020 con RFI S.p.A., in modo da avviare tempestivamente le procedure previste per l'approvazione dello stesso.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012 (C. 3261 Governo).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012 (C. 3261 Governo),

premesso che:

l'Accordo, in linea con precedenti Accordi di dialogo politico e cooperazione nonché di partenariato economico, ha l'obiettivo di rafforzare i legami e le relazioni commerciali e istituzionali dell'Unione europea con la regione centro americana, sulla base dei tre pilastri del dialogo politico, della cooperazione e del commercio;

dal punto di vista commerciale, l'Accordo favorirà la creazione di un clima

di stabilità giuridica per le imprese e per gli investimenti, apportando benefici a cittadini e imprese delle due aree geografiche e favorendo una più ampia integrazione tra le parti;

l'Accordo, anche per l'ampiezza che lo caratterizza, rappresenta un'importante tappa di avanzamento delle relazioni esterne dell'Unione europea e, nel favorire i processi di liberalizzazione dei commerci, offrirà nuove opportunità alle aziende europee e nazionali;

in particolare, registreranno rilevanti benefici le numerose imprese italiane attive in Messico, Paese di cui l'Italia è il secondo maggiore partner europeo e nella cui area di influenza economica orbitano i Paesi del Centro America,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. C. 241
Rubinato, C. 75 Realacci, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa 98

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 98

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 20 gennaio 2016.

**Disposizioni per la promozione e la disciplina del
commercio equo e solidale.**

**C. 241 Rubinato, C. 75 Realacci, C. 811 Baretta e C.
2726 Da Villa.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
14.05 alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 gennaio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15 alle 15.25.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	99
5-07419 Rizzetto: Applicabilità dello statuto dei lavoratori ai pubblici dipendenti	99
5-07420 Miccoli ed altri: Proroga dell'efficacia delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici .	100
5-07421 Ciprini: Ricambio generazionale nella pubblica amministrazione	101
5-07422 Simonetti: Iniziative per la revisione dell'istituto della mobilità volontaria	102
5-07423 Airaudò: Licenziamenti dei pubblici dipendenti per motivi disciplinari	102

SEDE CONSULTIVA:

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	103
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	104

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 20 gennaio 2016. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene la Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-07419 Rizzetto: Applicabilità dello statuto dei lavoratori ai pubblici dipendenti.

Walter RIZZETTO (Misto) illustra la propria interrogazione, richiamandosi al testo pubblicato.

La ministra Maria Anna MADIA, rispondendo all'interrogazione, ribadisce che, a giudizio del Governo, la recente revisione della disciplina della flessibilità in uscita nei rapporti di lavoro del settore privato non si applica ai pubblici dipendenti. Sottolinea, infatti, che il datore di lavoro privato si avvale di risorse proprie, mentre il datore di lavoro pubblico è responsabile di risorse della collettività. Pertanto, qualora si applicasse la disciplina privatistica, nel caso in cui il licenziamento di un dipendente pubblico fosse riconosciuto illegittimo, la collettività dovrebbe soffrire un danno doppio, costituito, da un lato, dall'indennizzo moneta-

rio dovuto al lavoratore, che configurerebbe un vero e proprio danno erariale, e, dall'altro, dalla necessità di sostituire un lavoratore assunto con pubblico concorso, allontanato illegittimamente, ricorrendo a un nuovo concorso. La mancata applicazione delle medesime regole, pertanto, non configura un atteggiamento di favore del Governo nei confronti del settore del pubblico impiego, come dimostra l'impegno dell'Esecutivo teso a rendere più efficaci le sanzioni per quanti sbagliano. Evidenzia, peraltro, che anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 24157 del 2015, richiamata dall'interrogante, ha in ogni caso previsto la reintegra del lavoratore, in quanto la violazione delle norme sul procedimento disciplinare di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 determina la nullità del licenziamento per contrarietà a norme imperative.

Walter RIZZETTO (Misto), ringraziando la ministra, osserva che, a suo avviso, il danno alla collettività arrecato da un dipendente pubblico assenteista è maggiore di quello derivante dall'eventuale indennizzo dovuto in caso di licenziamento illegittimo. Inoltre, la spesa per l'indizione di un nuovo concorso, finalizzato all'assunzione della professionalità venuta meno con il licenziamento del dipendente infedele, può essere, a suo parere, evitata, facendo ricorso alle graduatorie in vigore. In ogni caso, riferendosi alle disposizioni in materia di licenziamento immediato, che saranno discusse nella riunione del Consiglio dei ministri in programma per questa sera, sottolinea, non solo, che il nostro ordinamento già prevede disposizioni sanzionatorie per punire i dipendenti pubblici assenteisti, ma anche che il principio dell'applicabilità delle regole del settore privato anche al personale pubblico contrattualizzato, è già stato sancito dalla sentenza della Corte di cassazione n. 24157 del 2015. Pertanto, l'ulteriore accentuazione delle differenze tra il settore pubblico e il settore privato introdurrebbe irragionevoli discriminazioni che, a suo avviso, saranno censurate dalla Corte costituzionale.

5-07420 Miccoli ed altri: Proroga dell'efficacia delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici.

Marco MICCOLI (PD) illustra l'interrogazione di cui è primo firmatario, richiamandosi al testo pubblicato.

La ministra Maria Anna MADIA, rispondendo all'interrogazione, sottolinea in primo luogo che il Governo è impegnato su molti fronti, in quanto da un lato intende tutelare il diritto dei vincitori di concorso ad essere assunti, tenendo conto della differenza esistente tra la loro condizione e quella degli idonei, mentre, per altro verso, persegue la ricollocazione del personale delle province e l'efficace utilizzo del personale in servizio attraverso la mobilità tra le pubbliche amministrazioni. Con riferimento a tale ultimo aspetto, evidenzia che il Governo ha onorato l'impegno a mantenere i livelli occupazionali dei dipendenti degli enti di area vasta, con la loro ricollocazione presso gli enti che maggiormente evidenziano carenze di personale. L'unico limite alla loro ricollocazione è rappresentato dalle professionalità infungibili, per le quali si fa ricorso alle graduatorie vigenti, la cui efficacia, pertanto, è stata prorogata al 31 dicembre 2016 facendola coincidere con la proroga delle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni. Contestualmente, le pubbliche amministrazioni, che hanno assolto al compito di riassorbire il personale proveniente dalle province, a partire dal medesimo anno 2016 potranno ricominciare a bandire concorsi per l'assunzione di nuovo personale. Sarà comunque necessario svolgere, nel corso di quest'anno, un accurato monitoraggio per verificare se sia opportuna una ulteriore proroga delle graduatorie, considerando anche la possibilità di riavviare in modo regolare procedure di reclutamento nel contesto del nuovo quadro normativo disegnato dalla legge n. 124 del 2015. Assicura, in ogni caso, che il Governo valuterà le indicazioni che il Parlamento vorrà dare su questi temi.

Marco MICCOLI (PD), giudicando positivamente la risposta della ministra, in-

vita il Governo a valutare l'opportunità di prorogare ulteriormente al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie vigenti, proprio per permettere una migliore e più approfondita valutazione della situazione, in vista della ripresa di una regolare politica di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni.

5-07421 Ciprini: Ricambio generazionale nella pubblica amministrazione.

Tiziana CIPRINI (M5S), ricordando la necessità di un ricambio generazionale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, più volte ribadito anche dalla ministra Madia, si sofferma sulle rivendicazioni di coloro che, avendo superato un concorso pubblico, aspettano ancora di essere assunti. Si tratta, a suo avviso, di persone prima illuse e poi danneggiate, anche in ragione della necessità di ricollocare il personale delle province. Ricorda, infine, che proposte avanzate dai rappresentanti di tali soggetti, fatte proprie dal M5S in più sedi, sono sempre state respinte dal Governo.

La ministra Maria Anna MADIA, ribadisce preliminarmente l'obiettivo del ricambio generazionale dei dipendenti pubblici, sottolineando la necessità di studiare attentamente le modalità con cui procedere, avendo come fine ultimo il miglioramento della pubblica amministrazione e dei servizi resi ai cittadini. L'esperienza ha, infatti, mostrato l'inefficacia delle modalità di reclutamento del personale che sono state seguite in passato, fondate sulle piante organiche e non sui reali fabbisogni degli enti. Il sistema previgente basato sul principio della doppia autorizzazione, a bandire il concorso e ad assumere, ha, infatti, dato luogo a graduatorie lunghissime, con inesauribili liste di idonei. Il decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, eliminando questa doppia autorizzazione, ha introdotto il principio in base al quale chi vince il concorso acquisisce il diritto ad essere assunto. Il passo succes-

sivo del Governo sarà quello di procedere alla verifica dei fabbisogni, superando il principio della pianta organica, e di adottare una procedura unica di selezione, evitando in tal modo l'eccessivo e irragionevole ricorso ad una pluralità di concorsi. Sottolinea inoltre il ruolo che può essere svolto nel sistema da procedure di mobilità finalmente efficaci. Riferendosi, infine, alle graduatorie la cui vigenza è stata prorogata al 31 dicembre 2016, sottolinea che qualsiasi ulteriore iniziativa del Governo potrà essere valutata solo a seguito della verifica dell'applicazione della normativa in materia di mobilità e di ricollocazione del personale delle province.

Tiziana CIPRINI (M5S), preannunciando che il prossimo 11 febbraio si terrà una manifestazione degli idonei delle graduatorie di concorso, sottolinea che l'età media dei dipendenti pubblici, prossima ai 50 anni, è destinata ad aumentare per il continuo incremento dell'età per accedere al pensionamento e ricorda che nella pubblica amministrazione gli ultrasessantenni sono molto più di quanti hanno meno di 35 anni. A suo avviso, inoltre, l'invecchiamento del personale delle pubbliche amministrazioni rischia di pregiudicare inevitabilmente la qualità dei servizi offerti ai cittadini. A ciò è necessario aggiungere le conseguenze delle politiche vessatorie adottate dal Governo nei confronti dei pubblici dipendenti, ai quali, da sei anni, si nega il rinnovo del contratto. Ricorda, a tale ultimo proposito, che è in corso una *class action* per ottenere dal Governo la restituzione dei mancati adeguamenti stipendiali, stigmatizzando lo stanziamento di soli 300 milioni di euro annui per i rinnovi contrattuali, che equivalgono ad un aumento stipendiale di circa 5 euro al mese. Infine, auspica che le decisioni che il Consiglio dei ministri si appresta ad assumere nella seduta di questa sera in materia di licenziamento dei dipendenti pubblici non siano punitive come quelle del *Jobs Act* nei confronti dei lavoratori del settore privato.

5-07422 Simonetti: Iniziative per la revisione dell'istituto della mobilità volontaria.

Roberto SIMONETTI (LNA) illustra la propria interrogazione, richiamandosi al testo pubblicato.

La ministra Maria Anna MADIA, ribadendo quanto testé affermato sulla necessità di superare, per il reclutamento del personale pubblico, il principio della pianta organica per privilegiare quello dei fabbisogni osserva che la mobilità svolge un ruolo fondamentale nella gestione del personale della pubblica amministrazione, in quanto valorizza la possibilità di ricollocare i dipendenti in servizio sulla base delle effettive esigenze delle amministrazioni e dei servizi da assicurare alla cittadinanza.

Ricorda che il Governo ha previsto la mobilità dei dipendenti delle province destinandoli in via prioritaria agli uffici giudiziari e alle cancellerie dei tribunali, in forte sofferenza di personale e, per questo, impossibilitati a erogare servizi soddisfacenti ai cittadini. I dipendenti delle province ancora da ricollocare saranno assorbiti dalle amministrazioni in situazione di carenza di personale. Con riferimento alla mobilità, segnala che l'articolo 4 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, prevede che, in via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni *standard* di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non sia richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Il Governo potrà quindi valutare la possibilità di estendere analoghe previsioni anche ad altre situazioni, anche con riferimento agli enti territoriali.

Roberto SIMONETTI (LNA) si dichiara soddisfatto della risposta della rappresen-

tante del Governo, che ha manifestato una disponibilità sui temi segnalati nella sua interrogazione.

5-07423 Airaud: Licenziamenti dei pubblici dipendenti per motivi disciplinari.

Antonio PLACIDO (SI-SEL), illustrando l'interrogazione di cui è firmatario, giudica vessatorie e propagandistiche le iniziative che, stando alle anticipazioni, il Governo si appresta ad adottare in materia di licenziamento immediato dei pubblici dipendenti assenteisti. Ricorda, infatti, che il nostro ordinamento già prevede norme per colpire comportamenti gravemente scorretti, con procedure che garantiscono agli interessati la possibilità di difendersi. D'altronde, a suo avviso, si tratta dell'ennesima manifestazione dell'atteggiamento vessatorio del Governo nei confronti dei dipendenti pubblici, già dimostrato con il prolungato blocco della contrattazione e, da ultimo, con il decreto-legge n. 146 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 182 del 2015, che ha inteso limitare le libertà sindacali dei lavoratori del settore della tutela dei beni culturali.

La ministra Maria Anna MADIA giudica etica e di buon senso l'iniziativa che il Governo si appresta ad adottare nel Consiglio dei ministri convocato questa sera. Si tratta, infatti, di difendere la maggioranza dei dipendenti pubblici che fanno il proprio dovere e lo hanno fatto anche in un contesto economico particolarmente critico. Il provvedimento che sarà adottato, a suo avviso, non costituisce una limitazione dei diritti dei lavoratori, ma la sanzione di una truffa alla pubblica amministrazione debitamente documentata. Precisa che, in presenza di prove inoppugnabili di un comportamento truffaldino, il licenziamento non sarà frutto di una scelta discrezionale e dovrà essere preceduto da una sospensione cautelare da attivare entro quarantotto ore. Il licenziamento interverrà al termine di un procedimento che non potrà durare più di un mese. Fa presente, infine, che il compor-

tamento disonesto di un pubblico dipendente, arrecando anche un danno di immagine all'amministrazione di appartenenza, risulterà perseguibile anche dalla Corte dei conti.

Antonio PLACIDO (SI-SEL) stigmatizza l'adozione di metri di valutazione diversi a seconda delle truffe commesse, ritenendo che sia ben altro il metro utilizzato nel caso di Banca Etruria. Ribadisce che il settore del lavoro è da tempo oggetto di iniziative punitive del Governo, volte a limitare i diritti e le tutele e a rendere più agevoli i licenziamenti, osservando che i truffatori, se solo si volesse farlo, sarebbero perseguibili già sulla base della legislazione vigente.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 gennaio 2016. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 3513 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 19 gennaio 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione ha convenuto che l'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite I e V abbia luogo nella seduta odierna. Dà quindi la parola alla relatrice per l'illustrazione della propria proposta di parere.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, illustrando la sua proposta di parere, si sofferma, in particolare, sulla condizione che richiama l'esigenza di provvedere, anche alla luce delle limitazioni al *turn over* recentemente disposte dalla legge di stabilità 2016, a prorogare fino al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, che l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, limita al 31 dicembre 2016.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

**DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 3513 Governo.**

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 3513, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

rilevato che i commi da 1 a 3 dell'articolo 1 del decreto-legge recano disposizioni volte a prorogare termini previsti dalla legislazione vigente al fine di consentire l'utilizzo, per nuove assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni da effettuare nell'esercizio finanziario in corso, delle risorse destinate ad assunzioni riferite ad anni precedenti e non utilizzate entro i tempi previsti;

osservato che il comma 9 del medesimo articolo 1 prevede la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale non dirigenziale dipendente dalle città metropolitane e dalle province e che tale proroga è motivata dalla necessità di non interrompere il percorso di valorizzazione professionale di questo personale e di non creare disparità di trattamento con i restanti lavoratori precari delle amministrazioni pubbliche, che hanno beneficiato della proroga di cui all'articolo 1, comma 426, della legge n. 190 del 2014;

considerato che l'articolo 1, comma 10, mediante la disapplicazione della sanzione concernente il divieto di assunzione per il mancato rispetto, per l'anno 2015, del patto di stabilità interno dell'indicatore dei tempi medi di pagamento, consente

alla Regione Calabria di procedere, a valere sulle proprie risorse di bilancio, alla prosecuzione dei rapporti a tempo determinato già in essere con i comuni della regione a valere su finanziamenti regionali;

rilevata l'opportunità, anche alla luce delle limitazioni al *turn over* recentemente disposte dalla legge di stabilità 2016, di prorogare l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni;

osservato che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, è venuta meno l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che hanno escluso, per il periodo 2013-2015, la corresponsione del contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del comma 31 del medesimo articolo 2, sia per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro in attuazione di clausole sociali previste nella contrattazione collettiva che garantiscano la continuità occupazionale, sia nel caso di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere;

rilevata l'opportunità di prorogare per un triennio tale esonero, in considerazione della circostanza che, nei casi di

cambio di appalto, l'assunzione in attuazione di clausole sociali esclude l'erogazione della NASpI e dell'esigenza di tenere conto delle peculiarità del settore dell'edilizia, strutturalmente caratterizzato dalla ciclicità delle attività produttive;

considerata l'opportunità di prorogare l'efficacia della disciplina transitoria prevista per il riconoscimento della NASpI, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nel campo delle attività stagionali, al fine di assicurare una graduale transizione nell'applicazione della nuova prestazione, con particolare riferimento alle modalità di calcolo stabilite in via transitoria dall'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, per i lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si provveda, anche alla luce delle limitazioni al *turn over* recentemente disposte dalla legge di stabilità 2016, a prorogare fino al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, che l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, limita al 31 dicembre 2016;

e con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere al triennio 2016-2018 l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che escludono, per il periodo 2013-2015, la corresponsione del contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del comma 31 del medesimo articolo 2, per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro in attuazione di clausole sociali previste nella contrattazione collettiva che garantiscano la continuità occupazionale, e nel caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere;

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prorogare l'efficacia della disciplina transitoria prevista per il riconoscimento della NASpI, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nel campo delle attività stagionali, al fine di assicurare una graduale transizione nell'applicazione della nuova prestazione, con particolare riferimento alle modalità di calcolo stabilite in via transitoria dall'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, per i lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e rinvio*) 106

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Nuovo testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano (*Seguito dell'esame e conclusione*) 109

ALLEGATO (*Nuovi emendamenti del relatore*) 111

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 3513 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Filippo FOSSATI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) il prescritto parere sul disegno di legge C. 3513, di conversione del decreto-legge n. 210 del 2015, che si compone di 12 articoli — escluso l'articolo 13, che disciplina l'en-

trata in vigore del decreto-legge — e reca proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative in diverse materie. In particolare, per quanto concerne l'area delle competenze della Commissione affari sociali, l'articolo 6 del decreto-legge proroga alcuni termini in materie di competenza del Ministro della salute.

Al riguardo, segnala che il comma 1 dell'articolo 6, nelle more dell'adozione del decreto interministeriale che disciplinerà i contenuti dei corsi di pronto soccorso per il personale navigante marittimo, proroga la validità dei certificati di addestramento della gente di mare in materia di soccorso sanitario rilasciati da oltre cinque anni dalle autorità competenti, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 7 agosto 1982. Il provvedimento in esame proroga infatti di dieci mesi tale termine, portandolo a 18 mesi (fino al 26 dicembre 2016).

Il comma 2 dell'articolo 6, poi, proroga di un anno, ovvero dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2017, il termine entro cui effettuare la ridefinizione del sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco.

L'intervento legislativo è attuato intervenendo sull'articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, che aveva previsto, a decorrere dal mese di gennaio 2013, il passaggio a un nuovo metodo di remunerazione della filiera distributiva del farmaco, da definirsi con decreto dei ministri della salute e dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana per il farmaco (Aifa), nel rispetto di vincoli precisi.

Il termine, originariamente fissato al 1° gennaio 2013, è stato progressivamente posticipato al 30 giugno 2013, poi al 31 dicembre 2013, successivamente al 1° gennaio 2015 e, da ultimo, al 1° gennaio 2016.

Segnala, inoltre, il comma 3 dell'articolo 6, che proroga: al 30 settembre 2016 il termine di validità delle tariffe massime di riferimento per le prestazioni di assistenza ambulatoriale indicate dal decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012 e di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all'elenco 1, allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332; al 31 dicembre 2016 il termine di validità delle tariffe massime di riferimento per le prestazioni di assistenza ospedaliera indicate dal decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012. L'intervento legislativo è attuato intervenendo sull'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetta *Spending review*).

Evidenzia che la proroga in esame si riferisce anche alle tariffe delle prestazioni dell'assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all'articolo 2, comma 380, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) che, come dichiarato più volte dal Ministro della salute, saranno incluse nel decreto di aggiornamento dei LEA, che dovrebbe essere emanato nei prossimi mesi e che imporrà l'esigenza di definire tariffe nazionali massime per tutte le prestazioni nuove o modificate incluse nei nuovi LEA.

Al riguardo, ricorda che la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) all'articolo 1, comma 553, ha previsto che si

provveda all'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, recante « Definizione dei livelli essenziali di assistenza » entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge di stabilità.

Inoltre, il comma 4 dell'articolo 6 estende al 2015 la possibilità di utilizzo, per riequilibri in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale, delle quote premiali attribuite alle regioni. La misura percentuale della quota premiale è individuata nello 0,25 per cento delle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Al riguardo, ricorda che l'articolo 2, comma 67-*bis*, della legge finanziaria 2010 (legge n. 191 del 2009) demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze l'individuazione di forme premiali per le regioni « virtuose » che istituiscono una Centrale regionale per gli acquisti e istruiscono gare per l'approvvigionamento di beni e servizi per un importo annuo non inferiore ad una soglia determinata dal medesimo decreto. Il decreto, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 novembre 2011, non risulta finora emanato.

La determinazione della quota premiale è stata invece fissata, a decorrere dal 2013, dall'articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetta *Spending review*), come annualmente pari allo 0,25 per cento delle risorse del Fondo sanitario nazionale.

Successivamente, la legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) ha previsto che, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui sopra, le quote premiali potessero essere utilizzate anche per riequilibri in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale.

Fa presente che la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella seduta del 25 novembre 2015, ha approvato la proposta di riparto delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale per l'anno 2015. In particolare, le regioni e le province autonome hanno condizionato l'approvazione della proposta

di riparto all'estensione nel 2015 di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 67-bis, della legge finanziaria 2010.

Il 23 dicembre 2015, a seguito dell'approvazione preliminare del provvedimento in esame da parte del Consiglio dei ministri, la Conferenza Stato-regioni ha sancito l'Intesa sulla proposta del Ministero della salute sul riparto tra le regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale 2015: 107,466 miliardi, tra quote indistinte, quote di riequilibrio e vincolate, da ripartire tra le regioni. Prendendo atto che la disposizione in esame è frutto di un accordo già raggiunto in sede di Conferenza Stato-regioni, segnala che in tal modo sembra venire meno l'efficacia del meccanismo premiale previsto dalla legislazione vigente.

Segnala, altresì, l'articolo 10, comma 7, che estende alle esigenze del bilancio di previsione del 2016, con riferimento all'Ente Croce Rossa Italiana, l'utilizzo di avanzi accertati e di garanzie per prestiti. Al riguardo, fa presente che, in base a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 178 del 2012, il Commissario della CRI ovvero il Presidente nazionale sono autorizzati ad utilizzare la quota vincolata dell'avanzo accertato dell'amministrazione per il ripiano immediato di debiti, anche a carico dei bilanci dei comitati, e – con modifica introdotta dal provvedimento in esame – per l'anno 2016 con riferimento all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, nonché ad utilizzare beni immobili, a garanzia di mutui, prestiti o anticipazioni per fronteggiare carenze di liquidità per spese obbligatorie e inderogabili. Sottolinea in proposito che la disposizione in commento non costituisce una proroga della normativa che prevede il riordino della Croce Rossa ma riguarda esclusivamente aspetti contabili.

In conclusione, segnala di avere ricevuto una lettera del Presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici relativa alla situazione di grave disagio in cui si trovano molti iscritti per la trasmissione telematica delle prestazioni erogate ai fini dell'elaborazione della di-

chiarazione dei redditi, prevista dal decreto legislativo n. 175 del 2014. Nell'auspicare un breve rinvio del termine del 31 gennaio previsto dal decreto applicativo, per superare alcune difficoltà tecniche contingenti, si interroga sulla possibilità di inserire un rilievo in tal senso all'interno del parere della Commissione.

Raffaele CALABRÒ (AP), anche in ragione delle reali difficoltà rilevate sulla base della sua esperienza personale in relazione alla questione segnalata da ultimo dal relatore, ritiene che la Commissione debba assumere un'iniziativa forte per ottenere il rinvio del termine attualmente previsto al quale è collegato un meccanismo pesantemente sanzionatorio.

Settimo NIZZI (FI-PdL) si associa alle richieste avanzate dai colleghi Fossati e Calabrò.

Donata LENZI (PD) condivide l'esigenza di adoperarsi in tempi stretti per una proroga, ricordando quella recentemente disposta per la trasmissione dei dati relativi alle spese farmaceutiche.

Segnala che il tema è in ogni caso meritevole di un'azione politica da parte dei membri della Commissione.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nel concordare sulla rilevanza del tema sollevato dai colleghi, ritiene la Commissione possa inviare una lettera al Ministero dell'economia per sollecitare un breve rinvio del termine degli adempimenti richiesti per l'invio dei dati relativi alle prestazioni sanitarie. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 gennaio 2016 — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

Nuovo testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 gennaio 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda, come già comunicato nelle precedenti sedute, che sul testo unificato delle proposte di legge in esame, trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, sono pervenuti i pareri delle Commissioni I, II, VI, VII, XI, XIV e della Commissione per le questioni regionali mentre la V Commissione (Bilancio) non ha espresso il prescritto parere, che renderà direttamente all'Assemblea. Osserva peraltro che la Commissione si trova di fronte all'esigenza di concludere l'esame in considerazione dell'avvio dell'esame in Assemblea previsto per lunedì 25 gennaio.

Avverte altresì che il relatore ha presentato emendamenti volti a recepire i pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva (*vedi allegato*) nonché ad adeguare il testo del provvedimento ad alcune disposizioni approvate nella legge di stabilità per il 2016.

Federico GELLI (PD), *relatore*, ricorda che gli emendamenti presentati recepiscono in gran parte le condizioni poste nei pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva, tranne l'emendamento 2.100, che sopprime l'articolo 2, in quanto il contenuto è stato fatto proprio dalla legge di stabilità per il 2016. In particolare, segnala che: l'emendamento 3.100 recepisce la condizione posta nel parere della I Commissione e della Commissione per le questioni regionali; l'emendamento 6.100 recepisce le condizioni n. 1 e n. 2 contenute nel parere della II Commissione; l'emendamento 8.100 recepisce la condizione n. 3 posta nel parere della Commissione giustizia; l'emendamento 9.100 riformula

interamente l'articolo 9 del provvedimento secondo le indicazioni poste nella condizione n. 5 della II Commissione; gli emendamenti 10.100 e 11.101 recepiscono le due condizioni poste nel parere della VI Commissione; l'emendamento 11.100 e l'articolo aggiuntivo 11.0100 recepiscono, rispettivamente, le condizioni n. 7 e n. 8 poste nel parere della Commissione giustizia.

Nel raccomandare l'approvazione delle proprie proposte emendative, precisa di aver scelto di non recepire solamente due condizioni formulate nel parere della II Commissione, ritenendo l'una di carattere meramente formale, l'altra non strettamente attinente al testo in oggetto in quanto concernente la disciplina specifica delle assicurazioni. Ritiene che tale tema, al quale si riferiscono anche i numerosi suggerimenti contenuti nelle premesse del richiamato parere della II Commissione, potrà in ogni caso essere affrontato nel corso dell'esame in Assemblea.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere favorevole sulle proposte emendative presentate dal relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti del relatore 2.100, 3.100, 6.100, 8.100, 9.100, 10.100, 11.100, 11.101 e l'articolo aggiuntivo 11.0100 del relatore (*vedi allegato*).

Massimo Enrico BARONI (M5S), esprimendo a nome del suo gruppo la contrarietà al testo in discussione, preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza in Assemblea da parte del gruppo medesimo.

Giuditta PINI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo Partito Democratico, ringraziando il relatore per il lavoro svolto che ha consentito, con pazienza e precisione, di produrre un testo che tiene conto dei diversi punti di vista.

Marisa NICCHI (SI-SEL) preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Benedetto Francesco FUCCI (Misto-CR) preannuncia un voto favorevole, auspicando che il testo possa essere ulteriormente migliorato nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mario MARAZZITI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea sulla base delle indicazioni dei gruppi e avverte che, in assenza di obiezioni, la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Nuovo testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 2.

*Sopprimerlo.***2. 100.** Il relatore.**(Approvato)**

ART. 3.

*Al comma 1, sostituire la parola: affidano con le seguenti: possono affidare.***3. 100.** Il relatore.**(Approvato)**

ART. 6.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 6. — *(Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida).* — 1. Gli esercenti le professioni sanitarie nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida indicate dalle società scientifiche e dagli istituti di ricerca individuati con decreto del Ministro della salute e iscritti in apposito elenco istituito con il medesimo decreto, da emanarsi

entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Le linee guida sono pubblicate contestualmente, per i singoli settori di specializzazione, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della Salute secondo modalità stabilite nel medesimo decreto, e sono periodicamente aggiornate.

2. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, continua ad applicarsi sino alla pubblicazione delle linee guida di cui al comma 1, e per quei settori per i quali non esistono linee guida pubblicate ai sensi del medesimo comma 1.

ART. 6-bis. — *(Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria).* — 1. Dopo l'articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 590-ter. — *(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario).* — 1. L'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia, la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave.

2. Agli effetti di quanto previsto dal primo comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida così come definite e pubblicate ai sensi di legge. ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3 dell'articolo 7.

6. 100. Il relatore.

(Approvato)

ART. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: un'azione tesa ad ottenere il risarcimento con le seguenti: un'azione relativa a una controversia di risarcimento.

8. 100. Il relatore.

(Approvato)

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9. — (*Azione di rivalsa*). — 1. L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.

2. Se il danneggiato, nel giudizio di risarcimento del danno, non ha convenuto anche l'esercente la professione sanitaria, l'azione di rivalsa nei confronti di quest'ultimo può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale, ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno:

a) dal passaggio in giudicato del titolo sulla base del quale è avvenuto il pagamento;

b) dal pagamento in caso di risarcimento avvenuto sulla base di un titolo stragiudiziale

3. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o contro la compagnia assicuratrice non fa stato nel giudizio di rivalsa se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio.

4. In nessun caso la transazione è opponibile all'esercente la professione sanitaria nel giudizio di rivalsa.

5. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria pubblica, l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, deve essere esercitata innanzi al giudice ordinario, e la misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di rivalsa, il professionista, nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche, non può avere assegnazione di incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti, né può partecipare a pubblici concorsi per incarichi superiori.

6. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria privata, la misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua.

7. Nel giudizio di rivalsa il giudice può desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal paziente nei confronti della struttura sanitaria.

9. 100. Il relatore.

(Approvato)

ART. 10.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei pazienti, sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie.

10. 100. Il relatore.

(Approvato)

ART. 11.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione della struttura a norma del comma 1 è litisconsorte necessario anche l'azienda sanitaria, la struttura o l'ente assicurato e, nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione dell'esercente la professione sanitaria a norma del comma 1, è litisconsorte necessario anche l'esercente la professione sanitaria.

11. 100. Il relatore.

(Approvato)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'en-

trata in vigore del decreto con il quale sono determinati requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie.

11. 101. Il relatore.

(Approvato)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — *(Obbligo di comunicazione al professionista del giudizio basato sulla sua responsabilità).* — 1. Le strutture sanitarie di cui all'articolo 7, comma 1, e le compagnie di assicurazione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, comunicano all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell'atto introduttivo del giudizio.

11. 0100. Il relatore.

(Approvato)

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 210/2015 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	114
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012. C. 3261 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>) ...	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	115

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 gennaio 2016. – Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.15.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 210/2015 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 3513 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge.

Giovanni FALCONE (PD), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.

C. 3261 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Rinvio del seguito dell'esame*).

Luca SANI, *presidente* e relatore ricorda che nella seduta dell'12 gennaio scorso la relatrice, onorevole Palma, ha introdotto la discussione e che, nella medesima seduta, il collega Massimiliano Bernini aveva chiesto un approfondimento su alcune questioni relative all'Accordo.

Giuseppe L'ABBATE (M5S), fa presente che il collega Bernini non potrà essere presente nella seduta odierna e pertanto, a

nome del suo gruppo, chiede un rinvio della trattazione del punto all'ordine del giorno alla seduta di domani.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 20 gennaio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.35.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	116
DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	116

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione annuale 2014 della Commissione europea in materia di sussidiarietà e proporzionalità. COM(2015)315 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione documento finale</i>)	120
ALLEGATO 1 (<i>Documento finale approvato dalla XIV Commissione</i>)	122
Relazione annuale 2014 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. COM(2015)316 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione documento finale</i>)	121
ALLEGATO 2 (<i>Documento finale approvato dalla XIV Commissione</i>)	124
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, avverte che è entrato a far parte della Commissione il deputato Massimo Enrico CORSARO e che ha cessato di farne parte il deputato Francantonio Genovese.

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 3513 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, rileva che il decreto-legge in esame, che si compone di 12 articoli e del quale la Commissione avvia l'esame ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, reca diverse proroghe di termini:

in materia di pubbliche amministrazioni;

in materia di giustizia amministrativa;

in materia di competenza del Ministero dello sviluppo economico;

in materia di competenza dei Ministeri dell'interno e della difesa;

in materia di distretti turistici;

in materie di competenza del Ministro della salute;

in materia di infrastrutture e trasporti;

in materia di competenza del Ministero dell'ambiente;

in materia di competenza del Ministero delle politiche agricole;

in materia economica e finanziaria;

relativi ad interventi emergenziali.

Reca inoltre disposizioni in materia di credito d'imposta per promuovere la tracciabilità delle vendite dei giornali e la modernizzazione della rete di distribuzione della stampa.

Più nel dettaglio, le proroghe in materia di pubbliche amministrazioni sono recate dall'articolo 1, che dispone in materia di assunzioni a tempo indeterminato in alcune pubbliche amministrazioni (tra cui il comparto sicurezza-difesa e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco), in materia di reclutamento dei dirigenti di prima fascia delle pubbliche amministrazioni, in materia di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo, in materia di promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato, in materia di collocamento in « aspettativa per riduzione quadri » per alcuni gradi dell'Arma dei Carabinieri, in materia di contratti di lavoro a tempo determinato presso le province e le città metropolitane, nonché presso la regione Calabria.

L'articolo 2, in materia di giustizia amministrativa, proroga al 1° luglio 2016 l'entrata in vigore della obbligatorietà della firma digitale nel processo amministrativo prevedendo, inoltre, una fase preliminare di sperimentazione della nuova disciplina presso i TAR e il Consiglio di Stato.

L'articolo 3 introduce proroghe in materia di competenza del Ministero dello sviluppo economico. Al comma 1, si proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il divieto di incroci proprietari per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale e per le imprese del settore delle comunicazioni elettroniche, di acquisire partecipazioni in imprese editrici

di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica. Il comma 2 proroga – dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2017 – il servizio di interrompibilità in favore dei grandi consumatori elettrici nelle isole maggiori (Sicilia e Sardegna); inoltre ridetermina le tariffe riducendo le quantità massime e il prezzo del servizio.

L'articolo 4, intervenendo in materia di competenza dei Ministeri dell'interno e della Difesa, al comma 1 proroga per l'anno 2016 l'applicazione della procedura che attribuisce al prefetto i poteri di impulso e sostitutivi relativi alla nomina del commissario ad acta incaricato di predisporre lo schema del bilancio di previsione degli enti locali, ovvero di provvedere all'approvazione del bilancio stesso, in caso di inadempimento dell'ente locale.

Il comma 2 interviene sull'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle disposizioni in materia di prevenzione incendi.

Il comma 3, proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine per l'acquisto dell'efficacia delle disposizioni in materia di autocertificazioni anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea.

Il comma 4, proroga al 31 dicembre 2016 i termini – individuati dall'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 78/2010 – entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni.

Il comma 5, proroga di un anno, al 31 dicembre 2016, il termine per l'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate alle tre province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani.

Il comma 6 interviene sulla data di entrata in vigore delle novelle recate al decreto legislativo n. 81 del 2008, concernente talune attività connesse alla bonifica da ordigni bellici inesplosi.

L'articolo 5, in materia di distretti turistici, differisce il termine per la delimitazione dei distretti turistici da parte delle Regioni al 30 giugno 2016.

In materie di competenza del Ministro della salute, l'articolo 6, comma 1, proroga la validità dei certificati di addestramento della gente di mare in materia di soccorso sanitario.

Il comma 2, proroga di un anno, dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2017, il termine entro cui effettuare la ridefinizione del sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco.

Il comma 3 proroga il termine di validità delle tariffe massime di riferimento per le prestazioni di assistenza ambulatoriale e ospedaliera.

Il comma 4 estende al 2015 la possibilità che le quote premiali da attribuire alle Regioni virtuose siano utilizzate per riequilibrare, in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale, le regioni altrimenti penalizzate.

In materia di infrastrutture e trasporti, l'articolo 7, comma 1, proroga il termine fino al quale l'anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore, per i contratti relativi a lavori, è elevata dal 10 per cento al 20 per cento.

I commi 2, 3 e 4 prorogano termini relativi a discipline transitorie relative ai requisiti degli esecutori di lavori pubblici, e alla qualificazione dei contraenti generali.

Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2016 il termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.

Il comma 6 differisce dal 30 giugno 2014 al 31 luglio 2016 il termine entro il quale è prorogata la validità delle autorizzazioni per lo svolgimento dei corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico.

Il comma 7 proroga di un anno, vale a dire al 1° gennaio 2017, il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni in tema di obblighi di pubblicità, relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

I commi 8, 10 e 11, prorogano, ovvero differiscono, alcuni termini in materia di edilizia scolastica.

Il comma 9 proroga il Contratto di programma parte servizi – 2012-2014, stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

Le lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 8, in materia di competenza del Ministero dell'ambiente, prorogano di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2016, rispettivamente il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del SISTRI.

Il comma 2 proroga di un anno, vale a dire al 1° gennaio 2017, il termine a decorrere dal quale gli impianti di combustione anteriori al 1988 che hanno ottenuto apposita esenzione e quelli anteriori al 2013, devono rispettare i nuovi limiti di emissione previsti dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (nuovi commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 273 del D.Lgs. 152/2006, c.d. Codice dell'ambiente). La proroga non riguarda tutti gli impianti « vecchi », ma solo quelli per cui il Codice dell'ambiente ha previsto specifiche deroghe, e a condizione che siano state presentate (nei termini indicati dal comma in esame) le istanze di deroga.

Il comma 3 proroga di due mesi, cioè fino al 29 febbraio 2016, il termine – previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo n. 36 del 2003 – di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg.

In materia di competenza del Ministero delle politiche agricole, l'articolo 9 proroga al 30 giugno 2016, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione riferite all'annualità 2015 ed alle annualità precedenti, l'autorizzazione del dirigente delegato del Ministero per le politiche agricole ad effettuare pagamenti e riscossioni

utilizzando il conto di tesoreria dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico.

In materia economica e finanziaria, l'articolo 10, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2015 al 30 giugno 2016 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale continuano ad applicarsi, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, specifici coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il comma 3 proroga per l'anno 2016 le norme di contenimento della spesa pubblica che vietano alle amministrazioni pubbliche, alle autorità indipendenti e alla CONSOB di effettuare spese per l'acquisto di mobili e arredi, ad eccezione di quelli destinati ad uso scolastico e dei servizi per l'infanzia, di ammontare superiore al venti per cento della spesa sostenuta in media negli anni precedenti.

Il comma 4, proroga al 31 dicembre 2016 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti (consulenti finanziari), da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, in attesa della riforma del settore.

Il comma 5 proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il limite massimo stabilito per la corresponsione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

Il comma 6 estende all'anno 2016 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali.

Il comma 7 estende alle esigenze del bilancio di previsione del 2016, con riferimento all'Ente Croce Rossa Italiana, l'utilizzo di avanzi accertati e di garanzie per prestiti.

Il comma 8, proroga ai contratti di garanzia finanziaria stipulati entro il 31 dicembre 2016, in relazione a finanziamenti forniti dalla Banca d'Italia alle banche, la speciale disciplina derogatoria – disposta dall'articolo 8, comma 30, del decreto-legge n. 201 del 2011 – concernente il regime di opponibilità della garanzia (prestata mediante cessione o pegno di credito) al debitore e al terzo.

L'articolo 11, intervenendo con proroghe di termini relativi ad interventi emergenziali, al comma 1, proroga di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2016, il termine di durata dell'incarico (affidato al Presidente dell'ANAS S.p.A.) di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2013 in Sardegna.

Il comma 2 dispone una proroga del termine per l'entrata in esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per accedere alle incentivazioni per la produzione di energia. La disposizione si applica nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012.

Il comma 3 proroga di un anno, vale a dire fino al 31 dicembre 2016, l'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA) – istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 – al fine di completare le attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania.

L'articolo 12 reca un credito d'imposta per promuovere la tracciabilità delle vendite dei giornali e la modernizzazione della rete di distribuzione della stampa: si prevede la proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 del termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre.

Inoltre, si dispone che il credito d'imposta per sostenere l'adeguamento tecno-

logico degli operatori del settore, previsto originariamente per l'anno 2012 e, da ultimo, riferito all'anno 2015, è utilizzabile per l'anno 2016.

Sergio BATELLI (M5S) osserva come l'Esecutivo presenti ormai annualmente un decreto-legge di proroga termini, rinviando la soluzione dei problemi anziché affrontarli, spesso a fini politici. Si tratta di una brutta abitudine, che dimostra l'incapacità di governare.

Rileva inoltre che non appare evidente la competenza della XIV Commissione sulle disposizioni in esame e preannuncia l'orientamento contrario del suo gruppo sul provvedimento.

Emanuele PRATAVIERA (Misto) riterrebbe opportuno che la relazione illustrativa offrisse una analisi maggiormente dettagliata con riguardo alle competenze della XIV Commissione – che non risultano chiare – anche tenuto conto del fatto che il termine per la presentazione di emendamenti presso le Commissioni di merito è fissato per la giornata di domani.

Florian KRONBICHLER (SI-SEL) condivide i rilievi formulati dal collega Battelli e preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Michele BORDO, *presidente*, rileva come la documentazione sul provvedimento predisposta dagli uffici sia a disposizione dei deputati già da diversi giorni e come i parlamentari siano quindi messi nelle condizioni, ed abbiano il dovere, di prepararsi opportunamente alle sedute. Evidenzia quindi che la relazione illustrativa svolta dal relatore offre – come avviene di norma – una descrizione complessiva del provvedimento, sul quale si può quindi aprire il dibattito, in un percorso istruttorio autonomo rispetto a quello della Commissione convocata in sede referente. Ricordato che la decisione in ordine alla assegnazione dei provvedimenti alle Commissioni compete alla presidenza della Camera, rileva che il decreto-legge in esame reca disposizioni che

investono le competenze della XIV Commissione.

Marina BERLINGHIERI (PD) richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che il provvedimento, recando proroghe di termini previsti da disposizioni di legge, interviene presumibilmente su disposizioni che sono state già oggetto di esame in ordine alla loro compatibilità con la normativa dell'Unione europea. Resta da verificare che non sia proprio la proroga a rilevare rispetto alla conformità con il diritto dell'UE.

Paolo TANCREDI (AP) giudica ragionevole quanto osservato dalla collega Berlinghieri. Osserva quindi che le disposizioni di proroga in materia ambientale di cui all'articolo 8, con particolare riferimento alla disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI, appaiono necessarie proprio al fine di evitare contestazioni in sede europea.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 20 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.30.

Relazione annuale 2014 della Commissione europea in materia di sussidiarietà e proporzionalità. COM(2015)315 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione documento finale).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto dell'Unione europea in titolo, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2015.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, formula una proposta di documento finale (*vedi allegato 1*), che illustra.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento finale formulata dalla relatrice.

Relazione annuale 2014 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. COM(2015)316 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione documento finale).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto dell'Unione europea in titolo, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2015.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, formula una proposta di documento finale (*vedi allegato 2*), che illustra.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento finale formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

ALLEGATO 1

Relazione annuale 2014 della Commissione europea in materia di sussidiarietà e proporzionalità (COM(2015)315 final).**DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata la Relazione annuale 2014 della Commissione europea in materia di sussidiarietà e proporzionalità (COM(2015)315 final);

tenuto conto degli elementi di conoscenza e valutazione riportati nella Relazione annuale della Commissione sui rapporti con i Parlamenti nazionali nel 2014 (COM(2015)316 final);

tenuto altresì conto del dibattito istituzionale in corso a livello europeo e delle iniziative adottate dalla nuova Commissione Juncker in materia di *better regulation*, nonché di altre più specifiche iniziative intraprese dal Vicepresidente della Commissione europea Timmermans, competente per le relazioni interistituzionali;

visto il parere della Commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo (2015/2283(INI));

premesso che:

il fatto che soltanto 21 pareri dei 506 trasmessi nel 2014 dai Parlamenti nazionali alla Commissione europea abbiano natura di pareri motivati ai fini del meccanismo di allerta precoce per il controllo di sussidiarietà – con una diminuzione del 76 per cento rispetto al numero dei pareri motivati trasmessi nel 2013 (88) – conferma che gran parte dei Parlamenti non intende avvalersi di tale meccanismo quale strumento di blocco del processo

decisionale europeo e considera prioritario interloquire sul merito delle scelte politiche e normative europee;

in tale contesto occorre utilizzare in modo efficace e sviluppare ulteriormente, anche ai fini della valutazione dei profili di sussidiarietà, gli strumenti per lo scambio di informazioni e valutazioni, quali l'IPEX, come auspicato anche dal Parlamento europeo;

appare inoltre apprezzabile lo sforzo compiuto dalle Istituzioni europee per migliorare le metodologie e i criteri per valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, anche al fine di porre i Parlamenti nazionali in condizione di effettuare adeguatamente, nel ridotto termine di otto settimane, il controllo delle proposte legislative trasmesse nell'ambito del meccanismo di allerta precoce;

è altresì condivisibile l'intenzione della Commissione europea di motivare in modo dettagliato ed esaustivo le proprie proposte sotto il profilo di sussidiarietà e proporzionalità, conformemente all'articolo 5 del protocollo n. 2 allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e che il Parlamento e il Consiglio forniscano analogha motivazione per gli emendamenti eventualmente approvati;

una forte attenzione al controllo di sussidiarietà è stata dedicata dal Comitato delle regioni, che – come ricorda la Relazione in esame – ha adottato il suo secondo programma di lavoro sulla sussidiarietà ed ha concentrato la sua atten-

zione su specifiche iniziative selezionate dal Programma di lavoro della Commissione europea, soffermandosi anche sul ricorso agli atti delegati;

a seguito dell'adozione il 19 maggio 2015 da parte della Commissione europea dell'Agenda « Legiferare meglio » – il cd. pacchetto *better regulation*, che opportunamente mira a rivedere, tra l'altro, l'accordo interistituzionale del 2003, divenuto non adatto al contesto giuridico e politico successivo all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e all'evoluzione della prassi nella procedura legislativa ordinaria, con particolare riferimento al ruolo dei Parlamenti nazionali – il 15 dicembre 2015 il Consiglio ha approvato un accordo sul miglioramento della regolamentazione raggiunto con il Parlamento europeo e la Commissione;

rilevata l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale,

esprime una

VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:

a) occorre che la Commissione europea prosegua nella direzione intrapresa immediatamente dopo il suo insediamento affrontando grandi questioni con carattere prioritario in maniera organica, evitando l'adozione di provvedimenti legislativi che aggravino i carichi amministrativi o aprano la strada a contenziosi con evidenti ricadute negative sul piano normativo; in questo modo si fornirà un contributo positivo alla traduzione corretta del principio di proporzionalità;

b) appare opportuno che la Commissione europea e le altre Istituzioni competenti garantiscano – come preannunciato – una motivazione più analitica della conformità delle proprie proposte legislative sotto il profilo della sussidiarietà e della proporzionalità, fornendo, in coerenza con il Protocollo n. 2, indicatori qualitativi e quantitativi;

c) in considerazione di quanto evidenziato nel pacchetto *better regulation*, le metodologie per condurre le valutazioni di impatto condotte dalla Commissione, dal Parlamento europeo e dal Consiglio dovrebbero essere confrontabili e compatibili, anche al fine di agevolare la verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte dei Parlamenti nazionali.

ALLEGATO 2

Relazione annuale 2014 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (COM(2015)316 final).**DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata la Relazione annuale 2014 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (COM(2015)316 final);

tenuto conto della Relazione annuale 2014 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità (COM(2014)315 final);

tenuto conto del contributo e dei dibattiti svolti in seno alla COSAC in merito al rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali nel quadro istituzionale europeo, anche con riferimento ai loro rapporti con la Commissione europea;

premesso che:

1) è pienamente apprezzabile lo sforzo compiuto dalla nuova Commissione Juncker per rafforzare i rapporti tra la stessa e i Parlamenti nazionali, in particolare valorizzando il contributo che ciascuna camera può fornire ai processi decisionali europei;

2) le risposte della Commissione alle osservazioni dei Parlamenti nazionali nell'ambito del dialogo politico non sono migliorate né sul piano della tempistica né su quello della qualità; le risposte risultano prevalentemente burocratiche e non colgono appieno il profilo politico dei rilievi formulati dai Parlamenti nazionali;

3) è apprezzabile che, coerentemente con l'invito della Commissione a sviluppare maggiormente il dialogo poli-

tico nella fase prelegislativa, la stessa provveda ad allertare sistematicamente i Parlamenti nazionali in merito alle consultazioni pubbliche da essa avviate ed è auspicabile che venga dato un riscontro anche *ex post* dei contributi ricevuti, prima ancora che costituiscano l'oggetto dei documenti di lavoro che corredano le proposte della Commissione;

4) è apprezzabile, altresì, la pubblicazione delle tabelle di marcia della Commissione, che rappresentano la prima occasione utile per collaborare attivamente ad una migliore regolamentazione;

5) è stata data attuazione all'impegno a rafforzare il partenariato con i Parlamenti nazionali, in particolare programmando e intensificando gli interventi dei Commissari presso i Parlamenti nazionali, sollecitato dal Vicepresidente della Commissione Timmermans; nel corso del 2015 si sono infatti svolte presso il Parlamento italiano le audizioni di sei Commissari europei;

6) va sottolineato comunque positivamente il lavoro di analisi svolto sugli esiti dei pareri ricevuti e i risultati conseguiti relativamente alle proposte adottate. In particolare, la Relazione per il 2014 dà conto delle modifiche apportate alle proposte originarie in recepimento di elementi contenuti nei pareri dei Parlamenti nazionali. Ove non recepiti, invece, si dà conto anche delle motivazioni sottese alla scelta finale della Commissione richiamando all'uopo esempi concreti;

7) anche il Parlamento europeo dovrebbe dare espressamente conto del

seguito dato ai contributi ad esso trasmessi dai Parlamenti nazionali, in particolare mediante l'inserimento di un apposita sezione nelle relazioni preparate sui singoli atti dalle Commissioni in vista della seduta plenaria;

rilevata altresì l'esigenza che il presente documento finale, sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

esprime una

VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:

a) al fine di garantire una maggiore effettività del dialogo politico, è auspicabile che il canale che la Commissione ha inteso attivare fattivamente dall'inizio del suo insediamento – attraverso gli interventi dei commissari europei presso i Parlamenti nazionali in occasione del-

l'esame delle iniziative legislative più importanti – diventi una prassi costante nel prosieguo della legislatura;

b) si migliori la qualità delle risposte nel senso indicato dal Vicepresidente della Commissione europea Timmermans, coinvolgendo direttamente i Commissari competenti e non solo le strutture amministrative della Commissione, in modo da fornire utili elementi di risposta ai rilievi politici;

c) l'impegno della Commissione a rafforzare il dialogo politico deve tenere conto altresì dell'esigenza di evitare la formalizzazione di nuove procedure, preferibilmente utilizzando gli strumenti esistenti;

d) è auspicabile che le prossime Relazioni annuali indichino sempre più sulla base di esempi concreti come i pareri dei Parlamenti nazionali sono stati tenuti in considerazione dalla Commissione europea ed eventualmente dalle altre Istituzioni dell'Unione nell'ambito del processo decisionale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze.

Audizione della Sottosegretaria di Stato ai beni e attività culturali e al turismo Ilaria Borletti dell'Acqua Buitoni (*Svolgimento e conclusione*) 126

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 20 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 8.15.

Sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze.

Audizione della Sottosegretaria di Stato ai beni e attività culturali e al turismo Ilaria Borletti dell'Acqua Buitoni.

(Svolgimento e conclusione).

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA BUITONI, *Sottosegretaria di Stato ai beni e attività culturali e al turismo*, svolge una relazione sui temi dell'indagine.

Intervengono quindi il senatore Paolo TOSATO (LNA) e i deputati Daniele MONTRONI (PD), Mino TARICCO (PD) e Emanuele PRATAVIERA (MISTO).

Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA BUITONI, *Sottosegretaria di Stato ai beni e attività culturali e al turismo*, svolge un ampio intervento di replica.

Emanuele PRATAVIERA (MISTO) pone un'ulteriore domanda, cui risponde Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA BUITONI, *Sottosegretaria di Stato ai beni e attività culturali e al turismo*.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia la Sottosegretaria di Stato ai beni e attività culturali e al turismo, Ilaria Borletti dell'Acqua Buitoni, per il suo contributo.

Dichiara quindi conclusa l'audizione, ricordando che mercoledì 27 e giovedì 28 gennaio, sempre alle 8.15, si procederà – in sequenza – alle audizioni del Ministro dell'ambiente Gianluca Galletti e del Sottosegretario alla funzione pubblica Angelo Rughetti.

La seduta termina alle 8.50

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione della Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, sul federalismo fiscale nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	127
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	127

AUDIZIONI

Mercoledì 20 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.05.

Audizione della Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, sul federalismo fiscale nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Debora SERRACCHIANI, *Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, i deputati Roger DE MENECH (PD), Giovanni PAGLIA (SI-SEL) e Daniele MARANTELLI (PD), nonché i senatori Federico FORNARO (PD), Bachisio Silvio LAI (PD), Stefano COLLINA (PD) e Vincenzo GIBIINO (FI-PdL).

Debora SERRACCHIANI, *Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI *presidente*, ringrazia la Presidente Serracchiani per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.50.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 8.55.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	128
------------------------------------	-----

Mercoledì 20 gennaio 2016. – Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 16.05.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta. Intervengono i senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S) e MARTON (M5S) e i deputati FERRARA (SEL) TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 17.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	129
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	129

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 20 gennaio 2016. – Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS. — Intervengono il direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi, il direttore centrale tecnologie e innovazione, Giuseppe Buono, e il capo ufficio stampa, Sergio Mazzei.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi.
(*Svolgimento e conclusione*).

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Rossella ORLANDI, *direttore dell'Agenzia delle entrate*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, la senatrice Raffaella BELLOT (Misto-Fare!), i deputati Michele PELILLO (PD), Alessandro PAGANO (AP), Paolo PETRINI (PD), e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Rossella ORLANDI, *direttore dell'Agenzia delle entrate*, e Giuseppe BUONO, *direttore centrale tecnologie e innovazione*, rispondono ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	130
Audizione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai rapporti con l'UE, on. Sandro Gozi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	130
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130

Mercoledì 20 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Mario CATANIA.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai rapporti con l'UE, on. Sandro Gozi.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Sandro GOZI, *Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai rapporti con l'UE*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione consegnando una relazione alla Commissione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mario CATANIA, *presidente*, la deputata Susanna CENNI (PD), i deputati Franco BORDO (SI-SEL) e Filippo GALLINELLA (M5S).

Sandro GOZI, *Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai rapporti con l'UE*, risponde ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il Sottosegretario Gozi, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.45 alle 9.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	131
Audizione del Prefetto Alessandro Pansa, Capo della Polizia, Direttore generale della Pubblica Sicurezza (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	131
Su un lutto del deputato Marco Rondini	132
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	132

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Mercoledì 20 gennaio 2016. – Presidenza del presidente Gennaro MIGLIORE.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Prefetto Alessandro Pansa, Capo della Polizia, Direttore generale della Pubblica Sicurezza. (*Svolgimento e conclusione*).

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, introduce i temi dell'audizione.

Alessandro PANSA, *Capo della Polizia, Direttore generale della Pubblica Sicurezza*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti, i deputati Gregorio FONTANA (FI), Erasmo PALAZZOTTO (SI-SEL), Edoardo PATRIARCA (PD), Giuseppe BRESCIA (M5S), Stefano DAMBRUOSO (SCpI), Paolo BENI (PD), Gennaro MIGLIORE, *presidente*, cui replica Alessandro PANSA, *Capo della Polizia, Direttore generale della Pubblica Sicurezza*.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, ringrazia Alessandro PANSA, *Capo della Polizia, Direttore generale della Pubblica Sicurezza* per il prezioso contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Su un lutto del deputato Marco Rondini.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, comunica che il collega Marco Rondini è stato colpito da un grave lutto: la perdita del padre. Desidera quindi formulare, a nome della Commissione, le espressioni

della più sentita partecipazione al suo dolore.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	133
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 gennaio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.30 alle 9.05.

INDICE GENERALE**COMMISSIONI RIUNITE (I e V)**

SEDE REFERENTE:

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)

COMITATO DEI NOVE:

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. C. 3169-B.	7
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e XI)

COMITATO DEI NOVE	8
-------------------------	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

RISOLUZIONI:

7-00391 Alberti: Revisione della disciplina concernente l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito e misure a sostegno del commercio elettronico.	
7-00433 Causi: Revisione della disciplina concernente l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito e misure a sostegno del commercio elettronico.	
7-00465 Capezzone: Revisione della disciplina concernente l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito e misure a sostegno del commercio elettronico (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	9
ALLEGATO 1 (<i>Testo ulteriormente riformulato della Risoluzione</i>)	11
ALLEGATO 2 (<i>Testo riformulato della Risoluzione</i>)	14

COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio. COM(2015)337 final e allegati (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	19
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. Emendamenti C. 3365-A Businarolo ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	22
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino, nonché delle province di Bergamo e Cremona. C. 1435 Gregorio Fontana (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	23
--	----

ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	24
---------------------------------------	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Emendamenti C. 3169-B, approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	23
--	----

AVVERTENZA	23
------------------	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
--	----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative dei relatori</i>)	30
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Proposte di riformulazione</i>)	31
--	----

AVVERTENZA	29
------------------	----

III Affari esteri e comunitari

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle priorità strategiche regionali e di sicurezza della politica estera dell'Italia, anche in vista della nuova strategia di sicurezza dell'Unione europea.

Audizione di giornalisti ed esperti, con particolare riferimento ai fatti avvenuti a Colonia il 31 dicembre 2015 nel quadro dei rapporti tra Unione europea, Medio Oriente e Africa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	41
--	----

IV Difesa

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Gaetano Giunta, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00652 Bolognesi, sulla riqualificazione energetica degli impianti delle infrastrutture in uso al Ministero della difesa	42
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 201/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. Testo unificato C. 2497 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	44
--	----

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Nuovo testo unificato C. 698 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	45
Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso agli utenti. Nuovo testo C. 2520 (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	46
Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. Testo unificato C. 1454 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	46
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	48
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	49

VI Finanze

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	52
Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2016. Atto n. 254 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	53
Proposta di nomina del dottor Giuseppe Maria Berruti a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Nomina n. 61 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
Proposta di nomina del dottor Carmine Di Noia a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Nomina n. 62 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	55

SEDE CONSULTIVA:

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	56
--	----

RISOLUZIONI:

7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	64
7-00838 Barbanti: Sospensione delle attività di riscossione dell'IRAP con riferimento ai medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (<i>Discussione e rinvio</i>)	64
ERRATA CORRIGE	67

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	68
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sull'ordine dei lavori della Commissione	72
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. (COM(2015) 593 final).	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. COM(2015) 594 final.	

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti. COM(2015) 595 final e allegato.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. COM(2015) 596 final e allegato.	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L’anello mancante – Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare. COM(2015) 614 final e allegato (<i>Esame, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	73
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso un’economia circolare: programma per un’Europa a zero rifiuti. COM(2014) 398 final/2 (<i>Seguito esame, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del Regolamento – Approvazione del documento finale</i>)	76
ALLEGATO 1 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	78
SEDE CONSULTIVA:	
Decreto-legge 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (Alle Commissioni I e V) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	76
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	80
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle</i>) ...	82
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	88
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	95
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America Centrale, dall’altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012. C. 3261 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	90
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	97
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci. C. 1964 Oliaro ed altri (<i>Seguito dell’esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	92
Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti. C. 2721 Tullo ed altri (<i>Seguito dell’esame e rinvio</i>)	93
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	94

X Attività produttive, commercio e turismo

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. C. 241 Rubinato, C. 75 Realacci, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	99
5-07419 Rizzetto: Applicabilità dello statuto dei lavoratori ai pubblici dipendenti	99
5-07420 Miccoli ed altri: Proroga dell’efficacia delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici .	100

5-07421 Ciprini: Ricambio generazionale nella pubblica amministrazione	101
5-07422 Simonetti: Iniziative per la revisione dell'istituto della mobilità volontaria	102
5-07423 Airaudo: Licenziamenti dei pubblici dipendenti per motivi disciplinari	102
SEDE CONSULTIVA:	
DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	103
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	104
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	106
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Nuovo testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	109
<i>ALLEGATO (Nuovi emendamenti del relatore)</i>	111
XIII Agricoltura	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 210/2015 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	114
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012. C. 3261 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>) ...	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	115
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	116
DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	116
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Relazione annuale 2014 della Commissione europea in materia di sussidiarietà e proporzionalità. COM(2015)315 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione documento finale</i>)	120
<i>ALLEGATO 1 (Documento finale approvato dalla XIV Commissione)</i>	122
Relazione annuale 2014 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. COM(2015)316 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione documento finale</i>)	121
<i>ALLEGATO 2 (Documento finale approvato dalla XIV Commissione)</i>	124
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze.	
Audizione della Sottosegretaria di Stato ai beni e attività culturali e al turismo Ilaria Borletti dell'Acqua Buitoni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	126

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione della Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, sul federalismo fiscale nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	127
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	127

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente	128
------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	129
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	129

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO

Sulla pubblicità dei lavori	130
Audizione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai rapporti con l'UE, on. Sandro Gozi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	130
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	131
Audizione del Prefetto Alessandro Pansa, Capo della Polizia, Direttore generale della Pubblica Sicurezza (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	131
Su un lutto del deputato Marco Rondini	132
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	132

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI

**ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI
NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI
DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 133

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 7,80



17SMC0005890